Forma moderna di fabricar li Processi del S. Offizio pratticata hoggi di nel Supremo Tribunale di Roma.

Nel pigliare una denunzia in materia del S. Offizio, siccome pure in qualsivoglia Causa criminale, si deve avere grandissima avvertenza, affine, che riesca con tutte le perfezioni possibili, perche da essa dipende tutto il Processo, che s'averà da fabricare; e se la denunzia sarà presa perfettam.te, ne risulterà anche il Processo perfetto, siccome sarà manchevole in evento, che sia manchevole la denunzia.

E perche la Denunzia non sia manchevole, mà perfetta, si devono imparare à mente, e avere avanti gl'occhi sempre, che s'esamina, le seguenti nove Circostanze cioè, Tempo, Luogo, L'

Occasione del Denunziante del delitto, e delinquente:
Il numero delle volte: La Causa della scienza, L'
Inimicizia: Li Complici: Li Testimonij: e gl' Instro=
menti.

Le 6. pme circostanze sempre, et infallibilmte si de=
vono far apparire in qualsiua denunzia, altrimte
non sarebbe pfetta, mà diffettosa; e sono il Tpo,
Il Luogo, L'occone, il numero delle volte, La Causa
della scienza, e L'Inimicizia. Le trè ultime, Li
Complici Li Testimonij, e gl'Instromti s'anno da
far apparire quando realmte vi concorrono; e quan=
do non vi concorrono, si deue dire, che non vi erano,
come si dirà più àbasso.

Per intender bene queste Circostanze, che così sono
chiamate da Dottori, pche stanno d'attorno al
delitto, Le dichiarerò aduna, aduna

Pmo il Luogo

Il Luogo, che s'hà da spiegare nella Denunzia
non hà dà essere il Luogo commune, mà il
più particolare, e preciso, che si possa auere,
et assegnare, et è quello, che dà Dottori è
chiamato Locus Loci, e così non basta à sape=

re

re, che la bestemia p esempio, e stata detta in piazza, ò nella Contrada di S. Maria, ò nel Palazzo de SS.ri, mà si deue dire in Piazza appresso la Bottega del sale, e nella Contrada di S. Maria vicino alla casa di N., ò nel Palazzo de SS.ri dentro la Sala, ò sù la porta del Palazzo.

2.o del Tempo

Il Tempo si diuide in Anni, mesi, Settimane, Giorni, et Ore. Quando il Denunziante si raccorda non solo dell'Anno, mà anco del Mese, della Settim.a, del Giorno, e dell'Ora, deue dire tutto. Quando poi non si raccorda deue dire l'Anno in circa, s'era d'estate, ò d'Inuerno, se auanti, ò doppo Natale: Se p.ma, ò doppo Pasqua, et in somma spiegare il tpo più preciso, che puole.

3.o all'Occasione.

L'occone è quella alla qle siegue il Delitto, onde se giocando p la perdita bestemiò, la perdita, e il gioco sono l'occone; se discorrendosi della Fede si proferisce qualche proposiz.e Ereticale, il Discorzo della Fede si dice l'occone,

e se trattandosi di far amare uno dicesse è buona la calamita, q[ue]sto trattato è parim[en]te l'occone.

4.° del num.° delle volte.

Non solam[en]te si deue dire quante volte uno hà detto bestemie ò propositioni hereticali, ò insegnati secreti sortilegii nella med.a occone, mà anco (se però è così succeduto) in diverse occoni, anzi, se per auuentura la Persona fù ripresa, si deue parimenti dire, e far spiegare, che rispose alla riprensione fattale.

5.° della Causa della Scienza.

Della Causa della Scienza s'abbia sempre auuanti gl'occhi, perche senza di questa la Denunzia è come il corpo senza l'anima; e q[ue]sto si riferisce à qualche sentim[en]to del corpo, come sarebbe, sò che quel tale hà bestemiato, perche ero p[rese]nte, e l'hò udito con le mie prop.e orecchie. Sò che hà dato un pugno ad una Madonna perche l'hò visto io essendo poco lontano da quel luogo; Sò, che in quel vasetto, che aueua nelle mani quella Donna malefica era oglio, perche oltre il colore, che aueua, l'hò

odo=

odorato, e sapeua d'oglio; Sò, che in quel borset=
tino, che aueua al collo quel tale ci era tal cera,
e Zucchero, perche io med.º l'hò veduto, e gustato
con la mia bocca; Sò, che quella pezza da sto=
maco, oue teneua la calamita nascosta era
nè di lana, nè di lino, mà di seta, perche con le
mie proprie mani l'hò toccata, e l'hò conosciu=
ta al tocco molto bene.
Se poi l'hà inteso dire da altri, deue dire lo
sò, perche me l'hà detto il tale.

6.º dell'Inimicizia

L'inimicizia, e di tanta importanza nel S. Off.º,
ed anco negl'altri Tribũ, quanto la causa
della Scienza, et anco più; e per questo quando
uno viene à denunziare l'altro si deue inter=
rogare il Denunziante molto bene se hà ini=
micizia col Denunziato di presente, se l'hà auu=
ta per lo passato, e di che tempo; se hà fatto la
pace, e quando; se è mosso à denunziare quel
tale per odio, che gli porta, ò pure per amore, ò
istigaz.e d'altri, e di chi, ò pure se si muoue
per la verità.

7.° delli Complici.

Li Complici sono quelli, che concorrono al delitto, i
q[ue]sti si devono tutti nominare, se pure si sà il
loro nome, e quando non si sà, si devono descri=
vere della grandezza, ò picciolezza, del color de
capelli, della grassezza, ò magrezza, delli ve=
stimenti, di qualche segno nella faccia, ò nel=
la Persona, ò d'altro: Per esempio, se uno aves=
se veduto nè Giovanni, che rovinassero la Ma=
donna fuori della porta, uno de q[ue]sti è Tizio,
che levò la testa l'altro è Girolamo, che le
ruppè li bracci, è l'altro è Parmenide, che
la gettò in terra; vi erano poi due altri, che
stavano à far la guardia, de q[ue]sti non sò nè
nome, nè cognome, nè patria, nè altro, mà
uno era un Giovinetto di 25. Anni in circa,
di Zazera negra, riccia, vestito di berettino
con scarpe, capello, calze alla moda, più to=
sto grande, che piccolo, più grasso, che ma=
gro, il q[ua]le sotto l'occhio destro aveva il se=
gno della ferita, et alli fianchi aveva un
pugnale, che poteva esser longo due palmi;

e

e similm.te si descriuino L'altre Persone.

8.° delli Testimonij.

Li Testimonj si deuono far spiegare con ogni dili=genza, perche senza d'essi non si può proseguire il Processo, e potendosi si deuono sapere i nomi, cognomi, Pr.e e Pria, essercizio, et abitazione, per poterli auere quando si aueranno da esaminare, se poi fussero Persone note per qualche sopranome, ò per suo Padre, ò altro non occorrono tante cose, ma basterà il dire, ci fù pnte Tizio, alias mezza notte, e menelao figlio di Bertoldo.

Se poi vicino al Luogo del delitto vi fussero state altre persone, che auessero potuto vedere, e sentire, si anno anco a nominare per impinguare il Processo.

9.° degl' Instrumenti.

Non in tutti i delitti s'adoprano Instrumenti, mà quando s'adoprano è necessario specificargli nella Denunzia, come nel delitto di rouinar la Madonna, si deue dire, se fù con bastoni, con la spada, ò con altri Instrumenti; se poi non si sanno gl' Instrumenti, si dica non so con qual Instromento

fusse fatto.

Delle Circostanze del Denunziante.

Due sorti di circostanze s'anno da esprimere nelle Denunzie, alcune si chiamano del delitto, e sono le sud.e, che abiamo dichiarate, altre si dicono della persona, che fà la Denunzia, e sono sette, cioè Nome, Padre, Cognome, Patria, Età, esercizio, et abitaz.e.

Se il Padre sarà morto, si dice del quondam. E se il Denunziante hà qualche sopranome si deue dire, per che subito si sappia chi è.

Le Circostanze tanto del Delitto, quanto della persona denunziante conuengono in quanto, che tutte si deuono imparare à mente per auerle in pronto ad ogni occorenza di pigliare qualche Denunzia.

Sono differenti in q.to caso, che le circostanze del delitto si spiegano in volgare nel Corpo della Denunzia, e l'altre si scriuono in Latino.

Delle Persone, che concorrono à prender la Denunzia.

Per pigliar la Denunzia in materia del S. Off.o è neccessario il Giudice cioè l'Inq.re, ò suo Vic.o, il

il Notaro, et il Denunziante.
L'Offizio del Giudice è il dare il giuram.to al Denunzi=
ante fedelm.te sopra gl'Euangelij, e dettare al
Notaro fedelm.te la denunzia come viene dalla
bocca del Denunziante, e poi in fine dare il giu=
ramento di non parlare con alcuno d'esser compar=
so al S. Offizio, e d'auer deposto quello, che si con=
tiene nella Denunzia.
L'offizio del Notaro è di scriuere con fedeltà, e
prontezza la Denunzia, cominciando dal g.no,
mese, et Anno in quella guisa, che gli vien det=
tato dal Giudice; se però accadesse, che il Giu=
dice fallisse nel dettare fedelm.te le parole
della Persona denunziante, l'offizio del Nota=
ro è di suggerire al Giudice quelle circostanze
del Denunziante, e del delitto le gli dal Giu=
dice sono per inauertenza lasciate.
In fine poi alla denunzia deue scriuere il suo no=
me, che legalizza la denunzia nella manie=
ra, che si vedrà più à basso.
È differente il caso nelle materie criminali; et
in quella della S. Inquisiz.ne, che nelle p.me

il Notaro può pigliare le querelle, et essaminare senza il Giudice, mà non già nelle seconde. Anzi se il Notaro essaminasse, e pigliasse le denunzie senza il Giudice, tutto sarebbe nulla.

L'Offizio del Denunziante è dire al Giudice tutte le sue circostanze, riceuere il giuram.to di dire la verità, spiegare tutte le circostanze del delitto, giurare nel fine della denunzia di non parlare con alcuno delle sue deposizioni al S. Offizio, et auanti di partire fare il segno della Sta + se non sà scriuere, e se lo sà scriuere il proprio nome come si dirà più à basso.

Denunzia d'uno, che hà bestemiato

Die 15. Februarij 1638.

Sponte personaliter comparuit coram Rmo Pre Inq.re vel Ad.m R. Pre Vic.o S. Offitij in Terra Fabriani existente in Camera solite sue habitationis, vel in Ecclia, in Capella in meiq. [3] filius Francisci Frangipani, e se è morto il Padre q.m Francisci de Fabriano, etatis annorum 40. circiter prout dixit, et ex aspectu apparet exercens artem fabrilem, degens in

Occorendo, che la materia sij graue, la Persona non sij conosciuta si deue descriuer nel Sitius modo che si fà li constituti per che in caso, che il Denunziante ne

pnti

Singesse il prop.rio no=me, et occo=resse nuo=uamente sentirlo si possa ri=trouare.

pnti in prefata Terra sub Parochia H. cui dela=to Iuram.to de veritate dicenda, quod prestitit tact. sac. Litteris exposuit ut infrà.

Saranno due Anni in circa, non ricordandomi il tpò (p.a tpò) preciso, mà sò, che era auanti Nata=le, e poteua essere di Xbre, che trouandomi Io à Fermo p miei affari, m'accostai vicino alle scale di S. Rocco dalla parte (2.o Luogo) di sopra p cui si và alla Chiesa a fine di parlare à Menelao Spina mio amico, e viddi quiui, che giocauano alle carte Ulisse Castagna, e Bradel=lo Sparaglia Fornari, e un altro di cui non sò il Nome, ne cognome, ne Patria, mà era Giouinetto di 22. Anni in circa più tosto ma=gro, che grasso sbarbato, di Zazera bionda, e pa=reua, che parlasse Veneziano; e p che Ulisse Ca=stagna disse vada un giulio, e lo perse p quest' occone si leuò in colera, e disse trè, ò quat=tro volte (occasion del delitto) Puttana di Dio, riprendedolo Menelao mio amico, che quelle parole non erano da Xpano Ulisse più, che mai in colera rispose non mi romper la testa:

Puttana di Dio, Puttana di Dio: Lo sò perche ero quivi pnte, et udij (causa scientię) con le mie proprie orecchie le sud.e bestemie; e perche sò, che ogni Xpano sotto pena di scomunica è obligato à denunziare i Bestemiatori à q.o S. Triblе, però son venuto à sodisfar al mio debito.

Interog.s Quarè tandiù distulerit dictum H. denunziare.

R.t Et.

Interog.s de fama dicti et

R. è fama, che sij un Bestemiatore.

Interog.s an odio, vel amore, et super Inimicizia.

R. Io non porto odio alcuno ad Ulisse Castagna, ne hò di pnte seco alcuna Inimicizia, sebene quattro Anni sono volessimo venire alle mani per causa di un cavallo, però di lì à pochi gni ci parlassimo, e non è stato altro; ne Io me son mosso à denunziarlo per amore d'alcuno, mà solo per la verità e per sgravio della mia Conscienza.

Quibus habitis, et acceptatis in parte, et pattibus et dimissus fuit imposito sibi silentio sub Iuram.to

ite-

iterum prestito ad tact. Sacrar. Litterar., relecta
ei sua deposit.ⁿᵉ, et habita eius subscript.ⁿᵉ in
confirmationem supradictorum.

Io Vitia Frangipana confesso quanto di sopra
mano propria

Acta sunt per me N. S. Officij Notarium

Auuisi

Pmo il Carena dice, che la denunzia senza il giu=
ramento è invalida, perche il Denunziante tiene
il luogo di Testimonio, però deue esser giurato,
se vuole, che vaglia il suo detto.

Nell'altre sorti di denunzie si suol dare il giuram.ᵗᵒ
alli Sacerdoti tacto pectore, secondo quello, che
dice la Glosa in cap. circa declaratonem in 6. et
alli secolari tact. scripturis, e nella Religione
quando si esamina qualche Religioso per Testimo=
nio, accio dica la verità se gli fa il Precetto
Formale in scriptis, mà nel S. Off.ᶜᶦᵒ sempre si
dà il giuram.ᵗᵒ sopra la S. Scrittura, e non sopra
qualsiu.ᵒᵃ parte, mà sopra i Sagri Euangeli,
e qst. giuram.ᵗᵒ si deue notare nel principio
come sopra, con dire tactis sacr. Litter., ò alme=

no fact. sacr. & perche se si dicesse facti, & dice il Pegna c. p. n. 4. che la denunzia si renderebbe dubbiosa.

2.° Quando le denunzie si fanno da qualche Persona, intorno alla quale ci possi essere qualche indizio di malignità, cioè, che per istigazione d'altri, ò per prop.a malizia sia per deponere il falso, ò almeno alterare la verità si deve prima d'ogni cosa dimandargli dell' importanza del giuram.to con questa interrogaz.e

Interog.s de importantia iuramenti.

Se lo sà bene si deve scrivere quello, che dice; se non lo sà bene se gli deve dichiarar bene, e se solo dice esser peccato denunziare il falso, deve il Giudice sogiungere, non solo, è peccato, ma è spergiuro, che toglie la fama al prossimo, e non si può assolvere, se non torna à disdirsi nel S. Off.o; e se si scuopre abbi deposto il falso, sarà castigato come falsario, e questo si può far scriver latino così.

Et ei dicto non solum esse peccatum &

3.° quando due persone vengano à denunziare insie

me,

me, si devono interrogare: Eu colloquia habuerunt in veniendo ad S. Officium, et quomodò convenerint in accessu, per vedere, se fussero accordati per far qualche malignità.

4.° L'interrog.e sopra l'inim.a non si deve mai lasciare, perche nel S. O. si fà gran conto di q.ta, e scuoprendosi, getta à terra tutto il Processo; e quest'interrog.e si può fare c.do S.a, ò pure come fanno altri.

Interrog.s sup. Dentibus.

Se essi depongono per odio, overo in grazia di qualcheduno, ò per inimicizia antica, ò nuova, è così sèsiè confessato, e Communicato ne tempi debiti & le q.ti cose tutte si chiamano Gnali.

5.° Fatta la denunzia, sarà bene rilegerla al Denunziante, e quando la materia è di molta importanza, è necess.o perche non possa cadere in mente d'alcuno, che il Giudice non abbi fedelmente dettato, ò il Notaro scritto, nella qual relazione potrà il Denunziante, ò Testimonio accomodare, dichiarare, levare, aggiungere quello, che vorrà, et allora si dovrà notare nel fine in q.o modo.

Et dum de m.to Ad.m R. P. Vicarj legeret sibi eius
depositio dixit, auuertite P., e si scriuerà tuttociò,
che dirà, ò per aggiungere, ò minuire, ò dichiarare
6.o Il Giuram.to al Denunziante di tacer quelle cose, che
hà deposto non si dede tralasciare in conto alcuno,
oltre di che portarebbe pericolo di qualche discor-
dia con la persona Denunziata, se si sapesse, et
il Processo verrebbe à rouinarsi.

Decreto di procedere auuanti
nella Causa
Die 12. Julij 1678.

Attenta supradicta depone in materia Blasphemia-
rum Hereticalium de mandato ad.m R. P. Vicarij S. Ing.nij
in Terra Fabiani Precipitur tibi Menelao
Spine, quatenus spatio 24. horarum ab harum
tibi facta presentatione, ut personaliter compa-
rere debeas coram prefato Ad.m R. P. Vic.o in
loco suæ solitæ residentiæ sitæ in Conuentu S.tæ
Luciæ prò interese S. Offitij, et hoc in, et sub
pœna aureorum 25. locis pijs in casu contrauen-
tionis applicand. ad arbitrium R. P. Inq.ris
Ge=

10

Gentis Eugubij, nec non insuper, et in subsidium sub pena Excommunicationis, et in euentu non comparitionis prò pma die sequenti ad contradicendum, nè condemneris in penam spreti Precepti Datum Fabriani die 12. Julij 1658.

Ita est H. Not.s S. Offitij

Ordine al Mandatario di presentare la citazione successiuè, et immediatè

Prefatus Ad.m R. P. Vic.s &c commisit, et imposuit, ac in mandatis dedit, et dat Syluestro Castruccio Mandatario pnti, quat. ex suà parte, èt mandato vadat, portet, et in Scriptis det Menelao Sping copiam Citationis prefatę, et eo personalr non reperto dimittat ad Domum suę habitationis &c

Ità est H. Not.s S. Offitij

Relazione del Mandatario

Die 14. Julij 1658.

Predictus Syluester Castrucci Mandatarius S. Offitij iens, et rediens retulit A. R. P. Vicario, et michi Not.s infro presentasse personalitèr Menelao Sping suptam Cedulā

sibi traditam &

Ità est H. Not.^s S. Offitij

Auuisi

P.mo il Decreto sud.o non stimo sia necess.o à segno, che renda diffettoso sostanzialmente il Processo, è però in Roma non l'hò veduto mai usare: Chi nondimeno vuol fabricare il Processo con ogni polizia, è pontualità, non mancherà di farlo.

Et in caso si fabricasse qualche Processo di gelosia, e di singolar consideraz.e, Io in ogni maniera lo farei registrare per levare qual si sia cavillaz.e.

2.o Ciò che hò detto del Decreto, intendo anche dire della citaz.e, e della presentaz.e della cedola siccome pure della relaz.e, che farà il Mandatario, gli cose tutte si faranno registrare in Processo quando in particolare il Processo fusse di materia, e di Persone rilevanti, le gli fussero per cavillare la fabrica del Processo; e se bene Io nella citaz.e sud.a solo vi hò posto 24. hore per

ter=

termine, qual non si deue auere per regola infalli=
bile, ma s'abbi riguardo al Luogo, oue dimora
il Testimonio, e all'altre Circostanze, e se
gl'assegni quel tempo, nel quale possa commodamente
comparire.

3.° nella medesima maniera, che è stato citato il
primo Testimonio si citi il secondo, e gl'altri
mutati li Nomi, e l'altre cose da mutarsi,
che da se medesimo saprà molto bene il pru=
dente Vicario, e quando al Mandatario si vo=
lesse dare la cedola, nella quale si citassero
tutti li Testimonij, che si deuono esaminare,
sarà in questa maniera.

De mandato Admodum R. P. Vicarij S. Offitij prę=
cipitur omnibus vobis infraslcriptis che si faccia
tutta la forma come sopra mutandis mu=
tatis, e poi in fine si pongano i Nomi di
tutti quelli, i quali si auranno da citare, auuer=
tendo però il Mandatario di citare se=
gretamente uno separato dall'altro.

Esame del primo Testimonio.

Die 24. Iulij 1678.

Vocatus personal.r comparuit coram Ad.m R. P.
Vic. S. Offitij existente in Camera suæ soli=
tæ Residentiæ, in meique &c.
Menelaus filius q.m Menari Spinæ à Rapa=
gnano ætatis Annorum 35. circiter, exercens
Artem fabrilem degens in pnti à duobus
Annis in Terra S. Iusti, cui delato Iuram.to
veritatis dicendæ, qd. præstitit tact. sacr.
Litter. fuit per R.
Interog.s an Sciat, uel imaginetur Causam suæ vo=
cationis, et pntis examinis.
R. Io non sò nè m'imagino La Causa pche V. S.
m'abbi fatto chiamare, et ora mi voglia
essaminare.
Interog.s An à duobus Annis circiter unquam
fuerit Firmi, et quat.s ad quid, et cum quib.s
R. Io da molti anni in quà soglio andar spes
so à Fermo p occone della mia arte, ora
solo taluolta accompagnato da altri, de
qli ora non mi ricordo, e sicuram.te vi sarò
anco stato da due anni in quà, e p meglio
dire da due Anni in dietro.

In=

Interog.s An cognoscat Ulissem Castagnam, et quat.s quo tempore, Loco, et occasione.

R. Io conosco Ulisse Castagna da due, ò tre anni in quà in occone, che ancor Lui è della mia arte, e qualche volta uno hà bisogno dell'altro, e ci seruimo assieme, e l'hò conosciuto à Fermo, e qualche volta l'hò visto à S. Giusto, et abbiamo beuuto spesso assieme.

Interog.s An cognoscat aliquem Ereticum Sortilegum, Poligamum, Blasphemum, vel quomodolibet de Eresi suspectum.

R. Pre Io non conosco alcuno di q.ta sorte di gente, che ora V. P.tà mi domanda.

Interog.s An unquam viderit Ludere aleis, et quat.s &.

R. Centinara di volte aurò veduto giocare alle carte in diuersi Luoghi, e tpi, mà non mi ricordo precisam.te e doue, e quando, nè quali Persone.

Interog.s An quando solitus fuit accedere Firmum in ead. Ciuitate viderit Ludere aleis, et quat.s &

R. Quando anco sarò andato à Fermo aurò visto
giucare alle carte, mà in qual Luogo, e qli
Persone non posso ricordarmi.

Interog.s an à duobus annis circiter occasione ac=
cessus Firmum videris in aliquo Loco eiusd.
Civitatis aliquos aleis Ludentes.

R. Se non mi dice altro, io quanto al mè non
mi ricordo d'alcuna cosa intorno à q.to particolare.

Interog.s an à duobus annis circiter ante festa Na=
talizia ad Gradus S. Rocchi in parte supe=
riori per cui si và al Girone, videris aliquas
Personas, quæ Luderint aleis

R. mi ricordo adesso, che due anni sono in c.a,
et era propriam.te avanti Natale, che
ero io andato à Fermo per un certo mio
interesse m'avvicinai alle Scale di
S. Rocco dalla parte di sopra, che si
và al Girone, et hò à mente, che mi posi
à discorrere di un non sò che con Tizio
Frangipani, il qle stava quivi osservan=
do appunto alcuni, che giocavano alle
carte.

In=

Interog.s An cognouerit illas Personas, quæ dictis Loco, et tempore Ludebant aleis.

R. sò di certo, che uno era Vlisse Castagna del qle mi hà interogato di sopra, e ui era ancora un tal Bradiello Speraglia ambi dui fermani; e non mi ricordo d'altro; Indè dixit, vi era pure un tal Veneziano, che è bandito di colà, e gli dicono Zante Vignoli; che fà il brauo a Ciuitanuoua.

Interog.s An dictis Loco, et tempore, ac occasione audiuerit aliquem, vel aliquos ex præfatis Ludentibus blasphemasse.

R. Certam.te non mi ricordo ne' detti tpi, Luoghi, et occone di giuoco, che alc.o, ò alcuni di quelli bestemiassero

Interog.s An dictis Loco tempore, et occasione Ludi aliqua Persona dixerit, vada un giulio, e che Lo perdesse, et pc blasphemauit.

R. Io non mi ricordo, che ne detti Luoghi tempo, et occone di giuoco alc.o abbia detto vada un giulio, e che Lo perdesse, e pciò bestemiasse.

Interog.s An dictis loco tempore, et occasione
ludi aliqua Persona dixerit vada un giu=
lio, e lo pedesse, e pp q.o elevato in colera di-
cesse trè ò quattro volte Puttana de Dio.

R. adesso mi souviene, che ne detti tpo, luogo,
et occone di giuoco Ulisse Castagna disse,
vada un giulio, e lo perse, e pp q.o si levò in
colera, e disse più volte Puttana di Dio, mà
non mi riccordo quante volte, e lo sò, per=
che ero pnte, e Io sentij molto bene: sub=
dens ex se; anzi riprendendolo Io, che quel=
le non erano parolè da Xpano, Ulisse
alquanto più in colera che mai soggionse,
non mi romper la testa Potta di Dio,
Puttana di Dio, allora inhoridito à qste
bestemie tutto confuso me n'andai pp i fatti
miei

Interog.s de pntibus ludo blasphemijs &c.

R. Oltre i sud.i, che giucauano vi era anco
Tizio da Monte Santo di cognome di Fran=
gispana, il qle discorreua meco, e li attorno
v'erano altri, mà non mi riccordo.

In=

Interog.s de fama prefati Vlissij Castaneę, et presertim in hac materia.

R. Sò, che il sud.o Castagna è un giocatore, mà non sò precisam.e, che vita facci, sò, che è solito bestemiare, e sò, che l'anno passato da Mons.re li fu fatto dare trè tratti di corda, non sò, se per che avesse rubbato, ò per altro.

Interog.s Quare non denuntiavit prefatas blasphemias, cum contra non revelantes in termino duodecim dierum blasphemos, et alios delinquentes in materia Fidei, lata sint sententia Excommunicationis latę Sententię, à qua nullus absolui potest, nisi prius deponat.

R. Io non sapevo, che ci fusse q.ta Scommunica, e per q.to non son comparso in q.to S. Tribunale à denunziare la sud.a bestemia.

Interog.s An odio vel amore, et super inimicitia, alijsq. Pentibus.

R. Quello, che io hò detto, l'hò detto per verità, ne io col d.o Vlisse Castagna hò inimicizia, ne gli porto odio, nè hò detto q.to per amor d'alc.o

et io mi confesso, e Communico ogni Pasqua;
e più volte frà l'anno.

Quibus habitis, et aceptatis in parte, et partibus et perlecto ei suo examine dimissus fuit iuratus de silentio ad tact. Sacrar. Litterar. habita prius eius subscriptione in confirmationem supradictorum.

Io Menelao Spina conf.º quanto di s.ª m.p.p.ª

Acta per me H. Not.m S. Offitij.

Auuisi

P.º Quando si chiamano li Testimonj all'esame sempre si deue lor fare la p.ma interrogazione, così pure si deue fare la 4.ª, nella q.le trà i delitti, che vengono interrogati c.e s.ª, sij numerato quello del q.le si và cercando; e però vero che la 4.ª interrogazione si suole ordinariam.te porre doppo la p.ma, mà alle volte come nel sud.º esame riesce meglio, se si pone più sotto, et auanti d'essa si premettono la 2.ª, e 3.ª interrogaz.e

La 2.ª per che trattandosi d'un delitto di due anni

ni fà, bisogna p.ma vedere, se Menelao allor
ra si trouaua à Fermo, perche se dice di sì,
già è aperta la strada di venire al delit=
to, mà se dicesse di nò, non si potrà conclu=
dere cosa di buono.

Si premette anco la 5.a interrogaz.e, cioè se
conosca Vlisse Castagna, perche dicendosi di
sì, quando si viene ad interogarlo del de=
litto del Castagna con la ricordanza del
Nome, facilm.e si ricorda anche del delitto,
che si và cercando; se poi dicesse di nò, tan
to s'anderà interrogando del delitto nella
maniera, che si vedrà più abasso.

2.° La 5.a interrog.e si pone per il giuoco delle car=
te solitario, cioè spogliato delle circostan
ze del Luogo, e del tpo, e poi si viene al
Luogo in commune, che è la Città di Fermo,
come nella 6.a interrog.ne

Doppo si viene ad interrogare del tpo in Com
mune insieme con il Luogo pure in Com=
mune; come nella 7.a interrogaz.e.

Poi si discende ad interrogar del tpo in

part.^le^, come avanti le feste di Natale, e del Luogo in partic.^le^, che sono i gradini di S. Rocco, come nell' 8.^a^ interrogaz.^e^

Doppo si discende alle Persone, che giuocavano senza nominare alc.^o^ in part.^le^, come nella 9.^a^

Poi si viene alle bestemie in genere, interrogando insieme del Luogo, e t(em)po preciso, e dell' occ(asi)one del giuoco come nella X.^a^ interrogaz.^e^

Poi si viene alle bestemie in part.^le^ sempre però accompagnate del Luogo, e t(em)po preciso, e dell' occ(asi)one del giuoco, come nella X.^a^ interrogaz.^e^

Poi si viene alle bestemie in part.^le^ sempre però accompagnate dal Luogo, t(em)po, et occ(asi)one, come nell' XI.^o^

3.^o^ Le trè ult.^e^ interrogazioni si fanno tutte della fama, p(er)che la fama giova assai, ò in favor del Fisco, se è cattiva, ò del Reo, se è buona.

Della tardanza pure d'aver denunziato,

per=

perche così s'auisa, che un'altra volta sia lecito à fare il debito suo.

Dell'Inimicizia, perche se questa vi fosse, un gran punto sarebbe per il Reo come in suo fauore?

Esame del 2.do Testimonio.

Die 28. Julij 1658.

Vocatus personaliter comparuit coram quo, et ubi s.a, in meiq. &

Baldus filius Orlandi Sparaglia, de Firmo, etatis Annorum 25. exercens mercaturam degens propè Ecclesiam S. Martini, cui delato Iuram.to veritatis dicende, quod prestitit tact. Sacr. Litter. fuit per D.

Interog.s An sciat, vel imaginetur causam sue vocationis, et presentis examinis

R. Pre no, che non sò, ne m'immagino, perche m'abbi chiamato, et ora mi voglia esaminare.

Interog.s An cognoscat aliquem Hereticum, Sortilegum, Poligramum, Blasphemum, vel quomodolibet de Eresi suspectum.

R. S.re nò, che non conosco alc.a di q.te Persone.

Interrog.s, an I. C. sit solitus Ludere, et quat.s quibus Ludis, quo tempore, cum q.bus personis, et ubi.

R. Io soglio giuocare alla palla sino da fanciul- lo in diversi portici della Città; con diversi miei compagni, alcuni morti, et altri vivi; come Bastiano, e Greg.o, e da quattro Anni in quà soglio giuocare alle carte, et i giuo- chi sono alla Bassetta, e Trionfetto: i miei Compagni sono per lo più Ulisse Castagna, Badello Sparaglia, ò qualche altro, che ora non mi sovviene, et hò giuocato con essi Loro or sotto il portico della Piazza, or sotto il Palazzo de SS.ri, ora in altri Luoghi.

Interrog.s, an cum prefatis Luserit aleis à duo- bus annis circiter.

R. S.re sì, che hò giuocato da due anni in quà con li sud.i alle carte.

Interrog.s, an meminerit d.o temp.e cum prefa- tis Lusisse aleis in gradu S. Rocchi in Supe- riori parte, qua itur ad Locum detto il Giro- ne.

R.

R. può essere; mà non mi ricordo bene.

Et ei dicto ut respondeat precisè, an dictis Loco, et tempore Luserit aleis cum præfatis.

R. Adesso mi ricordo, che due anni sono in c.a giuocai alle carte una volta (non mi ricordo però il tempo preciso) con Ulisse Castagna, Badello Speraglia, et un tal Veneziano, che si fà chiamare Zanne Vagnoli, che intendo si ritroui in Ciuitanuoua; e giuocassimo giusto dalli gradi di S. Rocco dalla parte di sopra, che và al Girone.

Interog.s, an dictis Loco tempore, et occasione meminerit aliquem Blasphemasse.

R. Pre nò.

Interog.s An meminerit dd. Loco, tempore, et occasione perdendi in Ludo aliquam Personam dixisse vada un Giulio, e Lo perdesse, e per q.to si Leuasse in colera, e dicesse 3, ò 4. volte = Puttana di Dio:

R. non me ne ricordo.

Interog.s An dd. Loco, tempore, et occasione perdendi in Ludo audierit blasphemari Ulissem Ca=

staneam.

R. Pre nò.

Interog.s, an dd. Loco, tempore, et occone audierit Ulissem Castaneam dixisse = Vada un Giulio, e lo perdesse, e ppq. si leuasse in colera, e dicesse tre ò quattro volte = Puttana di Dio =

R. S.r si, che mi ricordo adesso, quel, che lei m'interroga &

Interog.s, an dd. Loco, tempore, et occone fuerit reprehensus ab aliquo, che quelle non erano parole da Xpano, e d.o Ulisse più in colera, che mai, soggiunse non mi romper la testa = Potta di Dio, Potta di Dio.

R. Mi ricordo, che fù ripreso da uno, il quale staua à vedere à giuocare, mà non sò chi sia, et occorse il caso giusto, come interroga V.S., cioè &

Interog.s, de pntibus ad talem Ludum.

R. oltre noi, che giocauamo v'erano alcune altre Persone, che non mi ricordo, et in part.te vi era quello, che gridò ad Ulisse Castagna, qle non mi ricordo chi fusse.

In=

Interrog.s de fama prefati Ulissis Castanez, et pre=
sertim in materia blasphemiarum.

R. Io non hò inteso bestemiare Ulisse Castagna che
quella volta, et è fama, che bestemj, quanto
al resto lo tengo per quello, che è: sò bene, che
un anno fà gli furono dati tre tratti di corda
da M.ro, ma non sò per che causa, solo hò inteso, che
aueua rubato

Interrog.s quare non denunziauerit has blasphemias.

R. Perche non credeuo d'auer q.ta obligaz.e

Interrog.s an odio, vel amore, et s. c. a. g.

R. Recte.

Quibus habitis, et acceptatis in parte, et partibus &
dimiss.s fuit cum Iuram.o, ad tact. sacr. Litterar., et
prò confirmone supradm cum nesciret scibere,
prout dixit, apposuit signum + Crucis.

Acta sunt Exc.me H. Hot.m S. Offitij

Auuisi

Pmo non parlo più delle pme due Interrogazioni,
perche già di esse hò detto, che si fanno sempre.
La 3.a Interrogaz.e dimanda dell'occone della
bestemia, cioè del gioco, perchè se il Testimonio con=

fessa esser solito à giocare alle carte, bisogna, che anco dica da quanto tpo in quà; in quai Luoghi, è con qli Persone, è se viene à nominare il delinquente; il Giudice hà speranza di venir facilm.te al delitto senza l'interrogaz.e fatta nel precedente esame; cioè, se conosce Ulisse Castagna

2.o nella 4.a Interrogaz.e si tocca la circostanza del tpo solam.te, cioè, se hà giocato alle carte da due anni in quà, e qsto pp caminare gradatamente, e pp tenersi lontano il Giudice dell' Interrogazioni suggestiue

Nella 5.a Interrogaz.e si replica il tpo, e vi si aggionge il Luogo doue accaddè il gioco, che fù occasione della bestemia.

Hauuta dal Testimonio la Confessione del tpo, del Luogo, e dell' occone sempre si replichino come nella 5.a Interrogaz.e e l'uno, e l'altro con dimandare della bestemia, e delle Persone in genere, cioè se hà memoria nel d.o tpo, Luogo, et occone d'auer sentito alc.a Persona bestemiare.

Dop=

Doppo replicato pure il tpo, il Luogo, L'occone, e la Persona in genere tacendo il nome d'Vlisse Castagna, si viene al delitto, cioè alle parole preci=se p sfuggire L'interrogatorio suggestiuo, e finalm.e si viene ad interrogare d'Vlisse Ca=stagna, e del delitto indiuiduo, come nella 9.a, e X.a Interrogaz.e

Che da gl'altri Testimonj s'hà, che fù ri=preso, et alla riprensione più che mai si pose à bestemiare, si deue anco di q.o interrogare p.a della bestemia in genere come nell'XI.a Interrogaz.e p sfuggir la suggestiua, e poi della bestemia in specie, come nella duodec.a Interrog.e

3.o Quando il Testimonio risponde, può essere, mà non me lo ricordo, come nella risposta alla 5.a Interrog.e, e si sospetta, che dica così p celare la verità, gli si deue soggiongere, come nella 6.a Interrog.e Et ei dicto &

4.o Quando s'esamina un Testimonio (e lo stesso diremo à suo Luogo del Reo) p sapere qualche delitto in specie, e se sia fatto da qualche

Persona part.re come che Vlisse il q.le era una
Persona part.re hà detto Puttana di Dio con le
parole dette di sopra, ò il delitto, che si cerca
è semipienam.te prouato auuanti di q.i Testim.i;
cioè ò per il detto d'un Testim.o, che non abbi ec=
cezione, ò pure per la fama di quel tale che abbi
commesso il delitto, adiuntiui altri adminicoli;
ò pure non è prouato semipienam.te

Se è prouato semipienam.te, si può descendere ad
interrogare, se quel tale, che è preteso Reo
hà commesso il tal delitto; se per esempio Vlis
se Castagna nel tal Luogo, tpo, et occone hà
detto: Puttana di Dio; se poi il delitto non è
prouato semipienam.te, cioè se il delitto fusse
deposto da qualche sola Donna, ò per fama
senz'altro adminicolo, all'hora non si può
interrogare della Persona, ò del delitto in
indiuiduo, mà sè si vuol nominare la Per=
sona si stia nel delitto in gnre è sè si
vuol interrogar del delitto in indiuiduo, si
taccia la Persona

Per esempio, se non fusse semiplenam.te

pro=

prouato, che Vlisse Castagna due anni sono alla
scala di S. Rocco auesse detto = Puttana di Dio
non si può interrogare il Testim.° contro Vlis=
se Castagna, et insieme del delitto in indiui=
duo, e se vuole inerrogare d.° Vlisse Castagna
non vengli à domandare se hà detto = Putta=
na di Dio, mà in q.° caso ò deue tacere il
nome d'Vlisse Castagna, et insieme del delit=
to in indiuiduo; ò se vuol interrogare d.° Vlis=
se Castagna non vengli à dimandare se hà
detto: Puttana di Dio, mà dica se hà bestemiato.
Nel p.mo caso si deuono fare le p.me 8. Interog.ni,
et in 3.a persona senza nominare Vlisse Casta=
gna: nel secondo caso si deuono fare le p.me
9. Interrogaz.ni, e farne un altra in questa
maniera.
An d.o Loco, tempore, et occone audierit Vlissem
Castaneam blasphemasse, et reprehensum ab
aliquo, che quelle non erano parole da X.pano,
Vlisse Castagna aggiungesse alle p.me altre
bestemie anche di diuersa sorte.
Se nega, si può dire, et monitus ad fatendam

veritatem; q.a si pp tractum temporis & si può poi interrogare de fama, et de pntibus.

Esame del 3.o Testimonio
Die 20 Julij 1658.

Vocatus personatr comparuit coram quo, et ubi s.a, in meiq. & Ioannes, alias Zanne filius q. Napoli de Venetijs ætatis Annor. 25. inseruiens Dño Comiti H. in Terra Ciuitatis nouæ, ubi modò moratur, cui delato Iuram.to veritatis dicendæ, qd. prestitit actis sacr. Litter. fuit pp D.

Interrog.s An sciat, vel imag.t & ut s.a

R. s.t no & ut s.a

Interrog.s An cognoscat aliquem Ereticum, sortilegum, poligamum, blasphemum, vel quo&

R. come sopra

Interrog.s, An unquam fuerit Firmi, et quat.s à quo tempore an solus, vel associatus, et cum quibus &

R. Dà due anni in quà sarò andato à Fermo dà 5. ò 6. volte, due ò trè volte solo, ed altre volte in compag.a del mio Prone, e ci fermauamo ora

trè

trè, ora quattro, et alle volte anco otto g.ni, e quan=
do ero solo un g.no andavo, e l'altro tornavo à
Civitanova.

Interrog.s An quando fuerit Firmi, vel solus, vel as=
sociando D.num suum unquàm luserit aleis, et
quat. ℓ.

R.t Può essere, mà io p ora non me ne ricordo.

Et ei dicto, ut melius cogitet, an unquàm luse=
rit aleis, et respondeat precisè cum interrog.s

R.t Mi ricordo ora d'aver giocato una volta quando
ero à Fermo appresso la porta di Campo Lucio, e
saranno 6. mesi, et un'altra volta sotto il Por=
tico di S. Rocco, e sarà un mese inc.a, ma non
mi ricordo con qli Persone, e se le vedessi le
conoscerei, mà non sò nè il Luogo, nomè, ne Co=
gnome, credo però, che siano del Porto di Fermo.

Interrog.s An unquàm luserit aleis ad gradus S. Rocchi
in parte superiori, et quat. ℓ cui ludo alearum,
cum quibus Personis, et quibus presentibus.

R.t Saranno due anni inc.a, che io giocai una volta
sù le scale di S. Rocco nella parte superiore,
che và al Girone, e quelli, che giocavano meco

erano Badello Sparaglia, et Ulisse Castagna
ambidue Fermani, et il gioco à cui giocauano
era la bassetta. Vi erano alcuni, che ci ve=
deuano giocare, e stauano fuori del gioco
ma io non li conosco.

Interrog.s An dictis loco, tempore, et occone audie=
rit aliquem blasphemantem.

R.t S.e nò

Interrog.s, an dictis loco tempore, et occone audie=
rit aliquam Personam cum ijs qui ludebant
dicere = Vada un Giulio, e lo perdesse, per lo che
si leuasse in colera, e dicesse trè, ò quat=
tro volte = Puttana di Dio =

R.t S.e nò

Interrog.s An dictis loco tempore, et occasione ali=
qua Persona dixerit trè ò qattro volte = Putta
na di Dio, et reprehensa ab aliquo, che quelle
non erano parole da Xpano illa Persona
maiori ira percita respondit, non mi rom=
per la testa = Potta di Dio = Puttana di Dio

R.t S.e nò

Interrog.s, an dictis loco tempore, et occone audierit
Ulis=

Vlissem Castaneam dicentem = Vada un giulio,
e lo perdesse, e perciò si levasse in colera; e dicesse
trè, ò quattro volte Puttana di Dio, e ripreso da
una Persona, che stava prete al gioco più in co=
lera che mai rispondesse non mi romper la testa =
Potta di Dio = Puttana di Dio.

R. Sig.re nò

Et ei dicto constare in Processu dd. loco tempo=
re, et occasione Vlissem Castaneam blasphemasse,
et reprehensum respondisse ut s.a quæ omnia
fuerunt ei replicata de verbo ad verbum, I. C.
fuisse præsentem, ac bene audivisse blasphemias,
de quibus interrogatus fuit quare caveat à
mendacio, et dicat veritatem.

R. Se consta nel Processo, che Vlisse Castagna etc.
io dico, che non ne sò niente.

Tunc ad I. C. excitandam memoriam, et convin=
cendum etc. de Mand.o D. Vicarij fuerunt per
me Not.m infrum eid. lecta dicta Testium
locis opportunis, tacitis nominibus, et cognibus
eorum dd. etc. quibus per I. C. etbene auditis, et
intellectis p.t asseruit ad opportunam D. Interrog.m

R. Dicano i Testimonj quello, che vogliono, che io non hò inteso niente.

Et monitus ad exonerandam propriam Conscientiam si celat veritatem, iam incidit in excomunicationem, à qua nequit ab aliquo absolui, nisi, prius denuò se presentet in S. Tribli ad fatendam veritatem.

R. Io non posso dir altro, perche q.ta è la verità.

Et subiungente D. I. C. non presumi falsum fuisse veritatem; q.a Testes deponentes oppstum sunt plures, et quidem iurati, de quibus nullum vestigium apparet voluisse denuntiare falsitatem, quare psumtio est cōa ipsum.

R. Io sò, che hò detto la verità dicchino gl'altri quello, che vogliono.

Et cum nil aliud potuerit haberi; Quibus habitis, et acceptatis in parte, et partibus Et dimissus fuit cum Iuram.to ad tact. sacr. Litter. et i precepto de se presentando toties quoties vocatus fuerit, quod preceptum acceptauit, et parere promisit, et prò confirm.one suptorz se subscripsit.

Io

Io Zanne Vagnoli confermo q.to di sopra m.o pp.a &

Acta sunt Ecc.mi H. Not.m S. O.

Auuisi

P.mo Se Zanne Vignoli auesse negato d'esser mai stato à Fermo, d'auer conosciuto Vlisse Castagna, e d'auer giocato seco alle carte doppo d'auerli contestato la Lite, e fatta l'obiez.e, che si hà nel Processo d'essere Lui stato à Fermo, e di conoscere Vlisse Castagna s'interrogherà del med.o delitto in specie con le med.e parole, che si anno in Processo, però segnando il tpo, et interrogando in 3.a Persona, cioè se sa, che alcuna Persona da due anni in quà con occ.one di giocar alle Carte abbia detto quelle bestemie, che si anno nel Processo, e poi nel fine s'amonisca di dire la verità, e quando persista si lasci andare, e si chiuda l'esame.

2.o Quando al Reo, ò Testim.o si contesta la lite con quelle parole, et ei dicto &, se nel Processo il delitto è pienam.te prouato p più Testimonj, che non abbino alcuna eccez.e, si deue dire, et ei dicto in Processu constare &, mà se

il delito è provato semipienam.te, non si può dire constare in Processu, mà bensì habetur in Processù, e q.o si deue notar bene.

3.o Quando un Testim.o nega quello, che hà confessato uno, ò più Testimonij, ancorche q.sti Testimonij non abbino alc.a eccez.ne, non si carcera, perche lo stile del S. Offizio è pigliare da Testimonij (premesse le douute monizioni) quello che dicono, e poi rimettersi alla loro conscienza; credo però, che se gli possa dire; che se tractù temporis apparebit ipsum fassum non fuisse veritatem punietur tamquam periursus, et de facto incidit in excomunicationem à qua nequit absolui &

4.o Quando il Testim.o nega quello che vien deposto da più Testimonij, che non anno eccezzione, se gli deue contestar la lite, e leggerli li detti di ciascun Testim.o nè luoghi opportuni tacciuti però li nomi secondo il costume del S. Offizio.

Decreto di Cattura.

Die 30. Julij 1658.

Ab=

Attentis indicijs militantibus contra Vlissem Castaneam denutiatum in S. Off.o, nec non attenta qualitate Personæ, cum timeret de fuga eiusd. P. Vic.s decreuit, et iussit carcerari Vlissem Castaneam, de quo &c.a; et fuit Baroncello S. B. consignatum mandatum de capiendo præfatum Vlissem Castaneam sub hac forma videlicet

De mandato Ad.m R. P. Vicarij S. Offitij in Terra H. ex commissione Rmi Prij Inq. Is Eugubij capiatur Vlisses Castanea pro Interesse S. Offitij, et captus ducatur ad secretas Carceres S. Offitij, a quibus non relaxetur donec &c. Dat. &c. in Camera nræ solitæ residentiæ hac die 25. Julij 1658. In quorum &c.

F. H. Vicarius S. Offitij

Cum sigillo

H. Not.s S. Offitij

Condotta del Reo ale Carceri

Die 30. Julij 1658.

Ductus fuit ad carceres nom.e S. Offitij præfatus

Ulisses Castanea, et consignatus H. custodi Carcerum, et anteq.m d.s Ulisses Castanea de=trùderetur in Carceribus de M.to Ad.m R. P. Vicarij prefati facta fuit p dd. executores ad p.ntiam mei Notarij infr.i visitatio Persone ipsius in vestimentis, et alijs Locis suspectis, et nil fuit inuentum spectans ad S. Off.m, et habeat solum penes se infra vid.t Vn mazzo di Carte, un fazoletto, una Corona della Mad.na tre pauli, e due quattrini, que omnia accepi conseruanda, et suo tempore restituenda ego Not.s infr.us.

Ita est H. Not.s S. Officij

Auuisi

1.° Quando non si giudicherà di metter prigione il Reo, ò pure di non farlo pigliar da Sbirri si potrà far citar in q.sta maniera.

De M.to ut s.a in citatione Testium

2.° Prima che il Reo si metta prigione, non solo si deue far la visita della Persona, mà anco quando è indiziato di cose superstitiose, si deue far la perquisitione della Casa del Reo,

e

e farla apparire in Processo, come si vedrà più sotto.

Pmo esame del Reo.

Die 4. Augti 1658.

Eductus de Carceribus, et personaliter constitutus coram quo, et ubi suprà, in meique &

Quidam Homo staturę ordinarię, ętatis ut ex aspectu apparet Annorum 26. circiter, capillorum coloris flaui, habens cicatricem sub oculo dextro, indutus torace, et femoralibus cinerin. coloris, caligis rubeis, et calceamentis cornutis, vulgò alla moda, cui delato iuramento veritatis dicendę, qd. prestitit manu tact. Sacr. Litter. fuit per D.

Se il Reo non volesse rispondere, ò non volesse giurare, ò si fingesse pazzo; si vedi il Carena à c. 465. à n.o 118. usqz ad num. 124.

Interrogs de nome Pre cognome Pria, ętate, exercitio, et habitatione &c.

R. Io mi chiamo Vlisse figlio del qm Vespasiano Castagna da Fermo, dell'età mia d'anni 26., e sei mesi; l'arte mia è fare il Ferraro, abito in Fermo, et ora mi trouo per certi miei seruitij in S. Giusto.

Interogs in his carceribus reperiatur, et an imagi-

Quomodo

netur causam suę Carcerationis, et p̄ntis examinis.

R. Ritrouandomi Ierisera sù le 23. ore à sedere in Piazza vicino alla Bottega di Bulletto, vennero i Sbirri mi piglioron, mi condussero auanti V.S. in sua Casa, doue parmi facessero la perquisiz.ne, e mi trouorono 8, e poi mi posero d'ord. di V.S. in prigione; nè sò perche mi sia stato fatto q.to affronto.

Interrog.s an sciat, vel ignoret, sub quo foro, uel in fortijs cuius fori detinetur carceratus.

R. essendo V.S. per quanto mi dissero li Sbirri Vic.o del S. Off.o, m'imagino di trouarmi carcerato nelle forze del med.o S. Off.o

Interrog.s an sciat, vel dici audierit contrà quas personas, et quę delicta soleat procedere S.m Off.m

R. Io hò inteso à dire, che procede contro le Streghe; e gl'Eretici, del resto non sò altro.

Et ei dicto S. Off.m non solum procedere contrà Lamias, verum etiam contrà Poligamos, sortilegos, blasphemos, et quomodolibet de Heresi suspectos, quare dicat, si cognoscat, vel quandoq. cognouerit aliquam Personam p̄tarum qualitatum.

R.

R. Sig.re nò, che non conosco alc.a Persona di q.ta sorte.

Interrog.s an à duobus Annis fuerit Firmi.

R. Sicuram.te da due Anni in quà son stato à Fermo, perche essendo Fermo mia Patria, dove hò Padre, e Madre, vi abito del continuo, se non vado qualche volta in qualche Luogo, mà ritorno la Sera à Casa.

Interrog.s an Ip.e C. sit solitus Ludere, et quat.s quo Ludo, et cum quibus personis.

R. Io soglio qualche volta giocare alle carte or con uno, or con l'altro, mà in partic.re con Badello Sparaglia mio Amico.

Interrog.s à quanto tempore incepit Ludere aleis cum Badello Sparaglia, et quibus Locis.

R. Saranno trè Anni, che mi son dato al gioco delle Carte, e cominciai col d.o Sparaglia, non perciò sempre, mà solo in tpo di festa, e giochiamo per lo più sotto il Portico della Piazza.

Interrog.s, an alibi Luserit aleis, vel cum Badello, vel cum alijs, et quat.s &.

R. Può essere, mà per ora non saprei dire.

Interrog.s An quandoque Luserit cum Badello aleis, et cum alijs ad Gradus S. Rocchi.

R. Io non mi ricordo.

Interrog.s An à duobus Annis elapsis quandoq. I. C. luserit aleis ad gradus S. Rocchi in parte sup.re qua itur ad Ecclesiam Cathedralem cum Badel lo p.to, et quodam Veneto nuncupat. Zanne Vagnoli.

R. S.r si, che mi riccordo due anni sono d'auer giocato con Badello Sparaglia, e con un tal Zanne Veneziano alle carte alle Scale di S. Rocco dalla parte di sopra, che si porta al Girone.

Interrog.s An dd. loco, tempore, et occone Ludi meminerit aliquem, vel aliquas Personas, ultrà præfatum Badellum, et Ioannem Venetum fuisse p.ntes tanquam spectatores.

R. Vi erano due altre Persone vedendo giocare mà non sò chi fussero.

Interrog.s An dd. loco tempore, et occone perdendi in Ludo, et p.ntibus supranominatis meminerit aliquem ex dictis Personis blasphemasse.

R. S.r nò.

Interrog.s An dd. loco tempore, et occone audiverit aliquam ex dd. Personis dixisse, vada un giulio, e lo perdesse, qua propter ira percitam blasphemasse.

R.

R. S.r nò.

Interrog.s, an dd. loco tempore, et occone audiverit aliquam ex dd. Personis dixisse, vada un giulio, e lo perdesse; qua propter blasphemasse, dicendo ter, uel quatter = Puttana di Dio.

R. S.r nò.

Interrog.s, an dd. loco tempore, et occone aliqua persona dixerit & Puttana di Dio, et d.m Personam reprehensam ab aliquo ma= gis, et magis ira percitam respondisse, non mi rompere la testa = Potta di Dio, Puttana di Dio.

R. S.r nò.

Interrog.s An I. C. dd. loco tempore, et occone blas= phemaverit dicendo & reprehensus respondit &

R. S.r nò.

Et ei dicto, ut recedat à mendatijs, et fateatur veritatem.

R. Non sarà mai vero, che io abbia detto q.e be= stemie così essecrande, hò ben detto nel sud.o Luogo, tpo, et occone due volte Sangue di Dio, mà non quel che lei mi dice.

Et monitus ad fatendam veritatem; et ad exone= randam propriam conscientiam &

R. Io la verità l'hò detta, ne posso dir d'auantaggio.

Et cum non esset dispositus ad fatendam veritatem pro:is habitis, et acceptatis in parte, et partibus &c dimissum fuit examen animo &c

quodque examen ei perlectum approbauit, se subscripsit remissusque fuit ad suum locum.

Io Vlisse Castagna confermo quanto di sopra m.o pp.a

Acta per me H. Not.rum S. Officij

2.o esame

Die 18. Augusti 1658 —

Eductus de carceribus, et personaliter constitutus coram quo, et ubi suprà, in meique &c

Vlisses Castaneà de quo suprà cui delato iuram. veritatis dicendæ, quod præstitit manu tact. Sacr. Litter fuit per D.

Interrog.s an sibi occurrat aliquid dicendum circà suam Causam ultrà ea, quæ in superiori fassus est, et quatenus &c

R. S.r nò.

Interrog.s an dd. loco tempore, et occone perdendi

in

in ludo alearum pntibus suptis ultrà blasphe=
miam = Sangue di Dio dixerit aliquam aliam
blasphemiam contrà puritatem Dei.

R. S.re no

Interrog.s an dd. loco tempore, et occone pntibus
suptis J. C. blasphemauerit dicendo &c. ut supra
sup.

R. S.re no.

Et ei dicto constare in Processu ipsum constitutus
dd. loco tempore, et occone &c. dixisse &c.

R. Se nel Processo si hà qsto, dico esser tutta
falsità, e non sarà mai vero.

Tunc ad disponendum J. C. ad fatendam verita=
tem, et conuincendum de mendacio de man
dato D. fuerunt eid. ꝑ me C. lecta dicta
Testium suppressis supprimendis iuxta sti=
lum S. Officij, quibus ꝑ ipsum bene audi=
tis, et intellectis p.t asseruit fuit ꝑ D.

Int.s Quid modo dicat ad tam claras depones.

R. Io hò inteso molto bene quello, che ora mi è
stato letto, cioè che io &c., e qsl. lo depon=
gono varij Testimonj &c. e dico, che qsti

Testimonj sono una mazza di falsarj, ò miei
nemici.

Et ei dicto, ut nominet inimicos, si quos habet,
et adducat causam inimicitię.

R. Quando sarà tpo d'addurre i miei nemi=
ci, gl'addurrò, e dirò anche la causa dell'
inemicizia.

Et subiungente D. cum inimici non addu=
cantur ab ipso C. et Testes qui deposuerunt
ut s.a esse Testes iuratos, atq. hoc fecisse
prò exoneratione proprię conscię, et ne
inciderent in excomunicōnem; procul du=
bio credetur eos veritatem fassos fuisse.

R. Se loro sono giurati, son giurato anch'io,
e quello che an detto, è tutto p. malizia.

Et replicante D. cum J.C. fassus fuerit
circumstas loci, temporis, et duobus annis
proximè elapsis se lusisse ad gradu S. Roc=
chi et cum Badello sparaglia, et Joē Veneto,
et Testes deponant J.C. tali tempore et
dicto loco, dum luderent, blasphemasse et
et reprensum et videtur non posse negare,

qd.

q^d. taliter blasphemauerit, et si negat, apparet,
q^d. nollit veritatem fateri.

R^t.

Et monitus ad veritatem dicendam, et ad exone=
randam propria Consciam, q^{a} non videtur vero=
simile Testes cum Iuram^{to}. affirmasse se audi=
uisse d. C. blasphemantem ut s.^{ta}, nisi verè
audiuissent, alioquin diutius in carcerem deti=
nebitur in longum protraheret expeditio suæ
Causæ, et acrius puniretur, si fuerit iudicatus
conuictus per Testes, quam si ipsemet verita=
tem delicti penitens contra se ipsum fateretur.

R^t.

Quibus habitis, et acceptatis in p.^o, et p.^{bus} d.^m
fuit examen animo tn q^d. examen d. C.
plectum approbauit, et pro confirmond. præd.^{rum}
se subscripsit, et remissus fuit ad suum
locum.

Io Vlisse Castagna confermo q^{to} di s.^a m.^o pp.^a

Acta per me H. Not.^m S. O.

Si deue auertire, che sebbene un solo Testim.o accusasse il Reo d'auerlo sentito à dire certa bestemia particolare, e non vi fussero contesti del Luogo tpo, et occone, tutta volta se da altri Testij singolari sarà accusato di auer proferita la med.a bestemia in altri tpi, e Luoghi, se gli può in Persona prop.a contestare il delitto.

3.o Esame

Die 20. Augusti 1658.

Eductus de Carceribus, et personaliter constitutus coram quo, et ubi suprà, in meique &

Vlisses Castanea de quo supra; cui delato iuram.to veritatis dicendæ, qd. prestitit tact. Sacr. Litter. fuit p. D.

Interrog.s An sibi occurrat aliquid dicendum ex se circà suam Causam ultrà id, qd. in superioribus dixerit, et quæ &

R.d.t nò.

Interrog.s, an melius cogitauerit super Conscientiam suam, et se deposuerit fateri veritatem circa ea de quibus in alijs

exa=

examinibus fuit interrogatus.
R. Hò pensato bene, e non hò che soggiongere.
Et ei dicto, qd. ex ijs, quæ habentur in processu ap=
paret minimè falsum fuisse veritatem; in
Processu n. habetr sic, at sic &.
R. S'abbi nel Processo quel che si vuole, che io
hò detto la verità.
Et monitus ad dicendam veritatem &
R. &
Quibus habitis, et acceptatis in parte, et partibus
fauorabilibus & dimissum fuit examen animo
&c, et habita eius subscriptione in confir=
mationem suptorum dimissus fuit.
Io Vlisse Castagna confermo quanto di sopra
mano ppa
Acta sunt H. Hor. m S. O.
Auuisi per il pmo esame.
La pma volta, che si esamina il Reo si suol comin=
ciare l'esame con quella parola = eductus de
Carceribus quidam Homo staturæ &, e tanto
magiorm.te, quando la Persona non si conosce,
e lo stesso si deue fare, quando comparisce

qualcheduno, che dimanda d'esser giudizialm.te
udito, e non si sà chi egli sia.

Così pure nell'una come nell'altra occorrenza
si deue fare la p.ma Interrog.e, che comincia
Int.s de nome

La 2.da pure Interrog.e si deue lasciare nel p.mo
Constituto, e se al Reo li sarà stato trouato
qualche cosa spettante al S. Off.o, adesso
è il t.po di farli dire cosa li fù trouato, e se
la vedesse la riconoscerebbe, e la forma si
ponerà in altra occasione.

2.o Auuiso

La 3.a, 4.a, e 5.a Interrog.e si fanno à quelle Persone,
che non sanno p. ord.e di chi sono state carcerate,
et anno poca prattica del S. Off.o come p. esser
Oltramontane, ò del Regno, ò pure p. essere
qualche Persona idiota; mà quando si suppo=
ne, che sappino d'essere nel S. Off.o, et abbino
qualche cogniz.e contro qli Persone proceda
il S. Off.o, si lascia 3. 4. 5. Interrog.e, e si se=
guita an cognoscat aliquem Hereticum &c.

3.o Auuiso.

Non

Non si può stringere alcun Reo à confessare il Delitto commesso nel tal tpo, in quel tale Luogo, se dalla sua bocca pma non si hà, che in quel tpo del delitto egli si trouaua in quel Luogo, e però cagioneuolmte Vlisse Castagna è stato interrogato nella 6.a dimanda, se due anni sono si trouaua in Fermo nel tpo, e Luogo delle Bestemie.

Hauuto il tpo del delitto, e la sua dimora nel Luogo conuiene dimandargli del gioco, e delle Persone in genere, come nella 7.a, acciò da se medo venga à specificarle, il che hà fatto nella risposta; e perche non basta la specificazione del gioco, e della Persona, mà anco è necesso inuestigare il tpo, e il Luogo preciso di ciò si domanda nel 8.o Interrogtio

E perche non hà nominato se non un Luogo preciso, cioè sotto un Portico di Piazza, si domanda se hà giocato altroue con Badello, et altri pma di venire alli gradi di S. Rocco, come nella 9.a

E perche non lo dice lui, si dimanda del tpo in genere, e del Luogo del delitto in specie come nella 7.a

Et se dice non ricordarsi; acciò abbia tutti i motiui da ricordarsi, si specifica il tempo, il Luogo, le Persone; che giocauano, et il grado med.°, come nell X.°

Confessato q.to, et se vi sono altri Testimonj oltre i nominati da Lui, et contestargli s'interroga, se altre Persone erano pnti con tutte le circostanze specificate come nella 12.a

Doppo più stringendo l'esame si viene alla bestemia in genere come nella 13.a

Poi alla bestemia in genere, et all'occone della bestemia nella 13.a, succede la bestemia in specie posta in 3.a Persona, come nel 14.°
et vedere se vuol dire da se.

Doppo si viene alla reprensione della bestemia (però in 3.a Persona), come nella 15.a

Finalm.te si viene ad interrogare il Reo, se lui hà fatto il delitto nelle circostanze, come nella 16.a e se li fanno poi quelle amonizioni

Auuisi et 2.° esame.

P.mo, quando il Reo nel 2.° esame si constituisce

se

se gli deue fare q.ta Interrog.e = An sibi occurrat aliquid dicendum circà suam causã ultrà ea, quę in superiori examine fassus est, & s'aggionge ultra ea & pche se assolutam.te s'interrogasse = An sibi occurrat aliquid dicendum ex se circa suam Causam = potrebbe rivocare la sua Confessione, e dire, mi occorre dire, che errai quando di sopra dissi, che hò detto la tal bestemia, e q.sta Interrog.e si deue sempre nel principio di ciaschedun' esame replicare.

2.º Quando il Reo haurà più volte negato d'auer fatto il delitto, che gli viene opposto, e nel Processo si aurà pp detto di più Testimonj, ch'egli è deliquente, se gli contestarà la Lite, come nel n.º 4.

Auuertendo però, che se li Testimonij esaminati pp il Fisco sono più, che non anno eccezzione, e d'auantaggio sono contesti; si dourà dire. Et ei dicto constare in Processu &, mà se i Testimonj sono più mà singolari, e che abbino qualche eccez.e, e pp certo non faccino

piena proua, ~~...~~ si può dire haberi in Processu

& se il Reo stà saldo nella negatiua; adesso è il tpō di Leggerli il detto de Testimonj come nel mon.tio S. però senza specificar li nomi, et in modo, che non s'accorga il Reo chi siano li Testimonj, e p euitar tutto q. molte volte si Leggono in 3.a Persona u.g. come ritrouandosi H. alle Scale di S. Rocco & supponendo, che q. che parla sia Badello spa-raglia

3.o Il Giudice deue auer ogni riguardo d'interro-gar il Reo se hà inimici; e q. si deue far nel principio auanti, che si aueda de Tes-timonj esaminati contro di lui, e mentre li nominase gli faccia spiegare qli sono, e della causa dell'Inimicizia di più se è capitale ò nò, s'è fresca ò antica s'è seguita la reconciliaz.e, e quando, e se non è seguita, e q. p vedere se nei Testimonj v'è qual-che calunnia.

Auuisi p il 3.o Esame

1.o Doppo che il Reo sarà nelle Carceri non si

pas=

passi più di trè g.ni senza constituirlo, e den=
tro à diece g.ni della cattura s'hà dà consti=
tuire trè volte almeno, e q.to sin che la
mem.a del Reo è fresca, e però vero, che q.to
non deue esser regola infallibile, perche, se
al prudente Giudice parerà p. giuste
rag.ni differire di costituirlo, lo potrà fare;
e quanto al Reo si lascia la libertà al Giu=
dice, il q.le tante volte l'esaminarà quan=
te giudicarà espediente, se più volte nega,
più volte l'esamini; e q.te volte non siano
meno di trè.

Quando poi non vi è più vestigio di speranza
di poter auer altro, si venga alla spediz.ne
della causa.

2.o Sempre il Notaro deue stendere tutte l'In=
terrogazioni auanti, che si troua la rispo=
sta, ma q.to lo deue fare sopra tutto, quando
si esaminano li Rei, le risposte poi de
q.li si anno da scriuere con ogni diligenza,
esatezza, è fedeltà.

Oblazione di ripettere i Testimonj

Die 21. Augusti 1678.

Eductus de carceribus, et personaliter constitutus coram quo, et ubi suprà, in meique &c.

Ulisses Castanea, de quo suprà, et fuit per prefatum D. Vic.m ei dictum, an vellit repeti Testes suos ab eo negatis aduersus ipsum in pnti Causa examinatos, q.a dabunt sibi articuli prò formandis Interrogatorijs, et eti facultas alloquendi D. Ad.m Reorum S. Offitij an verò illos vellit habère prò ritè, et recte examinatis, et repetitis legitimè

Benche il Reo sij in omnibus confesso sempre se gli deue essibire la Repetitione de Testimonj. Albizi a 224. n.o 25. per toti.

Quibus per d. benè auditis, et intellectis p.t asseruit.

Io non sò, che cosa voglia dire questa repetit.e de Testimonj, ne sò come si facci; parlerei volontieri con il Sig.r Auuocato de Rei, e poi risoluerò quel che hò da fare, et d. prò huoi confirmone se subscripsit, et remissus fuit ad suum Locum.

Io Ulisse Castagna confermo quanto di s.a m.o pp.a

Irà

Ità est H. Not.s S. Offitij.

Parlata del Reo con l'Auocato de Rei.

Die 26. Augusti 1658—

Eductus de carceribus Vlisses Castanea de quo supra, fuit ei data facultas alloquendi, et de facto locutus fuit cum D. Adv.to Reorum S. Offitij in Loco examinum circa repetitionem Testium ipsi oblatam in precedenti constituto.

Ità est H. Not.s S. Offitij

Risoluz.e del Reo circa la Repetit.e

Eadem Die

Eductus de carceribus, et personalr constitutus coram quo, et ubi s.a, in meique &

Vlisses Castanea de quo supra & fuit p D.

Int.s Cum S. C. allocutus fuerit D. Adv.m Reorum circa repetitionenem Testium ei oblatam, dicat, et resoluat modò, quid circa ipsam intendit facere.

R. Io dico, e risoluo doppo auer parlato al S.r Auocato di voler omninam.te, che si ripetino i Testi essaminati contro di me sopra gl' Interrogatorij, che formarà il S.r Auocato,

che à nome mio saranno dallo stesso essibiti;
et pro confirmone se subscripsit, et remissus
fuit ad suum locum.

Io Vlisse Castagna

Ità est H. Hot.o S. Offitij.

Die 27. Augusti 1658.

In Causa Vlissis Castaneę decretum fuit, ut
repeterent Testes, et D. Procurator Fisca=
lis exhibeat articulos prò formandis Interrogatorijs
in registris S. Offitij.

Ità est H. Hot.s S. Offitij.

Esibitione degl' Articoli
del Pror Fiscale.

Articulos infros dat, facit, et exhibet, atquè produ=
cit D. H. Prr Fiscalis S.e Inqs.nis Firmi in Cau=
sa quam habet contrà, et ad.o Vlisses Casta=
neam carceratum in Carceribus S.e Inqs.nis exad.so
pntem, quos ad probandum recipi, et admitti
petit in Ciuitate, et extrà iuxtà stylum
S. O., et suprà illis infros Testes diligenter
examinari instat ad superfluam tamen pro=
bationem nullatenus se adstringens, de quo

solenniter, et expresse protestat omni me-
liori modo &

Ex quibus sic repetitis clarissime constare debet
de bono Iure Fisci et malo Iure d.i Ulissis Casta-
nee, et quat.s plene non constaret, D.nus Fisca-
lis prefatus ponit, et probare vult, et intendit

P.mo Qualm.e La verità fu, et è Ulisse Castagna
giocando due anni sono alle carte nelle scale
di S. Rocco di Fermo dalla parte di sopra,
per cui si và al Girone con diverse Persone, perche
perse un giulio disse in colera trè, ò quattro vol-
te = Puttana di Dio, et sic fuit, et est verum &
prout Testes &

2.o Qualm.e La verità fu, et è, che Ulisse Castagna
nel Luogo, t.po, et occ.ne di sopra espreso, che
quelle non erano parole da X.pano, più in
colera; che mai rispose non mi romper la
testa, Potta di Dio, Puttana di Dio, et sic fuit,
et est verum (et alias &) p.t Testes &

3.o Qualm.e La verità fu, et è, che il med.o Ulis-
se Castagna è di cattiva fama in q.to genere
di bestemiare.

4.º Qualm.te la verità fù, et è, che allo stesso Ulis-
se Castagna, p aver rubbato un non sò, che, da
M.ro li furono fatti dare trè tratti di corda
dell'anno passato, et sic fuit, et est verox.

5.º Qualm.te la verità fù, et è, che tutte, singole,
e sud.e cose furono, e sono vere, publiche,
notorie, e manifeste, come i Testimonj
informati specificaranno.

Hos autem x salvo Iure x non se adstringens x
protestans x oi meli modo x

Die 28 Aug.ti 1658.

Exhibita fuit in S. Officio Firmi p D. H.
Prorem Fiscalem S. Offij schedula Arti-
culorum ad.s dictum Ulissem Castaneam, carceratum,
et p me Not.m de mto x recepta est, et
in actis reposita x

Ita est H. Not.s S. Offij

Consegna della copia degl'Articoli del
Fisco all'Avocato de Rei pnte esso Reo.

Die 30. Augusti 1658.

Copia precedentium Articulorum Fisci tradita
fuit

fuit p.to D. R. Ad.to, seu Pror.i pref.i Ulis-
sij Castanei carcerati, ipso Reo p.nte, ubi s.a,
et ad eff.m formandi interr.ia

Ità est R. Hos. S. O.

Consegna dell'Interrogatorj dalla p.te del
Auocato de Rei.

Interr.ia infra dat, facit, et exhibet R. S.r
Ing.rij Firmi carceratorum Ad.ti, et id noe
Ulissij Castanei carcerati, ~~et corr.~~ +, p.ntes Te-
stes in pmis, et ante oia, idest antequam
sup. articulis pro parte Proris Fiscalis
S. Off.ij examinent.r seu repetant.r, diligen=
ter interrogari, et examinari petit, alias
protestet.r expressè de nullitate depoñis
eorundem. oi me.ri modo

+ super quibus et eorum singulis

1.o Moneat.r in pmis quilibet Testis de ve=
ritate fideliter dicenda, nihilo addito vel
diminuto, et nihilo asserto pro certo, qd.
penes se sit dubium, vel è contra cum ma=
ximè agat.r de salute animæ, et preiud.o
Ptij, ultra pœnas falsarijs, et periuris impositas,

2.° Quilibet Testis interrogetur, et moneatur de importantia, et obligat.e Iuram.ti, ac penis spiritualibus, et temporalibus, et periurij, et presertim; q.d qui in totum vel in partem deposuerit, vel aliquo modo alterauerit veritatem contra aliquem tenetur suum dictum reuocare, et pure, et ingenuè dicere veritatem, aliter damnabit animam suam in eternum, et poterit puniri in hac vita med.te Iustia temporali.

3.° Interr.r de eius nõe, cognõe, Patre, Patria, et exercitio, et q.do vlt.a vice confessus fuerit Sacramentaliter, et SS.mæ Eucaristiæ Sacrum sumpserit, ubi, à quo seu qbus, et qbus pntibus.

4.° Interr.r, an unq.m fuerit carceratus, inquisitus, vel Processatus de aliquo delicto, et an condemnnonem seu absolonem reportauerit.

5.° Interr.r, an cognoscat Vlissem Castaneam, et quat.s à quanto temp.e citra, ubi, et qua

occonē cognoscat, vel cognouerit Vlissem Ca-
staneam; et an diù cum ipso familiarit. tra-
ctauerit.

6.° Interr., an ab ipso Vlisse Castanea, vel eius
occonē, vel causa habuerit unquam aliquam
Causam odij vel maleuolentię in illum,
vel inuicem contentionem; seù verba
iniuriosa.

7.° Interr., an unquam fuerit examinatus in
Curia S. O., et quat.s affirmatiuè, dicat
de quo tempore, in quo Loco, et Loco Loci quo-
tias, et contrà quem, seu fau. cuius fuerit
examinatus, et recenseat totum examen;
et oīa quę deposuit, et an dtè examen fuerit
aliquo modo instructus, seù impulsus ab
aliquo, et quat.s à quo, in quo Loco, qbus pntibus,
et qbus verbis fuerit instructus.

8. Interr. an dd. examinibus certus sit, an verò
dubitet semp dixisse puram veritatem.

9.° Interr. an duobus annis elapsis occonē Ludi
aleaę ad gradus S. Rocchi Firmi in parte sup.ri,
quo itr. ad Ecćliam Catt.lem audierit Vlissem

Castaneam blasphemare si negatiuè non plus ultrà; si affirmatiuè dicat quibus pntibus, et narret verba precisa, et dicat causam &c.

X.º Interr. si quandoque Vlisses Castanea fuerit reprehensus ab aliquo blasphemijs, et presertim dd. loco tempore, et occone; si negatiuè non plus ultrà; si affirmatiuè dicat à quo fuerit reprehensus, et qbus pntibus, et ob quas blasphemias, et quid ipse Vlisses Castanea responderit ad reprehensionem, et dicat causam &c.

XI.º Interr. An Vlisses prefatus sit bone, vel male fame, et explicet quid sit fama, et quid sit fama bona; vel mala in quo genere sit bone vel male fame, et de omnibus adducat

XII.º Interr. an audierit fuisse ipsi Vlissi Castanee quandoquè datos tres ictes funis, si negatiuè nil amplius, si affirmatiuè dicat ubi in quo Tribli; et ob quam causam, et quomodo hoc sciat.

In reliquis suppleat diligentia D. Judicis tàm in addendo, quàm minuendo pt. dixerit, et prudentia eius magis iudicauerit expedire.

Consegna delli sud.i Interr.ij nel S. Off.o

Die

Die 23. Augusti 1678.

Deposita fuit schedula Interrogatorium pro repetitione & noe Vlissis Castanez carcerati & pp D. H. ad.tam Reor S. O. dicentes, ac Instantur Testes interrogari requirentem in omnibus respue pt in eis.

Qui prefatus D. Vicarius pta admisit, et in quantum & paratum se offerens ad ea, que Iuris sunt &

Ita est H. Not. S. O.

Auuisi

Pmo circa il pmo punto.

Quando l'Auocato de Rei dimandato dal Carcerato non è Auocato ordrio del S. O. mà qualche altro se gli deue dare il giuram.to d'osseruare il silentio, e di diffenderlo senza cauillazioni, e frodi; di non istruirlo à tacere la verità, di lasciare il di lui padrocinio quando trouerà esser conuinto di que delitti, de qlo è inquisito; Et se nella perquisiz.e di qst

causa auerà notizia d'alcun complice, ò colpabile, quello prima lo denunzierà al S. O., e farà ciò apparire negli atti, e nella maniera, che dice il Pegna nella sua prattica Lib. 2. cap. 25., ò il Sacro Arsenale part. 4. tit. 116.

2.° Auiso.

Circa il 3.° num.°, che il Reo, quando ricusa di far la repetiz.e de Testi, e vuol far le diffese, si deue descriuere, che non vuole, che si ripettino i Testi esaminati contro di sè: et protestatus est, et declarauit se habere eos pro ritè, et recte examinatis ac legitimè repetitis praeter mortuos, et absentes, et saluis sibi exceptionibus contra personas, et dicta Testium in defensionibus deducendis.

Non si deue mettere in questo proposito quella parola = Saluo Iure repetens, si illas voluerit repettere, perche nascerebbe un gran disordine, cioè se per le diffese

non

non s'evacuassero gl'inditj, et il Giudice voles
se venire alla Sentenza non potrebbe; perche
il Processo non si potrebbe dire Legitimato,
è compito, e così s'aurebbe à far la repetiz.e,
altrim.te si farebbe nullo il Processo. Si
veda il Pegna nel sud.o 2.o Libro cap. 24.
n.o 11. et il Pelleg. part. 4. Sec. 10 n. 25.

Non si fà la repetiz.e quando uno hà confessato.

8.o Auiso circa il 4.o num.o

Gl'Articoli contro il Reo doueranno contenere
i capi di tutte le cose part.ri, che al Reo ven=
gono opposte, se le cose sono molte, molti
saranno gl'articoli, e se poche, pochi, e si
potranno anco restringere in un solo arti=
colo più capi secondo, che sarà giudicato espe=
diente.

E questi Articoli dice il Carena nella Pra=
tica del Pegna Lib. 2. cap. 30 si ponno anco
formare di quei delitti, che non spettano al
S. O. purche il Reo nel Processo sia an=
che indiziato di questi delitti.

4.° Auiso

Non si permetterà giamai, che al Reo, ò al suo Auocato si dij la nota del nome de Testij del Fisco, che s'auranno à ripettere, mà sotto gl'articoli in vece de nomi de Testij del Numero de Testij così si farà.

A
Nomina B Testium
C
D

5.° Auiso

La copia delli Articoli del Fisco si può dare all'auuocato de Rei, ed anco non pnte, et io in Roma non mi ricordo d'auer mai veduto il Reo pnte, quando si è data la copia degl'articoli all'Auuocato de Rei

6.° Auiso

Circa gl'Interrogatorij dell'auuocato, ch'egli riceuuti, che aurà gl'articoli del Fisco contro il Reo si ponerà à considerare con ogni diligenza, e formarà agiustatam.te gl'Interrogatorij per la repetiz.e de Testij.

Se=

secondo il tenore degl'Articoli.

Si comincia La Repetiz.ne de Testimonj
con gl'Interrogatorj della parte
in qsto modo.

Juxta pmum, et secundum fuit monitus pt.
in eis & et Recte Respondit.

Juxta 3m Interr.s

R. Io mi chiamo Tizio figlio di Fran.co Fran=
gipani da monte Sto dell'età mia d'an=
ni 40. inc.a, fo il fabro, et adesso abito in
S. Giusto, mi son confessato, e communicato
l'ult.a volta qst Pentecoste pross.ta nella
Chiesa di S. Agostino dal Pre Segrestano pre=
senti diuerse Persone, che anche Loro stauā=
no pp confessarsi, e Communicarsi, mà non
mi ricordo chi fussero.

Juxta 4m Interrog.s

R. Fui una volta Carcerato nel Tribl.e di M.r
Gov.re di Fermo pp Testim.o falso, stante le
accuse d'alcuni maleuoli, pp ciò fui assoluto
come Innocente, e qs. sarà 5. anni sono, e
steti prigione due mesi in circa.

Juxtà 5.m Interrog.s

R.s Io conosco Ulisse Castagna da 4. anni in quà con occone della nostr' arte di Fabro, che esercita ancor Lui, e molte volte, ò trattato famigliarm.te seco, et in Fermo q.do sono andato colà; e nelle Fiere circonui cine, doue sogliamo andare.

Juxtà 6.m Interrogatus

R.s Per colpa d' Ulisse Castagna, e p occone di Lui non hò auuta alcuna causa d' odio, nè di maleuolenza verso di Lui, ne trà noi è stata mai discordia, ò parole ingiuriose.

Juxtà 7.m Interrog.s

R.s fui una volta esaminato nel S. O. nel Mese di Feb.o pross.o alli 8, ò 10. del d.o Mese in q.o Luogo med.o

Deinde dixit, non fui esaminato, mà comparui sponteneam.te auanti di V.S. contro Ulisse Castagna, e la deposiz.e, che io feci fù q.a = che io due anni sono ritrouandomi in Fermo p certi miei affari m' accostai

alli

alle Scale di S. Rocco p. parlare à Menelao
Spina mio amico, e viddi, che questi appres-
so giocavano alle carte Vlisse Castagna,
Badello Sparaglia, et uno, che parlava
Veneziano, e perche Vlisse Castagna disse
vada un giulio, e lo perse, p. q. si levò in
colera, e disse trè, ò quattro volte = Put-
tana di Dio, et à fare q.ta denunzia non
fui instrutto da alcuno, perche q.ta è la ve-
rità, nè fui mosso d'altri, che dalla pp.a
Conscienza.

Int.s ex offitio an dd. loco tempore, et occone
Vlisses Castanea fuerit ab aliquo reprehensus.

R.s Nel med.o tpo luogo, et occone Vlisse Castagna
fù ripreso da Menelao suo Amico, ma Vlisse
più che mai in colera rispose non mi rom-
per la testa = Potta di Dio Puttana di Dio,
e q. una sol volta.

Iuxta g.m Int.s

R.s Io nel d.o mio esame so certo, e non hò alcun
dubbio di aver detto la verità.

Iuxta g.m Int.s

R/ Io dico quello, che hò detto di sopra, che due anni sono con occasione di giocare alle carte alle scale di S. Rocco dalla parte di sopra, che si và al Girone hò udito bestemiare Ulisse Castagna, dicendo 3. ò 4. volte = Puttana di Dio, e lo sò perche ero presente, siccome era presente Menelao Spina, Badello Sparaglia, et un tal Veneziano, che non sò chi sia.

Iuxta X.m Interr.

R/ Ulisse Castagna nel d.o Luogo, tempo, et occasione per le sud.e bestemie fù ripreso da Menelao Spina presenti i sud.i Sparaglia, e Veneziano, et Ulisse alla riprensione rispose = non mi romper la testa. Potta di Dio, Puttana di Dio = e questo una sol volta, e lo sò perche l'hò udito essendo ivi.

Iuxta XI.m

R/ Ulisse Castagna è in mala fama in genere di bestemie; la buona fama consiste in questo, che tutti, ò la magg.r parte, che conosca una Persona dica bene, e la cattiva fama, che tutti, ò la magg.r parte dica male.

Iuxta

Iuxta XII.^m Int.s

R.s Io non sò, che ad Ulisse Castagna siano stati dati trè tratti di corda.

Deindè examinatus fuit sup. Articulos Fisci, et.

Sup. p.mo examinatus, dixit Artum verum.

Sup. 2.o examinatus, dixit Artum verum.

Sup. 3.o examinatus, dixit Artum verum.

Sup. 4.o examinatus, dixit nescire.

Sup. 5.o examinatus, dixit tantum scire, q.m S.a deposuit.

Tunc de mto pref.i ad.m R. P. Vicarij lecta fuit ipsi Testi ad claram eius intelligentiam ipsius depositio facta in S. O. Terre S. Iusti die 25. februarij proximè preteriti, que p. ipsum Testem bene audita, et intellecta p.t asseruit, fuit p. D.

Int.s, an ista sit eius depositio, de qua S.a facta est mentio, et an ea que in pntd legi audiuit, fuerint ab ipso dicta, et quo iacet modo deposita.

R.s Questa deposiz.e, che V. S. dal S.r Notaro mi hà fatta leggere è giusto quella, che io

feci la p.ma volta in q.o S. O.

Int.s, An p.ns intendat aliquid addere vel demere, dictumque examen in toto vel in parte reuocare, an verò potius confirmare, et ratificare pro veritate in omnibus, et p omnia &c.

R.s alle pred.e cose io non' intendo d'agiungere, ò sminuire cosa alcuna, ne riuocare in tutto, ò in parte il d.o esame, mà più tosto p la verità intendo di confirmarlo, e ratificarlo in tutto, e p tutto.

Tunc dominus acceptatis in parte, et partibus &c examen dimisit, et ipsum Testem licentiauit, iniuncto prius illi silentio sub Iuram.to qd. prestitit tact. Sacr. Litter., et prop.a manu se subscripsit.

Io Tizio Frangipani conf.o q.nto di s.a m.o p.a

Acta sunt &c. coram me N. Not.o S.O.

In q.a forma s'esamineranno gli altri Testi p la repetiz.e degl' esami fatti nel Processo informatiuo &c.

Auisi

P.mo fatta la repetiz.e de' Testi s'intende

all'

all'ora Legitimato il Processo, se bene q.ta Legitizmazione si fà anco p la prop.a confess.e, e p la confrontaz.e del Testim.o col Reo, e parim.e qdo il Reo dice io protesto, e dichiaro d'audel i Testimonj p giustam.e, e rettam.e esaminati.

2.o Il Testim.o qdo si ripete p lo più si riferisce, e si riporta al pmo esame, et alle volte non vuol rispondere, se non gli si lege il pmo esame, e però in tal caso, se il Giudice prudente ragionevolm.e sospetta, che il Testim.o nel pmo esame si muovesse ò p far servizio à qualcheduno, ò p odio, ò p avarizia, ò p timore, ò p altro rispetto Humano deve pma amorevolm.e esortarlo à ripettere in sostanza, ò sommariam.e quello che disse nel pmo esame avanti, che se li rilegga il suo esame, e qdo amorevolm.e non si risolva, si deve anco constringere, se però il Testim.o non è sospetto, si può pmettere, che si riferisca al suo pmo esame, qual pure se gli può rilegere p vedere, se lo vuol approvare, ò p aggiungere, ò sminuire, ò rivocare in tutto, ò in parte &.

E però vero, che anche in q.º caso si deue amoreuolm.te esortare à dire in sostanza quello, che hà de=posto nel d.º p.mo suo esame auanti, che se gli rilegga, perche così camina sicuro senz' alcun fallo.

Quando poi trà il p.mo esame, et il 2.º, è passato molto tempo, e l'esame p.mo fù intricato, e il Testim.º è di mem.a labile, non si hà da scru=polizare, se il Testim.º dimanda, che li sia riletto il p.mo esame, e che à q.º si rimetta.

3.º Spesso accadde, che i Testimonj di consenso de' Rei non s'anno da esaminare, e ripetere sopra tutti gl'articoli del Fisco, ò perche gl'anno confessati, ò perche non li stimano dan=nosi, mà solo sopra alcuni nel qual caso il Notaro deue scriuere egli.

Deindè deuentum fuit ad articulos D. Proris Fi=scalis sup.a p.º 2.º, et 3.º et ommissis alijs de voluntate ipsius producentis.

Examinatus super 4.º dixit &

Examinatus super 5.º dixit &

4.° Auiso.

Se bene ordinariam.te la repetiz.ne de Testj non si fà se non doppo, che si è contestata la lite, cioè doppo, che il Reo si è finto d'esaminare, e doppo, che il Fiscale hà produtto gli articoli, et il Reo, ò suo Auocato hà esibito li suoi interrogatorj, nondim.o in alcuni casi q.ta repetiz.ne si può fare auanti tutte q.te cose, e sono.

P.mo qndo un Test.o fusse grauem.te amalato con pericolo di morte.

2.° Se un Test.o auesse d'andar in lontan paese, anche q.le s'auerà da ripetere.

3.° Quando un Test.o s'auesse da far morire dalla Giustizia, et in q.ti simili casi si ponno ripetere i Testj auanti, che si contesti la lite, acciò le proue non periscehino, et allora l'offizio di far gl'Interrogatorj s'aspetta al Giudice.

Esibiz.ne delle diffese

Die 29. Augusti 1678.

Eductus de carceribus, et personatr constitutus coram quo, et ubi s.a, in meique &

Vlisses Castanea de quo supra, et fuit ei per ante d.m ad.m R. P. Vic.m assignatus terminus sex dierum ad faciendas suas defensiones, si quas facere inten=dit, et ad allegandum, et probandum quidquid prò sua deffensione voluerit, sibique expedire vide=bitur decreta copia Processus, suppressis suppri=mendis ac deputatus in ad.tum D.N. ordinarius ad.tus Reor. S. O., quibus per ipsum C. bene audi=tis, et intellectis.

R. S.r sì, che voglio far le mie diffese, e però accetto il termine assignatomi, e fò istanza al Pre Notaro, qui pnte, che facci quanto prima la copia del Processo, per potere una volta venire alla spediz.ne di q.ta mia Causa.

Ità est N. Not. S. O.

Pmo Auiso.

Il Giudice col Notaro auuerta bene, che nella copia del Processo da darsi al Reo, ò al suo Auocato non siano i Nomi, nè i Cogno=mi del Denunziante, e dei Testi, mà in luogo loro si pongano, ò lettere dell'Alfabeto,

à s:

à segno che in luogo del p.mo Testim.o sia A. del
2.o B., e così degl'altri, ò pure si ponghino i
nomi finti; cioè che al p.mo p esempio si dia
il nome di Tizio, e così degl'altri, e di più nel
la d.a copia non si scrivano quelle condizzioni,
è circostanze, p le quali il Reo potesse venire
in cogniz.e, ò del Denunziante, ò de Testj, è
q.to docum.to si deve avere molto bene avanti gl'
occhi.

2.o Aviso

Fatta, che avrà il Notaro la copia del Processo,
la consegnerà all'Avvocato de Rei del S.O.
in presenza del Reo, e la registrarà negl'
Atti etc. S.a, e q.do s'avrà da portare ad altr'
Avvocato, che non fusse prattico del S. Tribb.e
s'avisarà di quattro cose.

P.ma, che sigli consegna d.a copia con condizzione
è comando espresso di non mostrarla ad al-
cuno, e di restituirla al S. O. doppo le
diffese

2.a p.o di non trattare dei meriti di tal causa con
alc.a Persona, che col Reo.

3.ª d'avocare per Lui fedelm.te, e con i debiti termini della Giustizia.

4.ª Di sforzarsi d'indurre il Reo (quando però sia colpevole) à confessare il vero per magiorm.te agevolare la spediz.ne della sua Causa, è chiederne umilm.te perdono, e farne la penitenza, sopra le quali cose tutte se gli darà il giuram.to, e si registrarà in Processo secondo l'Instruzz.ne insinuata del Pegna, come à suo Luogo &.

3.º Avviso.

Per far le diffese s'adducano come nella repetizione gl'Articoli, e gl'Interrogatorj con questa differenza però, che gl'Articoli si fanno dall'Avocato de Rei, e gl'Interrogatorj dal Fiscale, siccome per il contrario gl'articoli furono dati dal Fiscale contro il Reo, e gl'Interrogatorj dall'avocato de' Rei à provare la sua Innocenza nella repetiz.ne

Che la principal diffesa de' Rei consiste in tre cose, cioè nel negare il fatto, ch'è la prima, nel dar l'eccezzioni; è ripeter i Testi, che

ch'è la seconda, e nel prouare la buona vita,
i buoni costumi, et il suo viuere Catt.co, ch'è
la 3.a, perciò gl'articoli si sogliono forma-
re ordinariam.te secondo le sud. trè cose
nella seguente maniera.

Articoli dell'Auocato in diffesa del Reo.

Articulos infratos dat facit, et exhibet D. H.
Ad.tus Ord.s S. O., et eos noie Vlisses Castanea
carcerati in S. Off.o quos ad probandum recipi,
et admitti; et suprà illis Testes infratos exa-
minari petit, non tn se adstringens de quo
expresse protestatur, omni meliori modo.

Et in pmis D. Ad.tus ptus d.o noe hic repetit,
et reproducit oia, et singula in Processu
Causę quomodolibet deducta, si, et in quantum
prò d.o Vlisse Castanea; ex qbus sic repetitis
clare constare credit de bono Iure, et Innocen-
tia sui prtis, et de malo Iure, et calumnia
accusatoris, et denuntiatoris, et quatus non con-
staret, qd. non credit, probare vult, et intendit.

Pmo qualm.te la verità fu, et è, che Vlisse Casta-
gna in tutto il tpo della sua vita non hà

bestemiato mai, ne contro Dio, ne contro La Madonna, ne contro i Santi, anzi si è sempre di=
Lettato di portargli onore, e Lode, et sic fuit, et est verum, et al.s prout Testes &

2.o Qualm.e La verità fù, et è, che gli Huomini de=
scritti sotto q.ti Articoli sono suoi capitali nemici avendogli sempre tese insidie, e provato più volte d'ucciderlo, et sic fuit, et est verum, et al.s & prout Testes &

3.o Qualm.e La verità fù, et è, che Ulisse Castagna giocando due anni sono alle carte nelle Sca=
Le di S. Rocco di Fermo, dalla parte di so=
pra per cui si và al Girone; perche perse un giulio non disse altro, che due volte Sangue di Dio, mà non Puttana di Dio, non è vero, che fusse ripreso d'alcuno, e che Lui risponde=
se non mi romper La testa = Potta di Dio Puttana di Dio, et sic fuit, et est verum, et al.s p.t Testes.

4.o Qualm.e La verità fù, et è, che Ulisse Ca=
stagna sempre è vissuto cattolicam.te Hà frequentato Le messe, il SS.mo Rosario, e

non

non hà mai dato cattivo esempio ad alc.ⁿⁱ, nè
con fatti, nè con parole, anzi tanto nelle
Chiese, quanto fuori; si è mostrato in tutte
le sue operazioni vero Xpiano, e Catt.ᶜᵒ, et sic
fuit, et est verum, et aliàs p.ᵗ Testes &
Ult.º qd. de prefatis omnibus, et singulis fuit,
et est publica vox, et fama, et publicum, et
notorium apud omnes & et si può dire in vol
gare non se ad.ʳʸ & s.º Iure & od meli.ᵒʳⁱ modo &.

Nomina Nomina Inimicor. Capitalium d.ⁱ Ulissis Castanee
Testibus Legenda.

Titius Frangipana — Menelas Spina.

Nomina Testium examinandor. ad defensio
nem Ulissis Castanee seu scala.

Caius suprà pm, et 2um Articulum
Menius suff.ⁱ eisd.

Celius suprà 3dum, et 4tum
Sempronius suff.ⁱ eisd.

Nicoralbus supèr omnibus Artis.

Consegna degl'Articoli

Deposita fuit Schedula Articulor. ad defen
sam Ulissis Castanee carcerati nõe eiusd.

p. D. N. eius Ad.^tum^ dicentem, articulantem, et requirentem in omnibus et singulis &c.

Qui p.tus Ad.^m^ R. P. Vic.^s^ admisit si, et inquantum; et mandauit copiam tradi D. Proc.i Fiscali S. Off.ij eumque admoneri, et excitare ad faciendum, proùt in eis, prò Fisco Interogatoria.

Ità est N. Not.s S. O.

Auisi

P.mo auanti, che gl' articoli si producino in actis, si deuono vedere, e Giudicare dal Giudice se sono pertinenti, e conformi alla Causa, e q.do siano giudicati tali si esibiscono dall' Auocato, et il Notaro soscriuerà l'atto come s.a &c.

2.o Il Pegna nell' essibiz.e dice così: Eductus de carceribus, et personatr constitutus exhibuit mihi Not.o S. O. unum; vel duo folia manu-scripta artos, et exceptiones continentia &c.

Ità est N. Not.s S. O.

3.o Nel formar gl' Articoli il prudente Auocato deue considerare tutte quelle cose, ò che affatto escludono il delitto, come; che nel tpo in cui fu commesso il delitto, il Reo non fus-

fusse in quel Luogo, ò che i Testj siano ini=
mici capitali, ò pure, che lo diminuiscono,
come di auer delinquito per colera, per sdegno,
per esser pazzo, vecchio, putto, ubriaco, per auer
detto qualche propone riferendo il detto
d'altri &c.

4.° Se il Reo, ò suo Auuocato doppo auer prodotta
la p.ma volta gl'Articoli vorrà darne
degl'altri, si deuono ammettere, e così si
suol fare

Ptus H. Artis aliàs datis addidit nunc infra,
vel infros, quibus articulat, et probare in=
tendit.

Ita est H. Not.s S. O.

Nel fine poi de fogli, ò del foglio Il Notaro
noterà in q.ta maniera.

Die 24. Augusti 1678.

Ptã copia precedentium Articulor. tradita
fuit per me D. H. Proci Fiscali S. O. Fir=
mi ad eff.m ut s.a &c.

Ita est H. Not.s S. O.

Interrogatorj del Fiscale.

Quanto alli p.mi sette Interrogatorj gnali si

vedino nell'Arsenale Ca 196.

8.° Interrog.ti an unquam audierint Ulissem Castaneam toto tempore vitæ suæ blasphemare contra Deum, B.mam Virginem, et Sanctos, an potius viderint honorare, et laudare eos, si negative dixerit non interrogentur ulterius. Si affirmative dicant quando, ubi, qua occone, et q.bus psentibus.

9.° Interrogentur an viderint ipsum Ulissem Castaneam honorare, et laudare Deum, et B.m Virginem, et Sanctos, si negative nil amplius, si affirmative, dicant quo tempore, quo loco, quoties, quomodo, et coram q.bus.

X.° An sciat, vel dici audierint d.m Ulissem Castaneam habere aliquos inimicos, si negative nil amplius, si vero affirmative, nominet illos, et quat.s aliquem ex descriptis in calce articulorum, vel etiam oes exposuerint, dicant sigillatim causam inimicitiæ, de quo tempore exorta fuerit talis inimicitia, et quandiu duraverit, et

an

an q(uo)d Ulisses Castanea carceratus fuerit
int(er) illum, et p(rae)nominatos intercederet et
reddant Causam Scientiæ.

X1.° Interr(ogentu)r, an sciant, vel dici audierint p(rae)no=
minatos voluisse d(ictu)m Ulissem Castaneam
interficere, si negatiuè non ultrà, si af=
firmatiuè interr(ogentu)r de tempore, loco, modo,
vijs, et complicibus, et q(ui)bus armis usi fuerint.

X11.° Interr(ogentu)r an ob eam cam p(rae)nominati Inimi=
ci d(ict)i Ulissis Castaneæ fuerint Processati;
si affirmatiuè, dicant, an propterea p(oe)nam
aliquam reportauerint, aut impunes eua=
serint, et explicent causam d(ict)æ eor(um) im=
punitionis.

13.° Interr(ogentu)r an sciant, vel dici audierint d(ict)o
Ulissi Castaneæ aliquas fuisse paratas in=
sidias à p(rae)tensis suis inimicis, si negatiuè
non ultrà, si affirmatiuè dicant ipsas
insidias, et refferant o(mn)ia p(er) extensum cum
Causa Scientiæ.

14.° Interr(ogentu)r an Ulisses Castanea duobus annis
proximè elapsis Ludendo aleis in gradibus

S. Rocchi ex ea parte, qua itr ad Ecclesiam Cattlem q.a perdidit unum Julium ira pcitus dixit bis = Sangue di Dio, si tm hoc non ultrà, si aliquid aliud, referat qd dixit, narrando verba pcisa, et Causam Scientiæ.

15.o Interrl.: an sciant vel dici audierint ptum Vlissem Castaneam semper vixisse Catholicè, frequentasse Sacra, et Ros.m, et dedisse bonum exemplum, et se ostendisse in omnibus suis operationibus verum Xpti fidelem, et Cattholicum. Si negatiuè dicant in quo, vel qbus non vixit catholicè, in quo, vel qbus non pebuit bonum exemplu, in qua, vel qbus opnibus non se ostendit verum Xpti fidelem, et Catholicum, si affirmatiuè dicant in quo, vel quibus vixit Catholicè, in qbus Ecclijs frequentauit Sacra, in qua, vel qbus operationibus prebuit bonum exemplum, et se ostendit verum Xpti fidelem, et Catholicum.

Et similtr circa oes articulos partis aduersæ interrogentr de Causa Scientiæ, et circumstan

tijs

tijs Loci, et temporis, et contestium, et fiant alia Interrogatoria opportuna arbitrio D. examinantis.

Die 4. 7mbris 1678.

Dnus H. Pror Fiscalis Inqnis Eugubij produxit, et exhibuit mihi Notario &c duo folia retroscripta Interrogatoria continentia, quæ per me &c de mdo fuerunt recepta; et in actis reposita.

Ita est H. Hors S. O.

Auisi.

1° Tutta l'Industria del Fiscale stà da esser qta di formare gl'Interrogatorij, i qli vadino à ferire ciascheduno degl' artli della parte, come nella precedente prattica.

2° Non solamte il Giudice stà da interrogare sopra gli Interrij formati, e prodotti dal Fiscale, mà anco sopra le risposte de' Testij perche per loro dichiarazne abbino di bisogno di nuoui Interrogatorij e qto si chiama interrogare ex offo.

3° S'auerta, che non deue darsi la copia degl' Interrij alla parte cioè al Reo, ò al suo Auuocato, si per euitare la subornazne de Testij

si anco perche gl'Interrogatorj si danno per Istruzione del Giudice, che deue esaminare, il quale deue risegare li superflui; e calunniosi; e però si daranno ad esso Giudice secretam.te

4° Perche spesso accadde, che i Rei; ò Loro Avu.ti addimandano la copia de Testij esaminati à difendere, et in q.to mentre si sforzano, che si continui ad esaminare altri, però si deue auertire, che se p.ma la parte ulteriori examini in Actis, non se gli può dare la copia, se poi rinunzia se gli può dare; q.a de Iure potest dari ante finitum examen.

Die 6. 7bris 1678.

Examinatus fuit ubi suprà per ante d.m Ad.m R. P. Vic.m in merq. &

Caius Martellus de Firmo Testis inductus ad deffensam d. Ulissis Castanez, cui delato Iuram.to veritatis dicendæ, quod prestitit tact. sacr. Litter. & fuit prius interr.s super, et iuxta Introg.lia Fisci.

Iuxtà p.m, 2m, et 3m fuit monitus prout in eis, et recte respondit.

Iuxtà

Juxtà 4tum Int.s
R.s Io mi chiamo Caio figlio del q.m Virgilio Marcelli da Fermo dell'età mia d'anni 41. di profess.e Soldato, mi son confessato, e communicato il g.no della Pentecoste, et Assunta della Madonna; non son mai stato carcerato, ne Processato, ne scommunicato

Juxta 5.m Interr.s
R.s Son venuto all'esame, perche sono stato citato per ord.ne di V.S., non son stato ricercato d'alc.o, e niuno hà trattato meco di q.to esame, non mi hà instruito alc.o di quello devo deponere in q.to esame, ne mi sono stati mostrati gl'articoli, ne da q.to esame spero cosa alc.a.

Juxta 6.m Int.s
R.s Saranno 4. anni, che conosco Ulisse Castagna, con occasione, che ambidue eravamo soldati sotto il med.o Cap. Battocchi, conversavamo assieme qual che volta intrinsecam.te, et alle volte nò, son suo amico, nè trà di noi è alc.a parentella

Juxtà 7.m Int.s
R.s Io non sò, nè hò inteso dire per qual Causa il

d.o Ulisse Castagna sia stato carcerato nel S. Off.o

Juxta 8.m Interr.s

R. Io non hò udito bestemiare Ulisse Castagna in tutto il tpo di vita mia contro Dio, La madonna, et i Santi.

Juxta 9.m Interr.s

R. Io hò veduto più volte Ulisse Castagna honorare, è Lodare Iddio, et i Santi come sarebbe andare alla messa Le feste à S. Spo, à S. Fran.co, e qualche volta anche i gni di Lavoro, recitare alc.e volte il Rosario in S. Dom.co, qualche volta anche andare à Vespro alla Fraternità del Carmine con assistere pure alle Litanie, e qs. sarà stato da quattro anni inc.a con me, et in compagnia di diversi de qli ora non mi ricordo

Juxta X.m Interr.s

Io sò, che Ulisse Castagna hà qualche Inimicizia con Tizio Frangipani, e Menela Spina p causa d'una Vigna posseduta

duta parte da Tizio, e parte da Menealao, e perche Vlisse Castagna pretende, che sij fidecommisso del suo Auo, e di spossessare i di Tizio, e Menelao, però da qsto il Giouedi grasso del passato Carneuale verso L'aue Mª fù alla Porta di S. Franco assalito con spada, e pugnale, e se non correuano molte Persone restaua morto, et io Lo sò perche mi trouai pnte, e sò anche, che fù p La Vigna sudta perche di pma me lo aueua conferito do Vlisse qsta Inimicizia stimo sia durata sempre, perche non vi fù pace, mà parole di non offendersi, se bene poi non L'osseruorono, e qsta parola fù nel principio di Quadragesima.

Iuxta XI.m Int.

R. Io non sò, che i sudti volessero amazzare Vlisse Castagna, se non quella sera; non sò se auesse altri Complici.

Iuxta XII. Int.

R. Per qsta causa i Nemici d'Vlisse Castagna furono precettati, e si ritirarono, e credo,

che La querela sia anche in piedi.

Iuxtà XIII. Int.

R. Io non sò, che i sudi abbino tese altre insidie ad Vlisse Castagna, che q.te di sopra narrate alla Porta di S. Fran.

Iuxtà XIIII. Int.

R. Io non sò, che Vlisse Castagna giocando alle carte due anni sono nelle scale di S. Rocco da quella parte, che si và al Duomo per hauer perso un giulio abbi detto in colera = Sangue di Dio = due volte.

Iuxtà XV.m Int.

R. Quanto à mè stimo, che Vlisse Castagna sia sempre vissuto Cattolicam.te, ed io l'hò veduto più volte vdir La messa, recitar il Rosario, andar à Vespro come hò detto di s.a, et in q.to hà dato buon'esempio, e si è mostrato da vero Catt.co, e Xpano

Deindè fuit examinatus super artis p.o, et 3.o ommissis alijs de consensu partis producentis &

Supèr p.o examinatus dixit

nil scire, q.m suprà deposuit.

Su=

Super 3.° examinatus dixit nescire.

Tunc D.nus acceptatis &c examen dimisit, et ipsum Testem Licentiauit iniuncto prius illi silentio sub Juram.to &c, et pp.a manu se subscripsit

Io Caio Martell.o + confermo q.to di s.a m.o pp.a

Acta pp me N. Not.m S. O.

Forma di cominciare q.do si và ad esaminare uno, che sia carcerato, ò denunziato, ò spontaneam.te comparente.

Cum quidd. carceratus in carceribus N. Lucius Ciuitatis N. petijsset audiri Ad.m R. P. Vic.s S. O. accessit unà mecum ad Locum N., et eductus de carceribus, et personalr costitutus in quadam mansione posita &c e qui si descriua il Luogo &c datque ei facultate dicendi, et prestito Juram.to

tact. Sac. Litter.

exposuit ut

infrà &c

Prattica per procedere nelle Cause del S. Offi:

Capo primo

Dell'Eretici preuenuti

Le Cause del S. O. ò sono d'eresia, ò di sospi=
zione di essa, e così i delinquenti, ò sono
eretici, ò sospetti d'eresia. Li delinquenti
sì del primo, come del 2.º ord.e si ponno con
siderare ò come preuenuti nel S. Tribunale
da sufficienti indizij, ò come sponte com=
parenti. In questo primo Capitolo trattaremo
degl'Eretici preuenuti siccome nel seguen=
te de sponte comparenti.

Gl'Eretici altri sono affirmatiui, et altri
negatiui; i primi sono quelli, che con le paro=
le, ò con i fatti si dimostrano tali, e di questi
interrogati fuori di giudizio non lo nega=
no, mà confessano d'esser tali, cioè d'ade=
rire col cuore, ò con la mente all'eresie,
in che consiste la formalità dell'Ere=
tico. Quando contro gl'eretici affirmatiui

pro=

procedono nel S. O. Legitimi indizj il vigo=
re de' quali consiste ò nel num.°, ò molto più
nella qualità de Denunzianti, e de Testj,
che non patiscono eccez.e ne d'inimicizia
capitale, di cui se ne fà gran caso, ne di
fatto inuerisimile, ne di accusar Persona
d'ottima fama; si procede alla requisiz.e de
i Libri, e delle Scritture, ed anche à cattura.
Se gl'Eretici sud.i ne Loro costituti confessano
d'auer aderito col Cuore all' Eresie, delle
quali sono imputati, e ne dimostrano vero
pentim.to, si fanno abiurare de formali
ò in Publico, se così Lo richiedono Le mate=
rie; Le circostanze del Luogo, e tempo, e Le
qualità delle Persone, ouero in priuato, e
poi si condannano alla pena degl'Eretici
penitenti, che è La Carcere in vita, con
L'aggionta di penitenze salutari ad
arbitrio. Se poi sono impenitenti s'asse=
gna Loro un Sacerdote competente à conoscere
il Loro errore, e per aggiutarli, si procura
per mezzo di Persone dotte, diuote, e pru=

denti ridurli alla cogniz.e della verità Catt.a. Passato il pmo Termine il Zelo che si hà della loro salute, se gli assegnano altri Term. Quando poi si vede, che è disperata la loro salute, cioè, che non vi è strada di ridurli ad bonam frugem, si lasciano al braccio secolare, come pure si fà senza farli abiurare degl' Eretici rilassi ancorche siano penitenti.

Gl' Eretici negatiui sono quelli, che conuinti dal num.o sufficiente de Testij contesti, i qli non patiscono alc.a eccez.e di auer tenuta qualch' Eresia, essi fermamente persistono nella negatiua, è constantemente confessano la fede Catt.a Romana.

In q.e Cause, che di raro sogliono accadere il S. O. procede con grandiss.a maturità, ò discrez.e, e và molto passato à dichiarare le Persone Eretiche negatiue. Quando però si venisse à dichiararle tali si lascierebbero al braccio Secolare, come gl' Eretici impenitenti; la

rag-

raggion'è perche l'Eresia è prouata contro di Loro pienam.te, e Legitimam.te, e così si stimano Eretici. Sono giudicati poi impenitenti, perche non vogliono confessare, e detestare Li Loro errori; et abbenche dicessero di tenere La vera fede ad ogni modo non sodisfarebbero, perche il segno di vera penitenza essendo La Loro confessione degl' errori pienam.te prouati, sin che non gli confessano, si contengono meritam.te per incorretti, et impenitenti.

Vengono detti Eretici negatiui anco quelli, i q.li non confessano tutti gl' errori Ereticali, de q.li sono conuinti da Testi, che non patiscono alcuna eccez.e, e si chiamano diminuti, perche confessano alcune Eresie, ed altre ne tacciono, e q.sti pure si Lasciano al braccio secolare, perche La diminuz.e non si presuma prudentem.te auer origine dall' olliuione.

Per condannar uno per Eretico negatiuo s'auranno auanti gl' occhi cinque condizzioni, Le q.li sono necessarie, perciò farà come il Pegna nel Dirett.o part. 3. com. 48. pag. 525.

La p.ma, che sia conuinto di vera, ò formale eresia

come per esempio, che non si troua Purgatorio, non bastando esser conuinto di qualche asserz.ne ò scandalosa, ò temeraria, ò malsonante, ò simile.

La 2.a, che le parole ereticali, delle quali è conuinto l'eretico negatiuo siano certe, e chiare, e non dubbie, et ambigue, che abbino duoi sensi, eretico uno, e Catt.co l'altro, perche allora lasciato il senso eretico, si piglia il senso Catt.co.

La 3.a, e che il Reo sia conuinto d'eresia da lui negata per Testi legitimi, et idonei, i quali non patiscono alc.a eccez.ne, e non per nemici, ò singolari ò in qualsiu.a maniera inabili.

La 4.a, che il fatto, ò detto ereticale di cui il Reo è conuinto sia fresco, e non vecchio, in guisa, che il Reo verisimilm.te si creda essersi di quello scordato, perche ne fatti antichi, si presume molte volte l'obliuione.

La 5.a, che quello nega sia conuinto per Testi d'auer affermato di credere quelle cose eretiali, e di douersi credere anche degl'altri,

im-

imperciòche quando il Testim.º depone per esempio delle parole ereticali proferite da un altro, deue anche deporre della credulità dell'accusato, come cosa necess.ª nelle parole; La raggion è perche alle volte q.e parole si ponno dire, ò riferendo L'opinioni d'altri, ò disputando, ò per diffetto di Lingua, ò per subitaneo calore di sdegno, ò per altre simili maniere. Si veda il Pegna nel Luogo citato, e nella 2da parte del Dirett.º Com. 59. lib. 1. cap. 16. &

Capitolo Secondo.

De sponte comparenti Eretici

Gli sponte comparenti sono quelli, che da se stessi si presentano nel S. Off.º auanti Li Giudici della Fede, primà, che contro di essi vi sia alcun indizio, e si accusano di auer creduto te Eresie, dimandandone vmilm.te perdono, e protestando di volerle abiurare, e detestare, et abbracciare La fede Catt.ª, e dicono anche pienamente La verità non solo de i proprij delitti, mà anco di tutti i complici, ch'anno partecipato

dei med.i delitti

Questi Eretici si fanno abiurare de formali secondo la forma prescritta con q.ta cautela però, che se sono minori di 25. Anni nell'abiura si ammettono con la età = citra pœnam relapsi; e vuol dire ricadendo nell'Eresie, non si lascierebbe al braccio secolare. Mà se sono mag.ri di 25. Anni s'ammettono all'abiura de formali senza q.ta età = citra pœnam relapsi; se gl'impongono penitenze salutari, e così si lasciano andare.

S'auerta qui, che q.ti tali, ò sono nati di Padre, ò Madre Eretici, et educati nell'eresia; ò pure sono nati Catt.ci, et anco instrutti nella relig.e Catt.a, e poi souertiti, ò tirati all'Eresia. I primi nella loro spontanea compariz.e, e depone, si sogliono interrogare, se sanno, che in Luoghi de Catt.ci vi sia alcun Eretico, e chi, e oltre il nome, cognome, Patria, et esercizio, se gli fà anco descriuere le Persone. L'altri s'interrogano diligentemente sopra i successori, ò seduttori loro,

et

et altri complici, con farli altri interro-
gatorj opportuni secondo la qualità del-
la Causa. A i primi sponte comparenti si
soleua dare l'attestaz.e autentica della
loro abiura, e riconciliaz.e, mà perche si è
trouato, che per essere costoro per lo più Per-
sone vagabonde, e questuanti se ne serui-
uano in male, presentandosi trà di loro
dette attestoni, e vendendole con mutarsi
i nomi uno con l'altro, e tal volta impe-
gnandole anco sù l'Osterie con altra in-
degnità. Però la S. C. hà ordinato, che non
si faccino più q.e attestoni, se non per Cause
giuste da giudicarsi di volta in volta dall'
Emze Loro.

A q.i tali si deuono fare q.e interrogazioni;
cioè se anno aderito à loro errori, ouero
di essi hanno dubitato, da quanto tpo in
quà sono stati in quelli errori, da chi gl'
hanno imparati, et in qual maniera; Se
hanno letto libri proibiti, e qli, e da chi

gl'hanno auuti, se hanno complici ne med.
delitti, e se conoscono altri Heretici, ouero
sospetti d'Heresia, se in qualche altro Tri-
bunale siano stati de Loro errori preuenuti,
ò indiziati; se si pentono d'esser incorsi
in quelli errori, e se siano disposti d'abiu-
rare q.e, e tutte l'altre eresie, per l'aueni-
re viuere Cattolicam.te, et adempire la peni-
tenza, che gl' sarà data s'hanno anche
d'amonire con molta diligenza, e carità
à dire intieram.te la verità, altrimenti,
se si scuoprirà in contrario, saranno stima-
ti come diminuti nella loro Confess.ne, e
fintam.te conuertiti. Si faranno q.e Inter-
rogaz.ni, ò tutte, ò in parte di esse secondo
la prudenza del Giudice.

Quando uno è preuenuto dagl'Indizij nel S. O.
e comparisce non citato, ne chiamato; se sà, ouero
sospetta d'esser preuenuto, e così per timor
delle pene comparisce nel S. O., e confessa
gl'errori non gode il benefizio delli Sponte
com-

comparenti; abbenche si tratti più mitem.te, se poi non sà veram.te d'esser preuenuto, gode molto bene il benef.o delli sponte comparenti, se poi q.o sponte comparente abbi, ò non abbi saputo d'esser preuenuto considerate tutte le circostanze, si lascia alla prudenza, et arb.o del Giudice da giudicarsi.

Perche può essere, che l'Eretico conuertito torni di nuouo à cadere, e di nuovo spontaneam.te torni à comparire in q.o caso si aurà da procedere in q.ta maniera. O costui comparisce veram.te spontaneo, e pentito di vero cuore de suoi delitti; e così s'ammetterà, à penitenza, e se gli farà godere il priuilegio dei sponte comparenti; ouero comparisce per timore delle proue, che contro esso si dispongono per farsi nel S. Trib.le, cioè, perche gli è venuto all'orecchio, che qualcheduno si è disposto di accusarlo, e per il rumore sparso di douer esser accusato, et in q.o caso in niuna maniera il relasso si riceuerà à misericordia;

Mà si lascierà al braccio
secolare, se ben q.ᵗ non si
farà d'ord.ᵉ della S. Cong.ⁿᵉ

Capo terzo

De Fautori degl' Eretici.

I Fautori degl' Eretici si dicono quelli, i q.ˡⁱ in qualsiu.ᵃ maniera fauoriscono gl' Eretici nelle cause con la fede, e q.ᵗⁱ sunt ipso Iure scommunicati, oltre le grauiss.ᵉ pene nelle q.ˡⁱ incorrono. Sotto q.ᵗᵒ nome di Fautori d'Eretici si comprendono, i Recettatori, i Defensori, e Consigliatori loro.

In trè modi si può dire uno Fautore d'Eretici, p.ᵐᵒ p. ommiss.ᵉ, ò negligenza, 2.ᵈᵒ p. fatto, ò cooperaz.ⁿᵉ, 3.ᶻᵒ p. consiglio, ò p. le parole.

Nella fautoria la qual prouiene dall'ommissione, ò negligenza ponno incorrere, e Persone publice, et anco Persone priuate.

Quanto alle Persone publice incorrono p. la p.ᵐᵃ in q.ᵗᵃ fautoria i Vescoui gl' Inq.ˢⁱ,

et

et i Loro Ministri se non puniscono gl'Eretici;
e non procedono contro di Loro. 2.° incorrono
in fautoria i Magistrati Pnpi, ed altri Sig.ri
minori de Luoghi, mentre non vogliono estir-
pare gl'Eretici, cacciarli via da i Loro stati,
e dare ogni aiuto, come sono obligati à gl'
Inq.ri per q.o eff.o Sono anco rei di q.a fautoria
i med.i Pnpi, e Sig.ri, il quali fanno Le Leggi,
ò fatte ordinano, che siano osseruate, per Le
quali L'Off.o della S. Inquisiz.e viene ad im-
pedirsi, ò vero à debilitarsi. Contro q.i gl'
Inq.ri non procederanno venedo il caso, mà
daranno di tutto parte alla S. Consulta dal-
la quale riceueranno gl'ordini opportuni.
3.° incorrono i q.a fautoria Le Persone pri-
uate, Le quali ò sono croce signati, e q.i sapen-
do esserui Eretici notorj, e publici à Loro
tocca ex officio per il giuram.to ch'hanno fatto,
denunziarli, e far opera, che siano presi, e
non lo facendo incorrono nel sud.o reato,
purche non abbia qualche Legitima cau-
sa, ò impedim.to, ò pure sono Persone priuate,

e q.^ti anco ponno incorrere nella fautoria per causa d' ommiss.^e; perche tutti siano uomini, ò Donne, sono tutti tenuti à riuelare, e denunziare gl' Eretici, si in virtù de Sagri Canoni, come anco in vigore delli editti de Pri Inq.ri

Il S. O. però camina in q.to con molta circomspez.e, perche considera se quello il q.le lascia di denunziare, ò di prendere, ouero di dar auiso, acciò gl' Eretici siano denunziati, e presi, ciò faccia per paura, ò per obliuione, ò per qualsiu.a altra probabil causa, per la q.le resti esclusa la sospiz.e di malisiosa, e dolosa fautoria; Onde se per esempio la moglie sola sà, che il Marito cometta atti Ereticali, e lo conosca terribile in modo, che facilm.te sarebbe per ucciderla, e maltrattarla, se sapesse esser stato da Lei denunziato, si potrebbe in q.to caso scusare; In altri casi ancora si deue fare la med.a consideraz.e, e deuonsi ponderare molto bene tutte le Circostanze, perche secondo esse se ne fà giudizio, più, ò meno rigoroso.

I

I Fautori di fatto, e di cooperaz.e sono quelli, che danno secretam.te aiuto a gl'Eretici, ò perche non siano presi dalla Giust.a; ò perche siano violentem.te dalle forze di Lei astratti, resistendo cioè ad essa, et assistendo à gl'Eretici, con accompagnarli per Loro sicurezza, e con somministrargli il vitto, ò l'altro, e l'altre cose necessarie.

Deve però considerare il prudente Giudice, se colui, che diffende l'Eretico, e Li presta l'aiuto diffende l'errore, ò l'Eresia; ò pur diffende la Persona per qualunque Umano rispetto. Chi diffende la Persona sebene è scommunicato ipso Iure per La resistenza, che fà alla Giust.a, non è però Eretico, mà si rende solam.te sospetto d'eresia, ò vehementem.te ò Legierm.te secondo La qualità della resistenza fatta alla Giust.a, o della diffesa fatta à gl'Eretici.

Qui entra La regola generale da praticarsi communem.te, che secondo il vario modo, e qualità dalla diffesa fatta per l'Eretico,

varia, è anco la causa, et il modo della spedizz.e quando più graue, e quando più leggiera, delinquendo più grauem.te chi diffende con l'armi, che chi senz'armi, e chi con la forza estrae dalle mani della Giust.a l'Eretico, che chi con la voce sola l'auisa acciò fugga, e da q.ta varietà de modi nasce anco la varietà del grado della sospiz.ne, e conseguentem.te anco dell'abiura, e della pena, che si hà da dare. Di quest'auiso, che si da à gl'Eretici, ò violenza, che si fà per la loro diffesa alla Giust.a, si osserua come veram.te insigne quel luogo della Bolla d'Inn.o 4.o, e di Clem.te 4.o ad extirpanda §. Quicumque riferito dal Pegna nel Com. 75. §. Quidam alij.

Sotto q.to capo di fautoria entrano i Ricettatori d'Eretici, e sono propriam.te quelli, i quali sapendo, che q.ti sono Eretici ad ogni modo li ricettano ed occultano, ò nelle loro ville, ò nelle loro case, e gli danno ospizio in altri loro luoghi affinche fugono dalle mani del Giudice, e non siano puniti. Quando in essi si

pre-

presume probabile ignoranza, si scusano però,
quando l'Eretico ricettato, ed occultato fusse
publicam.te denunziato, e notorio si presume-
rebbe nel ricettante non ignoranza, mà scienza,
e così i Barcaruoli, gl'Osti, Passatori, e simi-
li, che non sono tenuti ad investigare le qua-
lità, e costumi di chi passa, et alloggia sono
scusati, quando però il ricettato da loro non
sia publicam.te dannato, ò denunziato Ereti-
co, in modo, che lo possino sapere.
La sospiz.e d'Eresia, che da q.to capo di fautoria
può nascere nella mente del Giudice contro
il ricettatore può essere leggiera, e veram.te
secondo la qualità del fatto, delle Persone
ricettanti, è genere della ricettaz.e, e così
dovrà imporsi l'abiura, ò de levi, ò de ve-
hementi moderato, però da q.te circostanze.
Se i ricettatori sanno in specie l'Eresia, et
errori, che tiene l'Eretico ricettato, et occul-
tato, da loro devono anco abiurarli in specie;
mà se sanno solam.te, che in genere sia heretici
anche farsi abiurare in genere.

Se poi con rigore delle pene ordinarie si debba procedere contro i consanguinei, come moglie, fratelli, Padre, figli, et altri congionti Eretici; benche trà Dott.i vi sia qualche controuersia, volendo alcuni, che per l'enormità del delitto abbia luogo anche contro i sud.i in vigore delle leggi, ad ogni modo la commune, e la stessa prattica è in contrario, cioè, che s'abbino à punire molto più mitem.te i sud.i consanguinei, che gl'altri constando però, che non faccino però ciò in disprezzo della fede, ò in grazia dell'Eresia, mà solo per cag.ne dell'affez.e naturale di quelli con i quali sono congionti, di cui l'huomo non si può così facilm.te spogliare, onde molto si hà dà condare à qst. Ius naturæ, e pensare, che gli abbino ricettati non come Eretici, mà come consanguinei. Deuono però concorrere in ciò alcuni requisiti, che quali fanno menz.e i Dott.ri, e sono i seguenti.

Il primo è, che chi ricetta consanguinei Eretici

s'à bensì da punire mitem.te però non è scusato da tutta la pena, perche non è anche totalm.te immune dalla ~~pena~~ d.° delitto

Il 2.° non è in ciò ugual rag.ne di tutti li consanguinei, overo congiunti, perche il figlio ricettante il Pre' Eretico, la moglie, il marito, il fratello, il fratello s'anno à punire più legierm.te, che se fussero più lontani in grado di consanguinità, ò avessero ricettato, ò diffeso altri Eretici, non tanto da vicino congionti con essi loro.

Il 3.° è necessario (se la benignità, ò mitezza della puniz.e hà d'aver luogo), che quello, il q.le ricetta non partecipi del delitto del riccettato, perche in q.to caso si punirebbe del paro il ricettato, et il ricettante.

Ad alcuni Dottori pare ancora, che in q.ta maniera di ricettare, ed occultare abbia il discreto Giudice ad aver riguardo, che tra il ricettante, e ricettato passi strettiss.a amicizia, perche essendo l'amicizia vincolo molto potente, e quasi non inferiore alla forza del sangue, e non essendo il ricettatore in niun modo

sospetto di paticipaz.ne d'Eresia, et errore del Ricettato, pare, che si possi procedere cond.i di essi non però con La severità, e Rigore ordinario.

Degna di consideraz.ne è la passione cieca, et immoderata d'amore, la q.le anche da Dottori è chiamata specie di furore, come se il Ricettante Catt.co ricettasse Donna Eretica amata da Lui, e p il contrario Donna Catt.ca ricettasse Vomo Eretico, pche siccome q.a circostanza suole diminuire anche in altri casi del S. O. la pena, così anche l'allegerirebbe in q.o

I Fautori d'Eretici di Consiglio sono quelli, che danno Consiglio, e studiano mezzi da eseguirsi poi da altri affinche l'Eretico da Loro molto ben conosciuto, ò non sia denunziato, ò non sia preso, ò sia violentem.te estratto dalle forze della Giust.a, ò in qualsiu.a altro modo sia impedito ad esaminare, ò formar Processi, à pronunziar Sentenze, e cose simili, ò direttam.te, ò indirettamente.

Circa q.i tali s'hanno da osservare respettam.te però le med.e considerazioni fatte di sopra,

et

et in particolare douendo il Giudice venire alle spedizioni pratiche hà d'auer riguardo non solo, alla sostanza dèl delitto in se stesso, mà anco alla qualità delle Persone, e massime, se hanno, ò non hanno auuto dolo, ò malizia nel fatto, et all' altre circostanze, dalle qli dipende la seuerità, ò mitezza della pena.

Capitolo 4°

De sponte Comparenti sospetti d'Eresia.

Sponte comparenti sospetti d' Eresia sono quelli, che compariscono da se nel S.O., et auanti, che vi sia alcun' indizio contro di essi s'accusano d' auer detto, ò scritto qualche Eresia, ò fatto qualche atto apostatico contro la fede, come l' auer militato al seruizio d' Eretici, auer fatti atti protestatiui del Maumetismo, l' esser entrato nelle Moschee, e far oraz.e, l' esser vissuto secondo i riti loro, l'esser stato alle Prediche degl' Eretici, l' auer pigliato la

Loro sacrilega cena, l'auer mangiato carne ne i gni proibiti p conformarsi con Loro, l'auer protestato di voler tenere, e credere La Loro relig.ne p vera, l'auer abiurato, e detestato La Catt.a, l'auer pigliato moglie essendo in Sacris, ouero ordinatosi in sacris, auendo moglie, ò auendo pigliato La seconda viuendo La pma, ò auendo celebrato messa, ò amministrato il Sagram.to della penitenza non essendo Sacerd.te, ò commessi altri delitti circa La fede, de qli si parlerà più abbasso. Mà negando qst. delinquenti L'intenz.e, et il cuore, cioè negando d'auer aderito à d.i errori (se bene gl'anno commessi) con L'intenz.e, e col cuore.

Questi tali doppo che saranno stati diligentem.te interrogati si sopra La Loro intenz.e, come sopra i complici si faranno abiurare secondo La qualità dell'atto apostatico, et ereticale, ò de veementi, come p Lo più negl'atti Loro ora numerati, qli p sua natura portano seco

ve-

veemente sospiz.ne, ò de Leui auendosi anche
riguardo alla qualità, et età del sponte
comparente, quando . . . auesse comesso il
delitto.
Intorno à q.ti tali si stà à quello, che essi de-
pongono così sopra i fatti, come sopra la loro
Intenz.ne, e credulità; e però il S. O. restan-
do sodisfatto dei semplici Interrogatorj.
sopra li Comp.ci, tralascia la tortura,
mà non già l'abiura mai, la q.le è un
Atto protestatiuo di non auer mai auuta
intenz.ne meno che Catt.ca di voler viuere,
e morire Catt.co, e però hà luogo anco in essi.
Nel riceuer la loro deposiz.ne s'amoniscano con
ogni carità, come appunto suol fare il buon
Confessore à dire intieram.te la verità, e
se gli dice espressam.te, che auertino mol-
to bene à non tacere maliziosam.te qualche
delitto, ò circostanza necess.a, p. che se poi
saranno trouati diminuti si procederà con-
tro di loro, come si procede contro quelli

che sono preuenuti; ne giouerà Loro q.ta sponta-
nea compariz.e; e così in eff.o si procede, quando
però le cose, nelle quali si trouano diminuiti,
sono sostanziali; Che se la diminuz.e fus-
se in cosa leggiera, ò nel fatto, ò nelle cir-
costanze, e vi si potesse presumere veri-
simile obliuione, e non maliziosa; non si
farebbe di Lei alcun caso.

A questi sponte comparenti, che vengono da
Prouincie, e Città, oue è il S.O., se gli addi-
manda, se sanno d'esser preuenuti in alcun
S.O., è sebbene dicono di non esser preuenu-
ti, ò di non saperlo, ad ogni modo nell'at-
testaz.e caso, che se le dia, si mette la clau-
Dummodo non sit preuentus in dictis; E q.ta
dimanda, e clausola entra masime nei sp.ti com-
parenti spagnuoli, che per timore del S.O.
di quelle parti
vengono
in quà.

Capo-

Capo Quinto

Dei sospetti d'Eresia prevenuti.

I sospetti d'Eresia sono quelli, che dicono, ò scrivono propositioni eretiche, erronee, ò sospette in qualsiv.a modo in fede, ò che commettono fatti, ò atti ereticali, et apostatici, come nell'antecedente Capitolo si è detto

I pmo cioè quelli che scrivono poponi ereticali, quando sono prevenuti, e sono Persone di qlche intelligenza, e gl'altri indizj sono sufficienti, fatta Loro la pquisiz.e delle Scritture si carcerano, poi da Teologi si fanno qualificare, e censurare p sapere il grado della malizia Loro se siano eretiche, erronee in fede, ò prossime all'errore, e facendoli riconoscere giudizialm.e Le scritture (se però nella pquisiz.e ve ne saranno trovate.) si constituiscono con farli opposizioni, interrogatorj, et obiezioni p aver la verità, e negando ne Loro constituti, ò tutto, ò parte di quello, che gli vien opposto, offertagli pma la repetiz.e de

Testi, et assegnatoli termine competente
per fare Le diffese se gli dà La tortura
più ò meno acre secondo La qualità dell'
indizij prò habenda veritate, quando
negano tutto, mà quando negano parte
prò ulteriori veritate complicibus, et
anco sup. intentione rispetto alle cose
confessate. Doppo La qual Tortura non
risultando altro, se Le proposit. saranno
graui, e della specie delle sud.e, e La Per-
sona agrauata non si è spurgata bene
nelle diffese, si fà abiurare de vere-
menti, e si condanna, ò à carcere, ò ad
esiglio del Luogo oue L'hà dette, massime
se v'è scandalo con altre pene secondo
La qualità del Reo, e della Causa; per
essempio se sono Religiosi si priuano
di voce attiua, e passiua, si sospendo à
Diuinis, e s'inabilitano à poter predi-
care, Leggere, insegnare &.

Mà quando La Persona benche illigente non
sia per altro sospetta, e per altro sij riconosciu-
ta

ta di buona mente, et abbi scritto ò detto
propon. sospette, ò inauertentem., ò pen
sando, che non siano così perniciose; il
S. O. suol condescendere contentandosi,
che le reuochi giudizialm., quando però
le propon. non siano ereticche, perche essen-
do ereticche si fanno sempre abiurare, e
se sono state dette in publico, come sa-
rebbe in pulpito con qualche scandalo
del Popolo, si suole imporre, che le reuo-
chi anche nel med. luogo, e pulpito,
e quando si hà dubbio, che non sia per far-
lo intieram., ò non lo sappia fare
da se nel modo, ch'è necess. se gli dà
la forma precisa della reuocaz.. Se
le propon. poi non sono della specie
detta di sopra, mà ò false, ò temerarie,
ò scandalose, ò offensiue delle pie orec-
chie, si fanno solo riuocare, massime
quando vi è congionto lo scandalo, ò sono
dichiarate tali da qualche Decreto Pon-
tificio, come quella, che si possa fare

La confessione per Litteras al Confessore assente, e dal med.mo anche assente riceverne l'assoluz.e dichiarata dalla S. m. di Clemente 8. 1602. ad minus falsa, scandalosa, et temeraria, mà però non si fà abiurare non essendo materia abiurabile, se non quella, che genera suspizione di Fede in qualche d'uno delli sud.i gradi, e s'impongono agl' assenti quelle pene, che secondo le qualità dalle Persone, e circostanze, e specialm.te dello scandalo, sono dal discreto Giudice giudicate esser più à proposito.

I soffpetti per i fatti, e per gl' atti ereticali sono tanti, quanti gl'atti stessi, mà li più frequenti sogliono essere nel S. O. gl'infrascritti cioè Poligami, sollicitanti in Confess.e Sacramentale ad turpia, sortilegii, Bestemiatori, e retentori de libri proibiti, quelli, che mangiono carne ne giorni vietati dalla Chiesa senza

ne-

necessità massime con scandalo, Quelli, che celebrano, et amministrano il Sacram. della Penitenza non essendo sacerdoti.

Capo 6°
De Poligami

Li Poligami sono quelli, che pigliano la 2da moglie vivendo anche la prima. quali ò hanno consumato il delitto, ò l'hanno solam.te attentato; Contro quelli, che per legitimi indizij si presume, che l'abbino consumato si procede à cattura, e ridotta la fede dell'uno, e dall'altro matrim.o in Processo, e provata la sopravivenza della prima moglie s'anno da esaminare, et per tortura sup. intenz.e, cioè s'anno creduto esser lecito ad un Uomo xpiano, e Catt.co, aver più mogl. nello stesso tempo; si fanno abiurare ò in publico, ò in Cong.e de Consultori, ò in segreto secondo la qualità delle Persone de

veementi, e si condannano alla Galera alm.o
per cinque anni, quali finiti devono tornare
con la prima moglie, e si fa leggere la
sentenza nel Luogo del delitto per esem-
pio degl' altri. mà quando hanno indot-
ti Testimonj falsi per poter contraere
il 2.do Matrim.o si condannano alla
med.a Galera per sette anni, et anco più
secondo le circostanze, e qualità del
delitto. Parim.te pure si procede contro
i Testi, quali confessando la falsità,
si condannano anch' essi alla Gallera.
In alcuni Luoghi, come in Spagna, i Poligami
si fanno abiurare solam.te de levi aven-
do forsi riguardo al proprio impulsivo
del delitto, che ordinariam.te è lasciva, car-
nalità, e passione d'amore, mà in q.te
parti si considera l'abuso del Sacram.to,
ch'è grande, et anco l'esservi eresia partic.le
che tiene esser lecito aver più mogli vi-
ve, e però con ragione il Delinquente catt.co
ce-

resta agrauato di veemente sospizione.

Alc.a volta auiene, che per smarrim.to de Libri, ne quali i Parochi sogliono scriuere i Matrimonj, non si può auer la fede autentica del primo Matrim.o del Reo nel qual caso si fanno diligenze in esaminare i Testi, Persone che vi siano state presenti, i Parochi stessi, e le Persone, le quali hanno veduto longam.te, et abitare il Reo con la prima Moglie come Marito, e Consorte. Di più si riduce negl' atti l'Instrom.to della Dote, e si fanno tutte le diligenze possibili per prouar bene il primo Matrim.o, acciò per mezzo di tutto questo venga à risultare tanto, che equiuaglia alla fede, che sarebbe necess.a

Auiene anco taluolta, che il Reo nega pertinacem.te di auer auuto altra Moglie, e non esser quello di cui si tratta, nel qual caso è omninam.te necess.o il far riconoscere la Persona dall'istessa prima moglie, e se non si può da questa si faccia riconoscere dall'altre Persone le quali possino molto bene

giustificare l'identità del Reo.

Suole anche alle volte auenire, che il Poligamo dolosam.te (senza far alc.a diligenza per sapere, se la prima moglie, è morta, ò viua) induce falsam.te testi, e piglia la seconda moglie à rischio suo mettendosi frà la speranza, che sia morta, et il timore, che sia viua, e consequentem.te nel pericolo della pena procurando d'estenuare la grauità del delitto, con addurre la longhezza del tpo, che è assente dalla prima moglie, e che non hà inteso nuoua alc.a di lei.

In q.ti casi si fà dal S. O. ogni possibile diligenza per prouare la soprauiuenza della prima moglie, e non potendosi prouare si spedisce il Reo con condannarlo alla pena ordinaria della Gallera, e con farlo abiurare doppo la Tortura de veementi sup.a Intenzione, perche se bene non è prouata la soprauiuenza della prima, ad'ogni modo con la disposiz.e dell'Animo suo di

pren-

prendere la rida, ò viua, ò morta che sia la p.ma,
lo rende sospetto di sentir male del sa-
gramento del Matrim.o, il q.le quantum fuit,
in se, viene abusato in affetto:

In q.o caso si auisa la r.da moglie del stato
suo, che non può prendere altro Marito, fin-
che non si hà auiso certo, che la p.ma sia
viua, perche se si trouasse, che fusse morta
auanti, che il Reo contraesse con la r.da,
q.sta sarebbe sua vera moglie. contro quelli poi
ch'hanno attentato il r.do Matrim.o, essendo
ancor viua la p.ma moglie, e sono venu-
ti all'atto prossimo, cioè fatto l'Instrom.
di Dote, fatti esaminare li Testi, comin-
ciato hà far le publicazioni in Chiesa, e
simili, si procede à Cattura, ò ridutaui
in Processo la fede del p.mo matrim.o con
quella delle publicazioni del r.do, si fanno (
preuia tortura sup.a intentione,) abiurare
de Leui, e si condannano, ò à carcere ad tem-
pus, ò ad esiglio, ò rilegaz.e nel Luogo, ou'è
la p.ma moglie, ò à qualche pena publica

se però sono Persone di bassa condizz.ne come à stare pro foribus Ecclis, ò ad altre ad arbitrio secondo la qualità delle Persone, e cause, e ricadendo di nuovo in altro attentato, mentre pur vive la prima moglie, si ripete l'abiura de levi, e si condannano poi alla Galera.

Capo 7.°

De sollecitanti in confess.e Sacram.le

Li Sollecitanti sono quei Confessori, che sollecitano Donne penitenti, overo anche maschij nella Confessione Sacramentale à carnalità, ò per sè, ò per altri. Questa sollecitaz.e intende farsi non solo con parole, mà con gesti, atti, e tatti immondi; e sempre si chiamerà uno sollecitante ogni volta sollecitarà, ò avanti la Confessione immediatam.te, ò nella Confess.e med.ma, ò doppo immediatam.te la Confess.e, ò che stij tuttavia, ò non stij nel Confessionario, ~~[illegible]~~ purche sia immediatam.te

In-

Intorno à q.sto delitto veram.te enorme riccuto, che s'hà la denunzia nel S. O. si riguarda sopra ogni cosa alla qualità delle Persone sollecitate denunzianti, se sono cioè Persone, che patiscono eccez.ne nell'onestà, ed insieme estraiudizialm.te si fà qualche diligenza circa i costumi, e la vita del Confessore sollecitante, perche trouandosi non esser d'intiera fama, si procede più facilm.te contro di esso, e se essaminato confessa il delitto, se li dà la tortura super Intentione, cioè se hà creduto esser lecito abusare il Sagram.to della penitenza à fine carnale, e persistendo di nò, si fà abiurare de veementi alla presenza d'altri Confessori, e Curati per loro essempio, e se è Regolare alla presenza de Confessori, e Padri del suo ord.ne, e poi si condanna alla Galera per cinque, ò sette Anni secondo la qualità della Causa, e delle Persone, si sospendono in perpetuo dall'audienza delle confessioni, s'è regolare si priua della voce attiua,

e passiua, se gli commanda, che tenghi l'ult.° Luogo tra Sacerdoti, ed alcune volte si fà leggere la sentenza nel prossimo Capitolo della sua relig.e per esempio, e freno de gl'altri, e quando è inabile alla Galera per qualche infermità, ad ogni modo si condanna alla stessa pena; mà poi se li commuta in Carcere formale per il med.° tpo.

Quando il sollecitante nega il delitto, se li dà la tortura pro habenda veritate, e sostenendola se gl'indizij non paiono euacuati per la qualità de Testi, e verisimilitudine del fatto si suole sospendere dalle Confessioni, ò ad tempus, se gl'indizij non sono così gagliardi, ò in perpetuo, se gl'indizij sono di consideraz.e alm.e dalle Donne, e se v'è scandalo, se gli dà anche il bando da quel Luogo.

Mà se veram.e le Donne sollecitate, e Denunzianti patiscono eccez.e d'onestà, ò d'inimicizia, ò per rispetto loro, ò per

in

in riguardo de lor parenti, ò il Confessore denunziato non sia di mala fama in genere di carne, non suole il S. O. procedere, mà tiene così le Denunzie, perche sopravenendo poi col tpo altri indizj possa aversi quella consideraz.e, che si deve.

Perche molti Confessori volendo commettere il delitto, e pensando di declinar la pena, facevano venir le Donne al Confessionario, non per confessarsi, mà per trattare in d.o luogo lasivam.e, si fece decreto dal S. O., che si procedesse anco contro q.ti tali, i quali abusano il Confessionario, e si punisseno con pene ad arbitrio, tralasciando però l'abiura, mà adesso abiurano q.ti tali de levi, perche fondandosi essa solo sopra l'abuso del Sagram.to, non hà luogo nell'abuso del Confessionario.

All'enormità della sollicitaz.e aggiongono talvolta i Confessori sollecitanti la pernitie della Dottrina con dire, che non è peccato far atti disonesti. Sopra di che

s'interrogano in specie, e se confessano auer-
lo detto, e creduto, si fanno abiurare de frali,
come eretici, mà se negano in Tortura la
mala credalità si fanno abiurare de
veementi solamente.

Capo 8.°

De i Sortileghi

Sotto il nome de Sortileghi vengono inte-
si anco quelli, che danno opera, à cose ma-
giche, e fattuchierie, e sono coloro, che per
mezzo di caratteri, di parole incognite,
che non hanno alc.a significaz.e in qual-
siuoglia Linguaggio, d'abuso, de Sacram.ti,
ò sia di cose Sacramentali, o benedette,
ò di parole di Sacra Scra, d'oblaz.e del
prop.o sangue, ò del sangue d'altri, et
Atti di Relig.e verso il Demonio, et inuo-
caz.e dello stesso, procurano l'opera sua
diabolica, ò per guadagnarsi l'amore di
q.ta Donna; ò per far morire q.ta Per-
sona; ò per trouar Tesori, ò per battezzar
mo-

monete, acciò spesso tornino in borza, ò per
arriuare à qualche Dignità, ò per aquistar
scienza, ò per altre cose. Questi si rendono
sospetti d'Eresia non solo per l'abuso in se
stesso de Sacram.ti, ~~ma~~ ò di cose sacre, mà
per gl'atti di sua natura appostatici, ò
sospetti d'appostasia, mà anco per il patto,
che da d.o abuso, et atti sud.i s'inferisce, che
il Sortilego abbia, ò esplicitam.te, ò impli-
citam.te col Demonio.

Quelli si dicono auer patto esplicito col Demo-
nio, che con Lui vengono à patteggiare es-
plicitam.te (anco tal fiata con poliza
scritta di propr.o sangue) di seruirlo, et ose-
quiarlo, d'adorarlo di prometergli la propr.a,
ò altrui Anima, e rinunziare à Xpisto, al-
la Vergine, alla Fede, e conculcare la Croce,
e cose Sacre. Et all'incontro il Dem.o
promette al Sortilego di seruirlo, e sodis-
farlo ne suoi desiderj, ò d'amore, ò di ven-
detta, ò d'altro, et i segni sensibili di q.sto
patto sono i sud.i Caratteri, parole incognite,

abuso di cose sagre, et non perche q.te cose abbino in se stesse forza d'obligare il Dem.o ad osservare il patto, mà perche egli finge d'obligarsi à sodisfarlo ogni volta, che il Sortilego fà quei segni, à quali tanto più volontieri è egli pronto à cooperare, quanto, che venghino accompagnati dall'abuso de Sagram.ti, e cose sagre per lo sprezzo, et irrisione, che in quel secondo si fà fare di essi.

Quelli poi si dicono auer patto implicito col Demonio, i quali sebbene non patteggiano immediatam.te con esso ad ogni modo usando i med.i Caratteri, parole incognite, et abusando gli stessi Sacram.ti, e cose Sacre, e facendo altre opere, come sopra vengono à farsi sospetti di consentire all'intenz.e del primo Institutore di d.i Caratteri, e segni, et implicitam.te d'approuare quel patto, che mediante i d.i segni egli fece col Dem.o. È però vero, che quando q.ti tali nei loro Sortilegij inuo-

cano

cano espressam.te il Dem.o, e fanno atti di
Culto, et adoraz.e si rendono sospetti di
se stessi, e non per rispetto del p.mo Insti-
tuente.

Qui si suole disputare diffusam.te da Teolo-
gi, et anco da Canonisti, se si come sono
varj ~~sono~~ i modi d'inuocare, et adorare
il Dem.o, cosi anche chi lo chiama si ren-
da sospetto in tutti questi modi

Alcuni dicono, che chi lo chiama, et adiura per
modo d'impero, e per conseguir da Lui cose,
che per sua natural podestà può dare, e
fare, non è sospetto d'Eresia; mà solo chi
lo chiama per modo deprecatiuo, et à cose, che
eccedono la sua natural facoltà.

Altri (ed è la più sicura, e commune opinione, ed
anco patticata nel S. O.) dicono, che chi
chiama, et adiura il Dem.o anco in modo
imperatiuo, e vuole da Lui cose, che non ecce-
dono il suo potere, e sospetto d'Eresia, essen-
do cosa ripugnante al Xpano in quanto
Xpano il dimandar fau.e, et aiuto dal Dem.o

in qualsiv.a modo La domandi, perche egli in q.to
si dichiara bisognoso dell' aiuto, et opera
sua, alla q.le nel Battesimo renunziò,
promettendo di voler solo Dio per suo Sig.re,
et à Lui solo ricorrere nelle sue necessità;
anzi L'adiuraz.e imperatiua, ò coattiua de
Demonj è Lecita solo per cacciarli come ne-
mici; e Giesù Xpto non Lasciò q.ta potestà
nella Chiesa per altro, che per scacciarli da
corpi umani come nostri nemici, acciò non
ci nuochino, onde L'adiurarli anche per mo-
do d'impero per voler q.lche cosa da Loro, non
è trattarli da nemici, mà più tosto da
Amici, perche q.ta adiuraz.e interessata contie-
ne un non sò che di patto, ò di società con
essi Loro.

A questi Sortilegi, q.do sono denunziati, ò
precedono Legitimi indizj si suol fare
La perquisiz.e, perche ordinariam.e hanno Scrit-
ture, Caratteri, ed isperimenti magici, Carte
Vergini, Clauicole, Almadel Centum Re-
gum, Arte notoria, Paolino, Cornelio Agrippa,

Pietro

Pietro d'Albano, L'Opus Mathematicum, Instromti. magici, come spade caratterizate, Specchi, Anelli, Verghe Calamite, che sogliono batterzare, pentacoli, ed altre cose, e tutto si porta al S. O., come corpo del delitto. Chiamati in giudizio i sud.i Rei si fà loro riconoscere giudizialm.te le cose trouate nella perquisiz.e, e poi s'interrogano diligentem.te sopra i delitti pnti, ò sopra l'uso i Complici, e ritenz.e breue, ò longa di d.e Robbe, Scrit, e cose magiche.

Se confessano se li suol dare anche un poco di corda pro ulteriori veritate, et super complicibus, e ciò, perche q.a materia è contaggiosa, e può verisimilm.te presumersi di hauerla vsata altre volte, e communicata con altri, oltre li prenominati da loro, et anco sopra l'Intenz.e, cioè se hà creduto esser lecito ad un Huomo Catt.o dar opera à cose magiche, valersi dell'aiuto del Dem.o, auer patto seco, onorarlo, et appostatare dal vero Dio.

Quando i Sortilegj sono per acquistar' amore di Persone s'interrogano in specie, se credino, ò abbino creduto, che il Dem.° possa forzare la volontà, ch'è libera, e sebbene alcuni di essi, ò per ignoranza massime Donne per gagliarda passione d'amore, che accieca, et intorbida l'intelletto, confessano di crederlo, il che è Eresia; non potendo il Dem.° sforzarla, ad ogni modo il S. O. non li fà abiurare de formali, mà de veementi, ò de levi secondo la qualità delle Persone, ò degl' effetti impulsivi, perche essi credono solo l'eff.° materiale, che desiderano, che siegua, ne pensano più oltre.

Intorno à queste parole si deve avvertire esser di fede, che il Dem.° non possi sforzare l'humana volontà, può bensì perturbare la fantasia, e per via de sogni col commovere il sangue, e gl'umori, e con incitare i spiriti incentivi alla Libidine massime in quel punto, che alla Persona la quale desidera l'amore della Donna, la Donna med.a se gl'offre, e fà prnte.

Mà

Mà però i Semplici, et Ignoranti; e gl'acciecati dalla passione non sanno distinguere frà la porz.e Sup.re della Rag.ne, o inferiore del senso commosso, et acceso, però alcuni di essi dicono, che sono stati forzati; e che non hanno potuto di meno, e quelli, che ottengano il loro amore, pensano d'auer forzata la voluntà, il che non è vero. Che se il Sortilego fusse Persona intelligente, e dotta, e dicesse d'auer creduto, che la volunta Umana si possi forzare, senza dubbio entrarebbe la formalità, cioè si farebbe abiurare de formali.

Alcuni di q.ti, se bene nella perquisiz.e si saranno trouati Sortilegij scritti, ò di propria mano, ò di mano d'altri, ad ogni modo constantem.te negano l'uso anche in Tortura nel qual caso si fanno ordinariam.te abiurare de Leui; falisce però q.ta regola ordinaria q.do la Persona non sia semplice, q.do la retenz.e delle Cere sia stata longa, q.do la qualità di esse sia perniciosa, et esso Reo

abbi studiosam.te atteso ad auerne à raccoglierne, e scriuere, perche in q.to caso si farebbe abiurare de vehementi; come anco se da gagliardi Indizij fusse agrauato dall'uso, perche La tortura non purga il Delitto totalm.te.

Quando vengono Scritture superstiziose nel S. O. si fanno vedere, e considerare se sono qualificate, ò nò; Le qualificate sono, quando in esse vi è ò inuocaz.e di Demonj, ò Caratteri, ò parole incognite, ò abuso de Sagram.ti, ò di cose Sagramentali, ò in esse si fà menz.e di scriuere in carta vergine massime col sangue, ò di cauar d.o sangue da ucelli, ò da altri animali con osseruaz.e di Luna crescente, ò si chiama Dio, ò i Santi, acciò aiutino à conseguir un fine, che è peccato mortale; ò si tratta di celebrar Le messe sopra Le cose inanimate, ò di seruirsi delle parole della Consecraz.e à fine di peccato mortale; Le non qualificate sono certe Orationi incomposte con Nome anco di Dio, con parole della Sacra Scrit.a, e con Croci intermiste per Liberar dai pericoli. Le p.me

si

si conoscono dal S. O., e si castigano; Le Lidè
si Lasciano agl' Ordinarj, e se pure il S. O.
per qlche causa Le conosce, Le suol spedire
con monizioni, ò penitenze salutari.

Sotto Lo stesso nome di Sortilegli si comprendo-
no anche Le Streghe, e Stregoni, i qli maleſfi-
ciano Le Persone in varj modi, ò d'amore, ò
d'infermità, ò di morte, e singolarmte i po-
veri fanciulli da Latte.

Maleficiano ad amorem tal volta con i medi
mezzi, i qli sogliono adoprare i Sortilegli,
cioè con circoli, e Caratteri, e con gettar nel fo-
co sale, ò fave benedette, con abusare Le pa-
role della Consecrazne scrivendole sopra i
bollettini, ò con far polvere di certe erbe
benedette, con Le qli toccano poi La Perso-
na amata; con servirsi di Calamita batezza-
ta, ò d'Ostia invocando con qsti mezzi il De-
monio, ò espressamte, ò tacitamte & Per lo
più però maleficiano in cose comestibili
scrivendo parolè incognite, e caratteri so-
pra frutti; mescliando polvere frà cibi,

formando statue di cera, quale quali poi traffigono con agli, et al fuoco le fanno dileguare à poco, à poco con dirui sopra alc.e parole tendenti ad accender amore nella Persona amata formando certi inuogli d'erbe, di capelli, di tagliature d'unghie, ò d'altre cose tolte alla Persona maleficianda, e doppo auerui sopra sussurrate parole incognite; con inuocaz.e de Demonj le sepeliscono in qualche luogo dell'abitaz.e di d.a Persona maleficianda, e singolarm.e sotto il liminare dell'vscio per doue hà da passare.

Da qui nasce, che non auendo le d.e cose per se stesse virtù alc.a di cagionare tale eff.o, il Dem.o vi concorre (per il patto esplicito, ò implicito fatto col malefico) con l'opra sua accendendo la d.a Persona nel modo che si è detto, ò facendola languire, ò consumare à poco à poco mediante il tocco, che inuisibilm.e fà, ò per se stesso, ò per mezzo delle malefiche, ò con sughi d'erbe velenose, e con unzioni, e polueri composte di

sem-

semplici pestiferi, che molte volte fanno consumare le Persone, senza che il medico possi arrivare à trovare alcun rimedio à q.to male, ed in q.sta maniera maleficiano altre cose, come agli odj, alle vendette, ed anco alla morte.

In q.ti casi, come che siano p se stessi molto difficili à penetrarne giuridicam.te il netto, p essere la radice occulta, e la materia incerta, il S. O. procede con grandiss.a circonspez.e, e lentezza così in credere come in processare, è niun Processo, ò alm.o pochi si trovano ben: formati in q.sta materia, si pche p lo più sono fondati sopra indizj remoti, come di qualche minaccia p esempio ti farò pentire, me la pagherai &c, ò sopra indizj indiferenti, cioè sopra cose mangiative, doppo le quali la Persona s'inferma. Si anco pche non si può p ord.rio provare il corpo del delitto, potendo quell'infermità provenire anco da cag.ne naturale, e q.sta è la cag.ne, pche in giudizio sono necess.e in part.re due cose, la p.ma è la fede

del medico, che quell' infermità non sia nale, ò alm.o dubiti, che non sij tale; La vida è La fede d'un esperto, ò prudente esorcista, che l'infermità venga da maleficio. Dico prudente, et esperto Esorcista, perche molti ve ne sono, i quali giudicano ogni infermità proueniente da maleficio, e questo è per poca prattica; e per farui sopra La mercanzia, e tal uolta, se Le Persone non sono maleficiate, essi con nodrir loro quel umor malinconico, ò con altri arti illecite Le maleficiano, e cagionano nelle Persone inconuenienti, scandali, e dolorosi effetti.

Da questi malefici poco si può cauare non potendosi ordinariam.te premere assai per La debolezza degl' Indizi, mà pure quando siano vrgenti si procede contro di Loro à Tortura, e sopra il fatto, e sopra L'Intenz.e respettiuam.te. Per rispetto del fatto, et opera del Demonio, si fanno abiurare in quel grado, che conuiene alla qualità del delitto, e della Persona, e si condannano à Carcere, et altre pene mag.ri, ò minori più, ò meno ignominiose respettiuam.te alla qualità delle Persone, ò dei delitti.

Mà

Mà perche ben spesso auiene, che trattandosi q.te materie nel S. O. giudizialm.te i Rei massime Donne, ò sopra gl' indizj precedenti interrogate, ò pure da se stesse confessano d'auer auuto commercio col Dem.o d'essersegli date in anima, e in corpo, d'esser state da Lui condotte al gioco, d'auerlo adorato, d'auer rinunziato al Batesimo, conculcato il Crocefisso, renegato Dio, la B.ma Verg.e, e i Santi, con altri atti apostatici, d'auer conosciuto nel med.o Luogo, è tripudio diabolico altre Persone q.li nominano molte volte, è d'auer commesso molti infanticidj, perciò doppo, che il Giudice l'hà diligentem.te interrogate del tpo, et occone, che cominciorono auer prattica col Dem.o, gli hà fatto narare il corso della vita, e l'hà interrogate dei i complici, è del corpo del delitto, del q.le (massime d'infanticidj) deue necessariam.te costare; se hanno apostatate col cuore, si fanno abiurare de formali, mà se negano l'intenz.e si fanno abiurare solam.te

de veementi; e si condannano à carcere formale. Questo però s'hà da intendere, q.do costoro sono premuti da indizi à differenza della confess.e, che fanno da se med.i, senza, che vi procedano indizi, perche in q.o caso si hanno, e si trattano come spont.e comparenti; e q.o si deue ben notare, perche molti, per non auer q.a consideraz.e s'ingannano.

Si procede contro i Complici, eccetto contro quelli, che q.li essi affermano auer veduti nel gioco, e tripudio diabolico, sopra di che vi è decreto speciale di q.o supremo Tribunale, che non si proceda contro di essi, potendo le Persone deponenti ingannarsi circa le Persone nominate per ilusione del Dem.o; mà quello, che tocca alle Loro Persone, si stà alla sua confessione.

Trà le sud.e Donne le meritrici per lo più incorrono in simili errori, perche per tirare Homini alla case Loro, attendono assai à sortilegij, et in part.re spazzano il camino, gettano sale nel fuoco, be-

benedicono fave, con inuocaz.e del Demonio, in-
uiluppano fettuccie con certo numero di nodi
mentre stanno alla messa; e nell'inuiluppare
dicono parole incognite, ò cognite, mà Lascive,
che molte volte proferiscono nell'atto stesso
della Consegraz.e, ò eleuaz.e dell'Ostia, ò men-
tre il Sacerd.e si volta à dire Dominus vobiscum,
abusano acque, è candele benedette con recitar
l'Oraz.e, che chiamano di S. Danielle, di S.
Elena, et altre simili; nelle q.li inuocano i
Santi ad aiutarle, et à conseguire il Loro in-
tento, che di sua natura è peccato mortale;
Fanno anco il Sortilegio della Carafa per mezzo
de Putti, ò Zittelle vergini, ò d'una Donna gra-
uida facendo dire à quelle Angelo s.to, Ange-
lo bianco per la tua Santità, e mia purità
et à q.e, cioè alle Donne grauide, per la ver-
ginità, che hò nel ventre, aludendo alla
Creatura, della q.le è grauida. Per Lo che q.e
Zittelle, e grauide molte volte dicono di ve-
dere nella caraffa una figura, ò umbra in varij
aspetti, che poi interrogano, ò per trouare cose (ub-

bate, ò Tesori nascosti, ò p saperé le cose future. Sogliono anche ungere la palma della m°. con certa misura d'Oglio, e di Caligine à d. Zitelle, ò Donne grauide, sussurando p.ma nell' orecchie delle q.te alc.e parole incognite, e le fanno mirare nella mano onta, e dire q.e parole. Venga il Rè, e molte volte dicono di vederlo venire, e con cenni rispondere à quello, che da loro li vien dimandato.

In pena poi si fanno stare sù la porta della Chiesa i gni di festa con una candela nelle mani, si mandano in esiglio, si tengono in carcere formale ad tempus, ò in casa secondo la qualità del delitto, e quando si lasciano fuori si fanno osseruare, e se gl' impone, che si presentino al S. O. de Luoghi, ò all' Ord.rio una volta al mese. Il che anco si suol fare con i Delinquenti in altro genere p tenerli in freno. Tal volta anco si frustano, mà è però vero, che quando hanno Marito, ò figlie nubili, il S. O. p benignità s'astiene da q.ta condanna, essendo, che ridonda in ignominia delle

fi-

figliole, che per questo rispetto non trouano ne li
mariti prendano amore alle Mogli frustate.

Capo 9.°

Delli Bestemiatori

I Bestemiatori sono quelli i quali proferis cono
bestemie ereticali, e questi si Processano, e pu-
niscono dal S. O.. Le bestemie ereticali
in prattica in particolare sono queste, rinego Dio, al
dispetto di Dio, Dio traditore tù non poi
far più di quello mi fai, Puttana della Ver-
gine Maria, ed in fine tutte quelle, che
sono contrarie alla verità contenute nel-
li articoli della fede sono bestemie ere-
ticali, e quando di questa sola Puttana di Dio viene denunzia-
to alcuno non si procede, mà si bene quando
e accompagnata da alcuna delle sudette, La
ragione è, perche questa parola = Puttana di Dio=
può auere senso buono, cioè, che La Puttana
sia creatura di Dio, non quanto alla defor-
mità, mà quanto alla sua sostanza.

In questa materia si suol auer considerazione nel S.O.,

se q.^te bestemie hereticali sono state proferite in colera, ò fuori di colera, e nell' altro modo univerale s'attende la consuetudine del Bestemiatore. La colera suole allegerire la sosp.^ne della credulità, et intenz.^ne, et anco la pena massime in rissa, ò p.dita di gioco. La p.ma volta si fanno abiurare de levi previa tortura super intentione, e si puniscono in pecunia se hanno il modo secondo la qualità, e facultà della Persona; Se gli fà precetto penale, ò ad arb.^o, ò in specie sotto la tale, e tale pena, che si astenghino dal bestemiare, et à q.lli, che sono facili à bestemiare sul gioco, si precettano penalm.^te, che si astenghino dal gioco, p. levarli l' occasione di ricadere; Se poi in rissa, ò in gioco sono consueti à bestemiare hereticalm.^te, si accresse il grado dell' abiura, e delle pene conforme alla qualità delle bestemie, p.che conoscendo essi, che sono facili giocando à bestemiare, mentre vogliono continuare il gioco, intendono

dono anco implicitam.te di volersi mettere in occone prossima di bestemiare, e così accrescano la sospiz.ne della mala credulità, e per conseguenza si deve anche accrescere l'abiura.

Se le bestemie heretticali sono proferite fuori di colera, et à sangue freddo, ò pure per leggiera occone, siccome aggravano l'intenz.ne del proferente dando grave indizio di mala credulità, così anco s'aggrava il grado dell'abiura, e della pena. Alle Persone vili s'impone il pro foribus Ecclis coll'iscriz.ne nel petto per le bestemie, ò per bestemie heretticali, et overo dal, la frusta, l'esiglio, tratti di corda in publico, e tal volta si mandano in Galera, massime essendo consuetudinari.

Secondo qs. il mese di Marzo 1666. Paulo Rino gran Bestemiatore in Roma d'ord.e di N.ro Sig.re Alessandro VII. abiurò de vehementi, stette per due ore avanti la porta di S. Pietro inter missar. sollemnia,

e con la mordacchia alla bocca, e con l'iscriz.ne
nel petto per bestemie orende, due altre ore
nella stessa maniera stette avanti la
porta di S. Rocco à Ripetta condottovi
dal Boia à suon di tromba magna comi-
tante Caterva, e poi fù mandato per sette
Anni in Galera. Se sono poi d'onesta con-
diz.ne si condannano, ò à carcere formale,
ò in casa loro, ò ad tempus, ò in pene pe-
cuniarie, aggiongendovi precetti opportuni,
e gravi penitenze salutari; e quando s'ha
informaz.ne, che questi tali siano anche mali
Xpani per altro, e non frequentino i Sagram.ti
della Chiesa, se gli fà precetto, che portino
fede al S. O.o delle Confessioni, e Communioni,
che con altre penitenze salutari se gli sono
imposte, il che si suole anco fare in altri
generi di delitti.

Con le bestemie sogliono esser bene spesso miste
anco certe ingiurie, et improperij, verso Dio,
come Dio Becco, Dio cornuto, et altre simi-
li, le quali si conoscono, e puniscono unitam.te

con

con l'altre, come anco ceste maledizioni,
et imprecazioni, sia maledetto Dio, la Verg.e,
i Santi, possa profundare Dio, il Paradiso,
voglio darmi al Diavolo; mà se sono de-
nunziate solo il S. O. non suol procedere,
mà le lascia agl'Ordinarj, e se pur tal
volta per la gravità loro vi mette la mano,
le suol spedire con le monizioni gravi, e peni-
tenze salutari

Trà q.e suol spesso venire quel dire. Iddio, se
io ti avessi nelle mani ti vorrei cavar il
cuore, se tu non mi fai vincere, ò non mi
fai la tal cosa, non ti voglio più credere.
Q.to modo di dire assolutam.e parlando, è
ereticale, per ch'à per ch'e Dio fà possibile, e ido
per la ribelione verso il suo Creatore, e sco
perche anco, che non li conceda quello, che
vorebbe è obligato à crederli, mà come che
ordinariam.e si proferiscono in eccesso di colera
non si và tanto à rigore circa la credel-
tà, mà poste insieme con l'altre, et omnibus
simul iniunctis, et consid.tis si puniscono.

all'arbitrio come sopra tanto circa l'abiura quanto circa la pena.

Capo X.°

Delli Retentori de Libri proibiti.

Auiene spesso, che nel S. O. vengono denunziate, et indiziate le Persone per ritentori de Libri proibiti, nel qual caso la prima cosa, che si fà, è, che si vadi à fare la perquisiz.e de d.i Libri. Ciò fatto tré cose principalm.te s'hanno à considerare, cioè la qualità della Persona, le qualità de Libri, e la diuturnità della retenz.e. Se la Persona indiziata è intelligente, et i Libri sono perniciosi, cioè contengono proposiz., ò ereticali, ò erronee, ò prossime ad errore in fede, et auranno tenuti d.i Libri per qualche spazio di tempo notabile, s'interrogano, se gl'hanno letti, e confessando si interroghino anche in specie sopra le d.e proposiz. &.
eum in d.o Libro asserat. sic & dicat quid sibi videat. de illa assertione, quid sibi

vel-

vellit illa verba, quem sensum videntur habere, et similia.

Et essendo proposto, che per natura non ponno ammetter senso Catt.co s'interrogano poi sopra l'Intenz.e, e negando d'auer auuto mala credulità, se gli fà q.ta obiez.e: Che dall'auergli letti, e longam.te tenuti, e con diligenza, e spesa fatti venir di lontano, e comprati (se però saranno sopra di ciò indiziati), et essendo essi intelligenti si presume il contrario.

S'interrogano di più sopra i Complici, cioè da chi hanno auuto d.i Libri, ò per mezzo di chi gli sono venuti alle mani, se gl'hanno communicato ad altri, e sopra l'uso, cioè se si sono seruiti delle Dottrine contenute in essi Libri, ò in Scritture, ò in Leggere, ò in predicare.

E perche non ponno mai rispondere tanto intieram.te rispetto alle presunzioni del S. O., che pienam.te si sodisfaccia, perciò se gli suol dare la corda pro ulteriori veritate, et

super complicibus, et super Intentione, e non risultando altro si fanno abiurare de veementi; e se sono Persone religiose si priuano di voce attiva, e passiua, si sospendono à diuinis, e si priuano degl'Uffitij, e cariche di Leggere, insegnare, e predicare ad tempus, cioè ad arbitrio, con imporli penitenze salutari. Mà se negano d'auerli letti se gli fà l'obiez.ne dell'inverisimilitudine stando la diuturnità della retenz.e di d.i Libri, e non potendosi auer la verità coll'Interrogatorj, si viene anche sopra q.to all'esame rigoroso.

Vi sono alcuni di q.ti Rei, i quali negano di sapere, che nelle loro stanze fussero simili Libri, e dicono, che da loro emoli, ò nemici sono stati posti, mà non trouandosi esser ciò fatto, come essi asseriscono il S. O. stà nella med.a presunz.e contro di loro, e p. auerne la verità, si viene parimenti alli rimedj rigorosi, e secondo la qualità degli Indizj, Persone, Libri, ed altre Circostanze

si

si fanno abiurare alle volte alm.º de Levi, benche negrino.

Se poi le Persone, che hanno ritenuto Libri proibiti sono ignoranti, e semplici, massime delle materie, che di Libri trattano, ò nel constituirli vede il prudente Giudice, che non vi sia malizia, ne la Lettura d'essi Libri habbi causato mal eff.º in d.e Persone, ne generato alcun dubbio in materia di fede, e che sinceram.te procedono con dir la verità sopra i Complici, et uso come di sopra, e non s'aggravano nell'Intenz.e, si fanno alle volte abiurare de Levi secondo la qualità degl'Indizj, e diuturnità della ritenz.e, e q.l doppo un poco di corda, ò Terriz.e. Ma se fussero in tutto ignoranti, ne sapessero leggere, ne intendere quel che leggono, et i d.i Libri li fussero stati lasciati in casa da altri, si tralascia l'abiura, e nel rimanente si procede anco mitam.te. In somma tutto il negozio stà nella qualità

delle Persone, Libri, e prudenza del discreto Giudice, come dicono i Dottori, che di ciò scriuono.

Mà se i Libri non contengono dottrine, ò eretiche, ò erronee, ò prossime ad errore, ò d'altra qualità sospetta, ò direttam.te, ò indirettam.te in fede, mà solo cose scandalose, e temerarie, si puniscono i retentori con pene arbitrarie, mà senza abiura non essendo abiurabile, se non quella materia, che porta seco sospiz.ne, ò veemente, ò Leggiera d'eresia.

Capo XI

Di quelli, che mangiano La carne in gni proibiti

Circa il mangiar carne molti sono denunziati, mà il S. O. và pesato assai in procedere, perche molte volte si troua, ò che li denunziati non ne hanno mangiato, ò se ne hanno mangiato sarà stato in quel ora diuisoria trà il Sabbato, e La Dom.ca,

ò

ò trà vigilia, e la festa sù la mezza notte,
ò erano infermi, ò conualescenti, ò aue-
uano licenza, ò non auendola la qualità
dell'indisposiz.ne, e necessità li scusa, ò
tal volta anco la trascuragine, cioè non
si ricordano, che quel dì sia vigilia, ò
altro gno proibito, e ciò suole auenire à
lauoratori di campagna, che alle volte
non sanno la vigilia. In simili casi, mas-
sime quando mangiano senza licenza, se
gli fanno monitioni, e se gl'impongono
penitenze salutari, massime di qualche
digiuno.

Mà quando uno è sano, è senza necessità ne
mangia in part.re con amiraz.ne, e scandalo
degl'altri, il S. O. procede con molto ri-
gore, e tanto maggiorm.te quando s'hà
cattiua informaz.ne della sua vita, cioè,
che non frequenti i SS.mi Sacram.ti, che
attende à burlarsi delle cose sacre, che
auertito, è ripreso à non mangiar car-
ne in qst. gno si ride, ò dette parole

sospette della Sacra Scrid malamt. appli-
cate come quelle = non omne qd. intrat
ꝑ os coinquinat hominem = che in contrario
di noi sogliono addurre gl'Eretici, ò che
la proibizne. di mangiar carne in tal gno
è un intenzione superstiziosa, che la Chie-
sa non poteua, ne doueua proibire.

Nel qual caso s'interrogano sopra l'intenzne.
e se gli dà anco la corda, si fanno abiura-
re secondo la qualità delle persone, e del
caso, e si condannano secondo la grauità
del delitto, et altre circostanze.

Capo XII.

Dello sparlar delle Scomuniche.

Dello sparlar delle Scommuniche molti
parimte. vengono denunziati, e gl'Or-
dinarij pare, che scorrino troppo in pro-
cessargli ꝑ qa. causa sotto titolo del S.O.
auendo detto ꝑ esempio hò in culo la
Scommunica, m'incago alla Scommunica,
e qa. lo dicono in colera, ò ꝑche gl'Ordinarj
li

Si averanno alle volte scommunicati per interesse toccando le loro Persone, aderenze, ò perche sono provocati, ò incitati à dire ciò dal modo di procedere degl' Ordinarj, e loro Ministri. Onde il S. O. perche per la qualità del caso non hà sospetta l'intenz.e, ò credulità loro circa la validità delle Scommuniche, et autorità di fulminarle, suol spedirli ordinariam.te con monizioni, e penitenze salutari.

Vi saranno ancora alcuni, che diranno il Vesc.o non poteua Scomunicare le quali parole ponno intendersi, che chi le dice vogli intendere, che non poteua far la Scommunica in quel caso particolare di cui pretendono auer rag.ne, e però s'interrogano, e si fanno dichiarare come da loro vengono intese. Mà se dicessero assolutam.te i Vescovi non ponno Scommunicare, si farebbero sospetti d'Heresia, come anco se dicessero altre parole derisorie delle Scommuniche, le quali accennano l'Incredibilità in

in genere per diffetto d'autorità di fulminarle, s'interrogarebbero sopra l'intenz.e, e si farebbero abiurare secondo la qualità del caso, conforme alla qle, et alle Persone s'imponerebbero anco penitenze salutari.

Cap.o L3.

Di quelli, che perseverano nelle Scomuniche.

Sono alcuni Ord.ij, i qli in virtù di quelle parole = Si quis animo indurato per annum permanserit excommunicatus fit suspectus de fide) = procedono contro i Scommunicati con titolo di S. O. etiandio, che per lo più, che qste Scommuniche non siano fulminate per causa di Fede, mà d'interesse, e di solutioni di pensioni, ò di restituz.e di robba, ò di comparire auanti l'Ord.rio per cause à Lui spettanti, e però non essendo d.e Persone sospette di Fede, cioè di non credere la validità, et autorità del Vesc.o non si deue neanco procedere contro di Loro sotto titolo di S. O., perche sebbene stanno un

anno, ò più in esse, non s'hà però sempre da credere, che essi vi stiano con animo indurato per dispetto delle Scommuniche, mà per altre cause, che escludono l'induraz.ne, come per non poter sodisfare per qualche pretensione, che à loro pare giusta, ò per altro rispetto, per il quale stimano, che ragioneuolm.te deuonsi scusare.

Il S. O. entra solo contro i Scommunicati, et insordescenti per causa di Fede, del rimanente vi è decreto della S. C. più volte confirmato, che contro gli altri insordescenti vi proceda l'Auditor della Camera, non citando però gl'indiziati a rispondere de Fide, ne come sospetti di Fede, mà se nel procedere trouerà, che veram.te vi sia tal sospiz.ne, li rimetterà al S. O.

Così si è pratticato longo tempo in modo, che dall'Anno 1593. a 18. di Febr.o il Card.le di S. Seuerina scrisse al Vesc.o di Gerace, che simil cause non spettano al S. O., non essendo solito di conoscere Cause di sola Insordescenza nelle Censure Ecclesiastiche senza altri

Capi spettanti alla S. Fede. Scrisse anche al Vesc.° di Tricanico, à X. Ag.° non esser solito di q.ª il S. O. il procedere contro gl'Insordescenti nelle Censure Eccliche se non quando sono stati Scomunicati ex causa Eresij, vel fidei per Annum, ò che vi concorrino altri Indizij, e presunzioni.

Da q.º solo s'è receduto tal volta, come apparre da una Lett.ª del S.r Card.l sud.° del 1595. il primo di Xbre al Vesc.° di Gerace, nella quale d'ord.ne di N. S. li scriue, che proceda con. un D. Gio Tomaso Bernardo, come sospetto di Fede, e che malè sentit de censuris Ecclicis, quale però prima era stato citato, e amonito, come insordescente auanti M.r Aud.re, e finalm.te come tale era stato condannato, e dichiarato per sentenza. Fu anco scritto alli 8. Xbre al Vesc.° d'Isernia, che quando vorrà procedere con. alc.° tamquam suspectu de fide ob insordescentiam ultrà Annum in Censurij, auertisca di farlo prima citare sopra l'Insordescenza, e dichiararlo

Ser.

ser. ser. insordescente, che in q. Giudizi si ponno allegare molte rag.ni, et impedim.ti li q.li essendo veri in fatto, non si potrebbe procedere alla dichiaraz.e d'insordescenza, ne meno conseguentem.e alla sospiz.e d'heresia.

Dal che si deduce q.sta regola, che q.do pure s'abbia à procedere con gl'Insordescenti come sospetti di Fede, è necess.o, che p.ma siano citati, e moniti come tali avanti M.r Aud.re della Cam.a, ò all'Ord.rio, e come tali ancora siano condannati, e dichiarati p sentenza, et in q.sta maniera il S. O. raggioneuolm.te vi entra, essendo che l'Insordescenza in tal modo qualificata induce di sua natura sospiz.e di mala credulità delle Censure.

Capo 14.

Delli Celebranti messa, et Aministranti il Sagram.to della Penitenza non essendo Sacerdoti.

Contro di q.sti vi è la Bolla di Paulo 4.o

confermata da Clem.te 8.o nella sua Costituz.e =
Et si alias fel. rec. Paulus Papa 4.to Dat.
pma Aprilis 1601. = nella qle ordina, che
trouandosi un tal Delinquente, doppo la
Degradaz.e, si dia sub.o al braccio Seco-
lare.

In qsto delitto il S. O. procede con grandiss.a
maturità, e consideraz.e, perche non le
basta la sola confess.e del Reo, etiandio,
che precedano indizij sufficienti, ò per Testij,
ò per inuentione di Patenti false del suo
Ordij, mà vuole, che si verifichi il corpo
del delitto, cioè in quelli Luoghi il prete-
so Reo abbia celebrato,, e ministrato
il Sacram.to dell'Eucarestia, ò della
Penitenza, e se il tale ibi tal gno, che
dice auer Celebrato, et al tale altare
v'abbia realm.te Celebrato in modo, che
si proui euidentem.te l'Indennità del-
la Persona.

Dalla pena Ord.ia scusa tal volta la
minorità, e quando il Delinquente

per

per leggerezza celebra, in tal caso doppo l'abiura de' veementi prævia tortura super intent.º si condanna alla Galera s'è abile per diece anni, e lo stesso si fà con quelli, i quali sebbene non hanno eccez.e della minorità, non si saranno però potuti verificar bene i corpi del delitto, ne altri notorj requisiti.

Capo LS.

Di quelli, che si presentano, ò s'accusano da se nel S. O. sono però preuenuti.

Alcuni compariscono nel S. O. è s'accusano da se n. citati, ne chiamati, mà sono preuenuti da indizi. Questi tali, se sapeuano d'esser preuenuti, ò ne dubitauano, si chiamano comparenti motu probonum, e se procedono ingenuam.e auacquando nella loro depone gl'indizi precedenti, si spediscono quanto alle pene più mitem.e, che se fussero

stati cibati, ò chiamati comutandoli la pena ord.ria in altre più miti; ò imponendoli la pena ordinaria, mà per minor spazio di tempo facendogli però abiurare, quando vi è luogo; se poi non sapevano d'esser prevenuti, e così costi veram.te al S. O., si procede con essi loro anche più mitemente.

Capo 16.

Di quelli i quali negano la santissima Umanità di Cristo, la sua Concessione di Spirito Santo, la sua morte per nostra redenz.ne, e la Verginità di M.a Verg.e

Contro questi ci è ancó la Bolla di Paulo 4.o che comincia = Cum quorumdam hominum pravitas = Data d'Ag.o 1555. confermata da Clem.te 8.o nella sua Cost.ne, che comincia = Dominici gregis = Data di Feb.o 1603., che vuole, che questi tali Rei si possino punire come sovversi, ò

ò relassi, e darli alla Curia Secolare per quella parola = Possit haberi pro relapsis, et relapsis in Heresim, et tradi Curiæ seculari, per quam debitis penis in relapsos statutis puniri queant = si viene à rimettere questa pena all'arbitrio del Giudice, et il S. O. la dispensa ben spesso con benignità, e misericordia massime nei minori ò nè Neofiti, cioè venuti nuovam.^te alla fede, che ricadono nelli errori di prima, e specialm.^te quando di fresco sono convertiti, et anco ciò fa con i Xpiani nativi, quando mostrano, ò gran pentim.^to, ò per loro semplicità, ed ignoranza sono stati sovertiti e questi tutti perquia abiurat.^e de formali si condannano alle pene delli Heretici, che è la carcere formale.

Capo L.

Di quelli, che incorrono nella Costituz.^e del B. Pio 5.^o de protegendis.

Il pricipal ponto, che si suol considerare in

ciò è q.ᵒ, se il Reo è incorso in questo capo di q.ᵗᵃ Cost.ⁿᵉ per odio, ò per sprezzo del S. O., cioè per che sia stato denunziato, indiziato, ò punito per questo delitto spettante al S. O. la presunz.ᵉ veram.ᵗᵉ è contro di Lui, et in virtu di d.ᵃ Cost.ⁿᵉ toccarebbe à Lui prouare con proue euidenti, e chiare, di n. auer fatto l'eccesso per odio del S. O., ad ogni modo q.ᵒ S. Trib.ˡᵉ quando nel delitto entrano altre cose impulsiue alla Commiss.ᵉ di quello, le suole auere in benigna consideraz.ᵉ, e specialmente se i delinquenti sono minori, e se si sono mossi à far gl'eccessi per causa d'amor di Donne, ò per altri accidenti, che sogliono occorrere in simil materia, per i quali si leua la pena ord.ʳⁱᵃ della Bolla, e si condannano alla Galera, con assoluerli prima dalla Scommunica.

Capo 18.

Di quelli i quali incorrono nella Cost.ⁿᵉ di Paulo V.

Pio 4.° L'anno 1562 in magg.ʳ fau.ʳ della

Fede

Fede, et utile della Santa Chiesa, con una sua Costone, che comincia = Pastoris æterni = Diede facoltà agl' Inq.ri di procedere con tutti i Frati, e Religiosi etiandio esenti in causa di S. O., purche i Loro Sup.ri à i q.li da altri Pontefici era stata concessa la facoltà di procedere in simili Cause non havessero prevenuto. Ma Paulo V. conoscendo per isperienza, che dalle occoni di q.te prevenzioni nascevano alle volte impedimenti nelle Cause del S. O., se q.li non si potevano trattare, ne conoscere con quella diligenza, che si doveva, l'anno 1606., fece una sua Costituz.e, che comincia Romanus Pontifex, nella q.le revoca, et abolisce qualsiv.a privilegio, indulto, facoltà, e concessione data in simil materia da Pio IV., e da gl' altri Pontefici suoi Predecessori, à i Gnali sup.ri, e Prelati di qualsiv.a ord.e, et Instituto, proibendo sotto pena di privaz.e d'ogni, e qualsivoglia dignità, Prelatura, overo Off.o, di voce attiva, e passiva, e di perpetua inabilità

à Prelatura, et Off.i, et altre pene affisse, e promulgate contro i fautori d'Eretici, et Imped.ti del S. O. in part.le di Scommuniche di lata sentenza riseruate alla Sede Ap.a, che non possino sotto qualsiu.a pretesto intromettersi, et ingerirsi nelle Cause del S. O. de loro Sudditi, ne riceuer Denunzie, ne esaminar Testi, ne far Processi, ne conoscer Cause, ne diffenderle, ne terminarle, commandando, che tutti i Religiosi, e Frati Sud.i possino, e debbano denunziare liberam.te agl'Inq.ri, ouero Ord.ri de Luoghi più vicini, i sospetti d'Eresia anco che siano Religiosi, e Frati dello stesso Ord.ne senza dar parte à i loro Sup.ri delle Cause, ò Persone, che s'hanno da denunziare, e da essi Sup.ri non possino in alcun modo esser impediti, ne ritardati à dare d.e denunzie, auocando di più le Cause, che d.i Sup.ri al tpo, che usci d.a Costituz.e haueuano già mosse, et erano pendenti auanti il loro giudizio agl'Inq.ri, et

Or-

Ord.ᵢ de Luoghi più vicini da terminarsi da essi Loro

Hanno à q.ᵗᵃ Constituz.ⁿᵉ contrauenuto molti Sup.ˡⁱ; e tuttauia vi è chi contrauiene mà ꝑ lo più ò ꝑ ignoranza di q.ᵗᵃ Costituz.ⁿᵉ, ò ꝑ inauertenza, ò ꝑche nelle visite che fanno de Conuenti con occone di far cause cont. de Frati, ò Religiosi Loro sudditi ꝑ altri delitti, riceuono insieme deposizioni del S. O., e trouano ꝑ le Celle Scritti, Sortilegii, e altri, ed accorgendosi da se dell'errore essi medi.ⁿᵉ ne danno notizia al S. O., il qle quando vede, che non vi è malizia, ne dubbio suol spedirli benignam.ᵗᵉ assoluendoli dalla Scommunica, e condandogli ex grā le pene di d.ᵃ Costituz.ⁿᵉ, mà qdo si troua, che in ciò i Sup.ˡⁱ procedessero dolorosam.ᵗᵉ come ꝑ tener segreti simili delitti acciò ꝑ riputaz.ⁿᵉ della Loro Relig.ⁿᵉ il S. O. non vi mettesse le mani, ouero ꝑ castigare i Loro sudditi con mag.ʳᵉ seuerità ꝑ passioni claustrali, di quello, che il giusto richiede, allora senza

dubbio il S. O. procederebbe con di loro con rigore circa la disposiz.e di d.a Contribuz.e

Quando però li Sup.ri, ò Prelati Regolari essercitano giurisdizz.ne, e quasi Epale in luogo distinto da altre giurisdizioni la Stà di Nro Sig.re a di 11. Gennaro 1607. hà dichiarato, che non intende d'impedirgli, che non possino conoscere le cause del S. O. dei loro sudditi, così Regolari, ò Religiosi, come Secolari. Ma quanto alli sudditi Regolari, che sono della loro famiglia, vuole S. Stà, che diano parte al Sup.mo Tribunale sotto le censure, e pene contenute in d.a Constituz.e. Quando il luogo oue essercitano tal giurisdizz.ne, e nella giurisdiz.e di qstero Inq.re, vuole S. Stà, che nelle Cause del S. O. osseruino la Clementina, e faccino giornalm.e con l'Inq.re quel, che essa dispone, altrim.e sariano di magg.re condizione degl'Ordinarj.

Di là dai monti, oue non è il S. O. dell'Inq.re, et Eresie impunè grassanti, S. Stà à concesso alli Sup.ri Regolari facoltà di procedere in Causa del S. O. con i loro sudditi, Regolari.

Ca-

Capo 19.

Di quelli, che contrauengono alle Costituzioni, è Decreti Aplici in materia della Concez.e della B.ma Verg.e

Per occone della diuersità delle Opinioni intorno la Concez.e della B.a V.e si sono eccitate in diuersi tpi molte turbolenze, e contenzioni ne Popol.i, è nel Clero, che sia, ò che non sia stata concetta in peccato Originale da chi predicaua, ò disputaua l'una, e l'altra opinione con mag.e aff.o di passe. p ribattere la contraria, che di pietà p sostener la pp.a, e però, e stato neces.o che secondo i tpi la sede Ap.a abbi fatto sopra diciò Costituzioni penali.

Sisto 4.° l'anno 148(?) fece quella Costituz.e, che comincia = Graue nimis = contro chiunque affermasse esser Eresia, ò peccato mortale il credere, ò tenere, che la B.a V.e sia, ò non sia stata Concetta in peccato originale sotto pena di Scommunica, da incorrersi ipso facto, riseruando l'assoluz.e

alla Sede Ap.ca Questa Constituz.e fu innouata
pma d'Alessandro 6.o e poi dal Concilio di Tren-
to §. De peccato originali
Pio V. L'anno 1570. ne fece un altra, che co-
mincia = Sup. speculum Dni = nella qle
proibisce, che niuno di qualsiu.a ord.ne, ò di-
gnità disputasse nel predicar al Pop.o
ne L'una, ne L'altra parte di q.ta Croua,
ò con rag.ni, ò con autorità de Dottori so-
stenendo La prop.a opinione, riprouando,
et impugnando La contraria. E di più,
che di q.ta questione sotto qualsiu.a prete-
sto di pietà, ò di necessità niuno scri-
uesse, ò dettasse in Lingua volgare, impo-
nendo à trasgressori, se sono in Sacris
La pena della sospensione à Diuinis ipso
facto, e La priuaz.e di grado, ò Dignità,
ouero amministraz.e auendone, et inabi-
Lità ad'ottenerne in ppetuo, sopra La qle
non potesse esser dispensato, se non dal
Rom.o Pontefice prò tempore, Lasciando
anche Libertà alli Prelati delli Delinquen=

ti, che potessero si opus fuerit, imporli altre peni
tenze prò delicti mensura. Dichiarando però,
che fin'à tanto, che la Sede Ap.ca auesse defi-
nito, ò l'una, ò l'altra opinione fusse lecito
à Dotti disputarla nell'accademie, ò nelli
capitoli, oue però non fusse per nascer scandalo.
Paulo V. l'anno 1616. innouò le d.e Costituz.i
di Pio V., e di Sisto 4.o con la sua, che comin-
cia = Regis pacifici = et à d.e pene aggionse
la priuaz.e ipso facto di voce attiua, e passiua
in qualsiu.a elez.e, di poter predicare, leggere
insegnare, ò interpretare publicam.te, et inabili-
taz.e perpetua al predicare, ò publicam.te leg-
gere, ò insegnare, et interpretare; sopra
le quali pene non possa esser dispensato, se
non da S. Stà ò suoi Successori, Romani
Pontefici, dando in oltre facoltà alli Ves-
coui, et Inq.ri di procedere, et inquirere con.
i trasgressori, e castigarli seueram.te
Paulo V. l'anno 1607. fece in q.ta materia
un decreto nella Congregation del S. O.
tenuta auanti di se, nel q.le ~~...~~ impose

silentio all'opinione affermativa, cioè, che la B.ª V.e sia stata concetta in peccato originale, proibendo, che non si predichi, ne s'asserisca in alcun atto pub.co, dichiarando però, che non intende, in q.to di fare à d.a opinione alcun preg.o, mà lasciarla nelli suoi termini di prima, anzi comanda, à chi tiene l'altra opinione, che non ardisca improbare la sud.a, ne in qualsiu.a modo tratti di essa, rimettendosi quanto alle pene contro i trasgressori alle contenute nella sud.a Costone, e d'altri Pontefici.

Doppo l'emanaz.e di q.to decreto alcuni, che hanno contravenuto, ò per predicare l'opinione affermativa, ò per confutarla sono stati denunziati al S. O., nel q.le il modo di procedere sin ora è, che fuori di Roma gl'Inq.ri prendono giudizialm.e le denunzie, che le vengano date, & senza proceder più oltre, ne mandino la copia al Supremo Trib.le, il q.le se realm.te vede, che si sia contravenuto alla di-

dispone, e costoné, ordina all'Inq.ri che faccino
al trasgressore la perquisiz.e delle prediche,
e scritture nelle q.li hanno asserito, ò confuta-
to l'affermatiua, et essaminano ancora
alcuni Testij, che sono stati pnti, i q.li de-
uono ꝑ quanto si può esser Persone disin-
teressate, come non Frate di S. Dom.co, se
il Frate trasgressore, è Frate di S. Fran.co,
et è conuerso. Li Frati poi è solito sin'ora
di farli venire à Roma oue s'esaminano,
e trouandoli, che espressam.te abbino contra-
uenuto si puniscono dichiarandoli incor-
si nelle pene delle Costoni sud.e. N.
trouandosi poi la contrauenz.a espressa,
mà solo, che abbino dette parole temera-
rie, lißorose, e mordenti dalle q.li sebbene
N. si può inferire la totale asserz.e, ò
confutatione d'una, ò delle due opinioni
sud.e rispettiuam.te, ad ogni modo sona-
no male, et sapiuno contrauentioni, se
gli fa un acre moniz.e in Cong.e de SS.ri
Card.li, è secondo la qualità del caso

se li proibisce il predicare ad arb.°

Cap.° 6.°

Delli Giudei, et altri Infedeli quanto alli delitti sepettanti al S. O.

Perche alc.e cose della Fede sono comuni alli Christiani, et à Giudei, però se i Giudei in essê si trouano delinquenti, il S. O. procede con.a di loro.

Le cose commune à Xpani, et à Giudei sono p esempio Dio esser uno, eterno, omnipotente, Creatore del Mondo, esserci il Paradiso, l'Inferno, i Demonj, la Scrid Sacra, gl'Angoli, l'anima esser immortale &. se vengono però indiziati al S. O. di non creder à tutte, ò alc.e cose, ò d'auer proferito parole, che inducono sospiz.e di mala credenza intorno d'esse, si procede con.a di loro à cattura, è perquisiz.e de Libri, e Scritture, e si tirano auanti le cause con i Ttni di Cag.ne, come si fa con altri, e confessando la mala

cre-

credulità, si fanno abiurare de formali, e negandola etiandio in tortura si fanno abiurare de veementi, ò de Levi, sdo la qualità degl' indizj, parole proferite, e condiz.e delle Persone, cioè se sono di più ò meno intelligenza, e quanto alle pene si condannano come anco i Xpani, i qlò si trouano in d.i capi delinquenti, ò Carcere, ò Galera, ò esiglio, ò Relaz.e &

Oltre le sud.e cose comuni à Xpani, et à Loro Giudei, Greg.o 13. del 1581. fece una constone, che comincia = Antiqua Iudeor. Improbitas, nella qle espresse alcuni capi partic.li, ne qlò trouandosi mancare li Giudei, et altri Infedeli dà facoltà agl' Inq.ri di procedere cont.a di Loro nel modo, che sogliono procedere nelle Cause della Fede, sdo la forma de Sacri Canoni, e Constoni del S.O. H

Pmo Capo è se alc.o di Loro asserisce cosa alc.a contraria alle sud.e, che sono communi à Xpani, et ad essi; ò l'auessero predicata, ò insegnata ad alc.o priuatam.te

2.o Se auerà inuocato, ò consultato con Demonj,

ò procurato risposte da loro, ò fattigli Sacrifici, ò offertoli preghiere sia per diuinaz.e, ed altra causa, ouero gl'abbino sacrificato cos'alc.a, ò offertogli suffumigazioni, ò incenso, ò altra cosa odorifera, e prestandogli qualsiu.a altro ossequio.

3.° Se con parole, fatti, et esempj, ò in qualsiu.a altro modo aueranno insegnato, ò indotto, ò attentato d'indurre i Xpani à fare Le d.e cose.

4.° Se con ignominia, sprezzo, ò corutela della Fede Xpana auranno empiam.e detto, che il Nro Saluator Giesù Xpto sia puro Uomo, ouero, che sia stato peccatore; = Che La Mre di Dio non sia Verg.e, et altre simili bestemie, che per se stesse si sogliono chiamare Eretìcali.

5.° Se per opera, aiuto, e conseglio, ò fau.e di qualsiuoglia di Loro alcun Xpano auerà apostatato dalla S. Fede, ouero sarà passato, ò tornato à i Riti, Cerimonie superstiz.ni ò sette de Giudei, ò d'altri Infedeli, ouero

sa-

sarà caduto in altra eresia.

6.° Se averanno impedito, overo esortato in qualsia modo alcun catecumeno, ò qualsisia altro di loro, ò d'altra setta d'Infedeli, che per ispirazione di Dio volesse venire alla S. Fede Christiana, doppo aver dichiarato con cenni, parole, ò qualsivoglia altro modo la sua volontà, à non pigliare il S. Battesimo, e venire alla Fede

7.° Se avessero scientemente dato ricetto nelle case loro, nudrito, et aiutato ne' passaggi Apostati, ò eretici, ò in qualsivoglia modo, ò luogo gl'avessero provisti di cibi, datoli, ò mandatoli doni, condotoli da un luogo all'altro, overo accompagnandogli, ò procurato, che fussero condotti, ò accompagnati, sominisstrandogli spese, guide, fanali, ò datali compagnia, ò se avessero procurato, che le cose fatte da detti Apostatici, et eretici non si siano potuto penetrare, ne investigare, ò di più averli in qualsivoglia modo occultati, ò diffesi, ò datogli aiuto, consiglio, favore &c

8.° Se averanno tenuti custoditi, ò divulgati, ò in qualsiv.ª Luogo portati Libri proibiti, cioè Eretici Talmudici, ò altri Libri Giudaici in qualsiv.ª modo dannati, ò proibiti, overo averanno prestata L'opera, et aiuto Loro à far q.to

9.° Se averanno deriso, ò schemito li Xpani, ed in sprezzo, ò Ludibrio dell' Ostia salutare del N.ro Redentore in qualsiv.ª tpo, specialm.te nel Venardì S.to averanno affisso, ò appeso in croce Agnello, ò Pecora, ò altra cosa, et in essa sputato, e fatti altri Atti con.o di Lei in segno di disprezzo.

X.° Se avessero con.o i Statuti de Sacri Canoni, et altre Constoni, ò Decreti d'altri Romani Pontefici tenuti, nudriti Xpani, overo tenendole L'averanno anco sforzate à gettar il Latte nelle Latrine, et altri Luogli in quel gno, che si saranno comunicate.

Ne qlli casi trovandosi alcun Giudeo, ò altro Infedele colpevole il d.° Pontefice vuole, che gl' Inq.ri Li castighino secondo La qua-

lità

lità, num.°, multiplicaz.e, e consuetudine
de delitti, condannandoli à fruste à Gale-
re anco perpetue, et à publicaz.e de beni,
bandi, et ad altre più attroci pene, che
possino seruire ad esempio, e per spauento
degl'altri Scelerati, da astenersi da si-
mili, errori, delitti, e sceleragini
Vengono alle volte anco denunziati i Giudici
d'auer percosso, ò deturpato imagini de Sti,
e non vi è dubbio, che quando il S. O., ò l'
Ord.rio preuiene, non hà che impedirsi il foro
Laico. Mà il dubbio stà, q.do il Laico preuiene,
se egli ancora possa procedere nella Causa.
Si è fatto sopra di ciò matura consideraz.e alle vol-
te nel S. O., e con q.l secondo è stato discorso se
la Bolla sud.a = Antiqua Iudeor. prauitas &c =
nella quale si dà facoltà agl'Ordinarij, et Inq.ri
di procedere nelli capi in essa espressi, s'inten-
da priuatiue quoad Iudices Laicos, ò pure cu-
mulatiue secondo il Ius commune. Li più vo-
ti hanno sempre più inclinato al priuatiuè,
perche i d.i capi contengono materie meram.e

spuali, ed Ecclesiche, non è però mai uscito decreto diffinitivo di quest'opinione; mà per lo più si è pratticato il privative.

Hà dato alle volte occasione di mag.r dub.o il caso dell'Imagin' offese, ò deturpate, perche non si troua veram.te espresso in d.a Bolla per gl'essempj non dim.o, che s'hanno nel S. O. si vede esser stato praticato più il conoscer Cause simili quoad Laicos privative, che altrim.e benche qualche volta per degne cause si sia permessa simil cogniz.e al Laico.

In simili casi gl'Inq.ri inferiori per fuggire le contenzioni co' Laici, e caminare più sicuro, devono sempre dar conto al Supremo Tribunale di quel che occorre, et aspettar l'ord.e: Vengono in oltre taluolta denunziati li Giudei, che si faccino accender il fuoco da Xpani nel gno di Sabbato, e prouandosi il fatto il S. O. li castiga.

Il fondam.o di ciò pensano alcuni di essere, perche sia superstiz.e de Giudei il n. voler accendere il fuoco quel gno, e però il seruin-

si

si de Xpani per quanto essi sia delitto spettante
al S.O. mà veramente non è superstizione,
mà è espresso Commandamento della Legge
Loro nell' Esodo cap. 30. = non accendatis
ignem in omnibus habitaculis vestris per
diem Sabbati = et il Lirano dice sopra il
Cap. cit. dell' Esodo, ch'era proibito Loro ac-
cenderlo in tal giorno anco per mano de Gentili,
natione tenuta da Loro per alienigena, e
serua della quale si seruiuano negl' Esser-
citij vili per Ludibrio, e sprezzo di essa, e sua
Relig.e, e perche anco oggidì tengono i Xpani
per Gentili, e serui, però il seruirsi di essi
in essercitij vili come appunto è l'accender
il fuoco, si presume, che ciò faccino in con-
tumelia, e sprezzo del nome Xpano, volen-
dosi mostrare in quel poco, che ponno Sup.ri
e Sig.ri à noi, come altre volte quando domina-
uano i Gentili, e li teneuano per captiui.
Consequentemente si puniscono anco i Xpani,
che fanno à Giudei simili essercitij vili,
perche vengono à cooperare all' empia Intenz.ne

dal Giudeo, et à fare atto indecentissimo alla dignità della Xpana Relig.e, non essendo decente, che filij Liberæ seruiant filijs Ancillæ.
Clem.e VIII. l'anno 1593. publicò con.a gl'Ebrei un altra constituz.e, che commincia = Cum Hebreor. malitia = nella q.le alle Constituzioni di Greg.o IX. d'Inn.o IV. d'Honorio IV., e d'altri Somm. Pontefici, i q.li più volte aueuano dannato il Talmud, et altri simili scritti, e Volumi detestabili, e proibiti, che non si tenessero esterminandoli da tutte le Prouincie, e Regni della Republica Xpana, nella q.le aggionge la proibiz.e in perpetuo, che non possino tenere sotto qualsiu.a colore, ò pretesto, ne leggere, comprare, ò auere, vendere, ò diuulgare qualsiu.a Libro, ò Codici Talmudici, ò Cabalistici vanissimi tante volte dannati; ne l'Opere, Comentarj, Trattati Volumi, ò qualsiu.a Scritto così in lingua Ebrea, come in qualsiu.a altra, ne scritti traslati; ne tradotti stampati, ò che per l'auenire fussero per scriuersi,

tra-

tradursi, ouero stamparsi continenti, taccitam.te, ò espressam.te eresie, ò errori con.ra la Sacra Scrit.a dell'Antica Legge, ò Vecchio Testam.to, e contumelie, empietà, ò bestemie con.ra la B.ma V.e, Angeli, Beati, Patriarchi, Profeti, Apostoli, et altri Santi, con.ra la ssma Croce, Sacram.ti della nuoua Legge, Sacre Imagini, La Chiesa Catt.ca, La Sede Ap.lica, e con.ra i fedeli Xpani, e specialm.te Vescoui, e Sacerdoti, ed altre Persone Ecclesiastiche, et anco con.ra i nouellam.te conuertiti alla Fede di Xpto, ò Neofiti; ò che contengono narrationi impudiche, et oscene, etiandio sotto pretesto, che siano espurgati, ouero sino che si spurghino, ò che siano stampati di nuouo, e mutati i nomi, e sotto pretesto di tolleranza, ò pp. Commissione com'essi pretendono del Segretario, ò di qualsiu.a altra Persona del Concilio di Trento, ò dell'Indice de Libri proibiti di Pio IV., ò di qualsiu.a altro Indulto Apostolico, ouero Licenza concessa in qualsiu.a modo da i Card.li della S.R.C. etiandio Legati,

ouero dal Camerlengo, ò Camera Ap.ca, ouero Nunzj, i q.li abbino la podestà di Legato à Latere, ouero da altri Ordinarj de' Luoghi, ouero degl' Inq.ri, e reuoca ogni, e qualunque facoltà, Lettere permissioni, indulto tolleranze di leggere, ò di tenere, e à certo, ò incerto tpo sotto qualsiu.a pretesto li sud.i Volumi Libri, et altre opere proibite soprad.e conces-se à qualsiu.a Giudeo in genere, ouero in specie da suoi Predecessori, ò dalla S. Sede, ouero da suoi Legati etiandio à Latere, ò Nunzj, ò Inq.ri Ordinarj, comandando ai Giudei di Roma, che frà dieci gni doppo la publicaz.e di d.a Costituz.e douessero consignare all' Offitio della Sta Rna, et Vnale Inq.ne, e fuori di Roma frà due mesi agli Ordinarj, et Inq.ri de Luoghi quei Libri delli Sud.ti, che si trouerannò auere ordinando agl' Ordinarj, et Inq.ri, che subbito senz' aspettar altr' ord.e dalla Stà Sua, e senza Interposiz.e d'alcuna dimora s' abbrugias-sero.

Co-

Comanda anche di più così à Giudei come à qualsivoglia altro stampatore, Libraro, ò Mercante, ed ad ong' altro Xpiano sotto pena della perdita de i Libri, e publicaz.e di tutti i beni d'applicarsi al Fisco del Papa, nel cui stato si fussero trouati d.i Libri, et altre più graui pene etiam afflictiue di corpo all'arbitrio dell'Ord.rio, et Inq.re, et anco quanto à Xpiani di Scommunica mag.re di Lata, che non possino tenere, Leggere, diuulgare, stampare, descriuere, copiare, portare, comprare, vendere, donare, comutare, in qualsiu.a altro modo distradere, ouero alienare i sud.i Libri, ò altri scritti. Et che niuno ardisca di dar aiuto, consiglio, ò fau.e in qualsiu.a modo à Giudei per auer le Scritture, ò stampar d.i Libri, ò per portarli, ò farli portare d'altroue, ò per impetrare dà Loro Licenze di poterli Leggere, sotto le sud.e, et altre pene inflitte da Sacri Canoni, e da altre Constituz.ni Ap.liche contro i Fautori degl' Eretici, et Apostati della S. Fede, e comanda à tutti

gl' Ordi.i, et Inq.ri delli Luoghi oue abbitano
Giudei, che faccino diligentissima perquisiz.e
cosi nelle Sinagoghe, e Luoghi publici, co-
me ne privati, Case, Officine Loro, ed anche
appresso i Librari Xpani, e trouando alc.o
colpeuole di ritenz.e di Libri proibiti sud.i
procedino all' essecuz.e delle sud.e, e più
graui pene à Loro arb.o castigando di più
i Contrauentori, e qualsiu.a inobediente,
e chi à q.i prestasse aiuto, consiglio, ò
fau.e con ogni opportuno rimedio di rag.ne,
ò di fatto, posposta ogni appellaz.e, e di-
mandato anco p q.o eff.o, se fusse bisogno
l'aiuto del braccio Secolare.

Ueram.te è tanto pnicciosa, e contaggiosa
La Lez.e di d.i Libri, che nell' occone il
S. O. vi procede con ogni rigore, ne si
amette La scusa, che ordinariam.te adduco-
no, che siano espurgati, ò che si possino
espurgare, pche sono inserti fra essi con
tanta artificiosa, et astuta maniera gl'
errori, e Le Calunnie con.a La Relig.e Catt.ca,
che

che non si possono separare, e restano affatto inespurgabili, ne si ponno espurgare, se non col fuoco.

Capo 22.

De Testimonij falsi.

Il S. O. procede con i Testi falsi con molto rigore, e con rag.ne, perche siccome trà tutti i delitti non vi è alc.o, che contenghi mag.e infamia per le Persone, ò per le Famiglie di quelli, che spettano al S. O., oue non si trattano Cause, se non d'eresia, ò di sospiz.e d'essa; cosi anche chi falsam.te impone à Persone, ò Famiglie Cattoliche nota d'eresia, deue essere rigorosam.te punito, e per colpa prop.a, e per essempio degl'altri, e però ordinariam.te confessando la falsità, ò essendone conuinti, si mandano in Galera, e per più spazio di tpō quelli, che sono stati Autori, et orditori della falsità, et auiene tal volta, che quando l'impostura, è in materia di Relig.e, ò che

apertam.te convengono li Falsarj in imporre al tale, che abbi detto heresie, ò proponi erronee, o trà loro le ordiscono, e conferiscono stu-diosam.te, si rendono anche essi sospetti, e si fanno taluolta abiurare de Leui.

Capo. LL.

Delli Confronti

Hab. S. O. rarissime volte si fanno con-fronti, perche gl' Ord.rii sogliono essere più tosto di pregiud.o, che d' utile alle Cau-se, mà quando pure s'anno à fare, vi deuono concorrere due cose; p.ma, che probabilm.te si speri, che siano per giouare per trouare la verità; la 2.da q.do non vi sia pericolo, che trà i confronti deb-ba nascere inimicizia, la qle possa trà di loro cagionare danno, però ordi-nariam.te si fanno i confronti frà Per-sone vili delle qli non si può verisi-milm.te temere simili disordini; Mà si fanno trà il Seruo, et il Prone, trà il vile,

et

et il Nobile, e trà l'inferiore, e Supp.le, perche si può verisimilm.te temere, che il minore per riverenza del mag.re abbia à dire, come d.o q.lo. Questi confronti con le considerazioni sud.e si fanno anco talvolta nella Tortura stessa secondo la qualità delle cause.

Capo LC.

Della Tortura.

O che si confessa il delitto con le sue circostanze, ò che si confessa in parte, ò che totalm.e si nega, se si confessa il tutto, cioè il fatto, ò l'uso (se il delitto è di sortilegi.) e li complici, ad ogni modo si dà anche la Tortura super intent.e perche essendoi delitti, che spettano al S. O. inducenti di sua natura sospiz.e di mala credulità, è necess.o di procurare scuoprirla con l'esame rigoroso moderatam.e però q.do le Persone non sono per altro sospette.

Se si confessa parte del fatto, ò dell'uso,

ò de i complici si suol dare la tortura prò ulteriori veritate suff. usu, et complicibus sine pregiuditio confessatorum, et probatorum. Quando di quella parte, che egli nega resta conuinto, ò gagliardam.te indiziato, e la med.a Tortura serue anco suff. Intent.e

Se nega il tutto, ò gl' indizj sono sufficienti, se li dà la Tortura prò habenda veritate, e tal volta ponno esser gl' Indizj tanto gagliardi, che se gli dà la Tortura repetita, cioè diuidendo lo spazio del tpō, che douerebbe esser continua in due volte, è q.a si fà un gnō doppo l'altro immediatam.te

La tortura del S. O. è quella della corda, la q.le non si suol dare con squassi, e perche si trouano alcuni, che sono inabili alla corda, ò per rottura de bracci, ò per ferite, ò per altra indisposiz.e suole il S. O. di Roma dare al Reo la stangletta al piede, et in altri luoghi si suole anche

dare

dare alli piedi il fuoco.

Se poi il Reo è indiziato per esempio d'eresia oltre la confessione di averla proferita, scritta confessa anco l'Intenz.e, cioè di averla creduta, chiaro è, che non se gli hà da dare la Tortura sup.a intent.e, mà bensì sopra altro, cioè sopra à complici, et anco più ulteriori verità, perche la Confess.e di simil delitto partorisse da se stessa natural Indizio, che il Delinquente l'abbia potuto commettere anco altre volte, oltre alle confessate.

Quando il Reo confessa all'esame rigoroso della corda il delitto, che negl'altri constituti hà negato, se gli fà doppo 24. ore ratificare la med.a Confessione fuori del luogo de tormenti.

Capo 24.

Degl' avvertimenti Tenti

1.° Siccome il S. O. nella cogniz.e, e spediz.e delle Cause fà gran capitale dell'inimicizia del Denunziante, e Testi con il

Denunziato, così il Giudice, ò altro Uffiziale, che riceue le Denunzie, ò le depositioni de Testi deue singolarm.te auertire à q.li, et interrogarli diligentem.te, se hanno, ò abbino mai auuto alcun interesse, ò Causa di Odio, ò di maleuolenza, et emulaz.e col denunziato, con farglielo esprimer bene, p la diff.a di che si proua in prattica, che di alc.e denunzie p altro graui, e considerabili non si tiene conto principalm.e p q.l capo d'inimicizia saluo però qdo non abbino altri adminicoli, che le coroborino.

Si suole scuoprire l'Inimicizia, ò altro Interesse del Denunziante, qdo denunzia particolarm.e delitto occorso qualche tpo notabile inanzi con fargli l'Interrogaz.e, che in niun modo trattandosi di delitto antico si deue tralasciare, cioè p che abbi differito tanto tpo à darne notizia al S.O.

C.o Quando il Reo nega tutto il delitto, ò parte di esso, doppo esser stato sufficientem.te constituito sopra gl'Indizi, se gli dà sempre

La

la repetiz.e de Testi avanti di venire con:
di Lui ad altro Atto giudiziale, et accettan-
dole si ripetono i Testi sopra gl'Interro-
gatorj della parte, et articoli del Fisco, se
bene per Lo più s'hanno dalli Rei per repeti-
ti. aviene però alle volte, che negando essi
constantem.e il delitto, e risultando dal
Processo informativo qualche fumo di falsità,
e conspiraz.e ne Testi si ripetono ex Offi-
cio con molta diligenza. Quando poi con-
fessano intieram.e il delitto, non se gli
esibisce altra repetiz.e de Testi, sempre
però, ò facendosi, ò non facendosi, ò dandosi,
ò non dandosi d.a repetiz.e, se gl'assegna
competente Termine à fare le diffese, etiandio,
che rinonzino, nel qual Termine non producen-
do essi cosa veruna, si viene alla spediz.e
della Causa.

3.° Nelli Processi, si deve per ogni modo fuggire gl'
Interrog.rj suggestivi, che si fanno à i Rei,
ò Testi, e perche il S. O., che cerca solo
la verità la vuol vedere, sentire dalla

bocca di chi s'esamina per via naturale; e
con la diligenza degl'Interrog.ri prima gnli,
e poi di mano in mano speziali, e perche
la suggestione porta seco nella mente
del Giudice, che possa auer estratta la con-
fessione del Reo ~~non~~ la depone del Testim.o
n. con piena verità, mà dal Reo per timore,
che hà, che n. dicendo la verità, come vie-
ne interrogato, sia trattato con mag.e rigore,
e dal Testim.o, ò per lo stesso timore, ò per
desiderio di sbrigarsi presto

4.o Nelle cause di Dottrina, qdo per essempio
s'asserisce, che il far la tal cosa n. sia
peccato, che pure veram.e è, come la forni-
caz.e, et il Reo, che ciò hà asserito, è Per-
sona ignorante, ò rozza, si suole interro-
gare, se sà, che la Chiesa altrim.e tenga,
se risponde di n. saperlo, e q.a rispo-
sta attesa alla qualità della Persona
rozza, pare al discreto Giudice verisi-
mile, si suol scusare dall'abiura de
formali, qdo però non sono quelle cose,
Le

Le qli de Iure nali si sanno, se sono, ò n. sono peccato, pche L'ignoranza Iuris natij n. scusa alc.º

5.º Auiene alc.e volte, che il Reo nega d'esser q.la Persona, della qle si tratta, oue p verificare L'identita ex offitio è necess.º de Iure prouarla p mezzo della ricogniz.e giudiziale da farsi da Persone, che abbino cogniz.e di vista. Q.ta ricogniz.e si fa ponendo La Persona che s'hà da riconoscere in mezzo di due altri simili di statura, et abito, et anco in qlche modo di aspetto, e domandando il Giudice alla Persona, che è chiamata p riconoscere se trà quei trè ci è quel tale, del qle si tratta, e rispondendo di sì, se li dice, che lo vada à toccar con le mani. Q.ste diligenze si fanno dal S. O. p auere La verità della Persona, che s'hà dà riconoscere più limpida, e chiara, e più lontana da suggestione, che sia possibile

6.º A certe Persone pericolose, ò di ricader nel delitto, del qle sono punite, ò d'offendere Testimonj, ouero Offiziali del S. O. se gli fà dare una sigurtà magg.re, che sia possibile de

se presentando, et non offendendo, e q. nella spediz.e della causa, se gl' intima anco La Bolla del B. Pio V. si de protegendis, dichiarandoli bene L'importanza di essa.

7.° L'intimaz.e di d.a Bolla è bene farla à tutti Li Rei quando si spediscono, essendo necess.o auer riguardo all' indennità de Testi, ò denunzianti, altrim.te niuno uerebbe à denunziare.

8.° In certe Cause, qdo, ò non si proua bene il delitto, ò il Reo non Lo confessa, mà ne resta ad ogni modo indiziato, sebbene si potrebbe venire à tortura, ad ogni modo si giudica tal volta bene ~~[illegible]~~, et anco più speditam.te ed utile per tener in freno il Reo, Liberarlo, pendente Processu, con sigurtà, se, hà il modo, e se non hà il modo con cauz.e giuratoria intimata Bulla B. Pij V.

9.° Gl' Ordinarj, et Inq.ri non deuono accettar denunzie, ne formar Processi de casi come spettanti al S. O., che realm.te non spettino, come di non confessarsi auanti di Celebrar messa se è Sacerd.e, di Celebrare in concubinatu, d'auer

ci

riudlato peccati uditi in confessione, e simili, che il giudicarli appartiene à Vescovi, alle volte li giudicano gl'Inqq.ri ancora, et allora è il caso, qdo i sud.i delitti sono uniti con altri, che ò sapiunt Eresim, seù sapiunt Eresij suspicionem, e vuol dire, che li giudicano indirettam.te n. procede nem.e il S. O. in caso di Sodomia, mà perche in Spagna vi procede, auiene ben spesso, che molti di quella naz.e vengono à Roma ad accusarsene spontaneam.te al S. O., il qle riceve giudizialm.te la spontanea depone, e se ne da parte à N.ro Sig.re, il qle poi ne rimette la spediz.e al S.r Card.l Vic.o.

X.o Gl'Inq.li ponno fare senza gl'Ord.ij, e gl'Ord.ij senza Inq.re in cinque cose, cioè citare, prendere, carcerare, formar Processo informativo, e far decreto ass.lio Due cose n. ponno far gl'uni senz' gl'altri, cioè dar la tortura, è sentenziare à carcere, ò à Galera, ò ad altre pene &.

Capo 25.

Delle Monache.

Nelli Monasterj di Monache sogliono nascere alcuni Inconvenienti spettanti al S. O., uno è quello alcune di esse, ò perche sono maltrattate da loro Super.ᵉ, ò perche si sono fatte mal volentieri monache, danno in disperaz.ⁿᵉ, ò negano la Providenza, la Mtà, e Giust.ᵃ di Dio, il Paradiso, l'Inferno, l'assistenza reale del Corpo di Xpto nel Sagram.ᵗᵒ, ed altre verità di Fede, e dicono di averle credute. Questo caso viene ordinariam.ᵗᵉ à notizia del S. O. ò per via dell'Ord.ʳʲ, ò de i loro Confessori, i quali ricercano facoltà di poterle assolvere dal Sommo Pontefice, il quale benignam.ᵗᵉ la suol concedere, quando però il fatto è secreto, e non vi è complici, con ordinare all'Ord.ʳⁱᵒ, ò Confessore, che nelle Confessioni le d.ᵗᵉ Monache abiurino, e detestino, ò retenuj gl'errori, et Eresie credute, con ordine, che s'instruischino della verità, e si vada osservando i loro andam.ᵗⁱ. Se poi avessero Complici, e massime Persone,

che

che gl'auessero insegnato, ò dato Libri da
q[ua]li potessero auerli cauati, si obligano à
deporre giudizialm[ent]e come è di rag[io]ne.
L'altro inconueniente, è che alc[un]i di esse si
tengono alle volte maleficiate et offese,
e si come trà Loro facilm[ent]e nascono garre, ò
riualità Donnesche, così anco sono facili à
credere, che sia stata alc[un]a delle sue poco
amoreuoli, onde dal giudizio passano all'
accuse, che fanno auanti i Loro Sup[erio]ri, p[er]
lo che si mettono in iscompiglio, fuggono
la prattica di quella, la q[ua]le è incolpata
et ogni poco di male, che sentono, attribui-
scono à maleficio fatto, come dicono, da
colei, e qui comminciano à dire, che è una
Strega, che l'hanno sentita caminar di
notte, che l'hanno veduta far q[uest]a, e quell'
altra cosa, e così vanno interpretando
ogni az[ion]e, e parola di colei nel senso, che
già hà occupato la Loro intenz[ion]e, ne con-
tente di q[uest]o, ne parlano anco con Secolari,
se ne sparge voce p[er] la Città, e mettono

sottosopra le famiglie de lor Parenti.

Quest' inconueniente si fà alle volte peg.^le con il rimedio, che li Sup.^li di esse imprudentem.^e sogliono applicare, et è q.^o, che mandano Esorcisti à farle vedere, esorcizare, e dà qui auiene, che li muouono di maniera la fantasia, che se non sono maleficiate, et obsesse le fanno diuentare; da qui poi auiene, che le altre, le giouanette in partic.^le s'intimoriscono fuor di modo, et ogni volta, che vedono quell' Ombra si spauentano pensando, che sia il Demonio, il q.^le mediante q.^o timore appresso molte volte (così permettendolo Iddio) entra nei corpi delle Persone, come si legge nei Dottori, e si vede per isperienza.

He contenti di ciò i Sup.^ri si pongono à formar Processi, ed essaminar Testi, et à costituire le pretese Ree con interrogazioni suggestiue, e spropositate con minaccia ancò di tortura, si che per q.^a strada ingiusta, e perniciosa vengono à mettere mag.^te

sot-

sottosopra non solo il Monastero, mà anco tut-
ta La Città

Il vero rimedio in simili occorenze, è il pro-
curare di levar di pensiero alle Monache;
che siano maleficiate, essortarle à non cre-
dere q.e cose così facilm.te; che vengono dal
Dem.o Padre delle discordie, ordinare loro,
che frequentino i S.ti Sacram.ti, spezialm.te
la S.ta Communione massime; se il male
hà q.che verisimilitudine; occuparle in ora-
zioni, le q.li sono à proposito per q.o, non la-
sciarle stare, ne dormir sole, mà accom-
pagnarle con altre Persone prudenti, che
le consolino, e le distraghino da quel pen-
siero, e sopra il tutto attendino à due cose;
che sono le più importanti, la p.ma, che
deputino un Confessore dotto prudente, e
timorato di Dio acciò le possa, e consolare,
e instruire come richiede il bisogno la 2.a
comandargli con ogni rigore, che nel Mon.ro
non si parli di q.a materia, mà se gl'impon-
ghi perpetuo silentio

Fine

Alle volte fra le Monache vi è chi fà sor-
tileggi, ò per amore, ò per trouar cose rubbate,
ò per saper cose auenire, quando questi delitti ven-
gono all'orecchio del S. O., ò dell'Ord.rio
si suol procedere giudizialm.te, ò per la spon-
tanea deposiz.e di chi gli hà fatti, ~~ò per la~~
~~deposiz.e di chi gli hà fatti~~, ò per la deposiz.e
di chi indizia le delinquenti; certo è, che
si viene all'esame del fatto quando pre-
cedono gl'indizj; Mà perche il trattar di
Monache, è cosa molto gelosa, e che ri-
cerca gran maturità, e prudenza per non
causare infamia al Mon.ro, et anco alle
loro priuate Persone appo il secolo, si so-
gliono spedire con ogni segretezza con l'
abiura, se il caso lo richiede, con pene
delle loro Constituzioni, e con penitenze
salutari; e se è la p.ma volta, che man-
cano si suol procedere con benignità mina-
ciandoli le pene in caso di recidenza.

Quando le delinquenti sono molte nell'
istesso fatto per non far tanto rumore, e mettere

sot-

sottosopra il Mon.ro, si sogliono punire le autrici, e più pnati, all'altre poi si rimedia p mezzo de suoi Confessori amonendole, e instruendole, ò penitenziandole salutarm.te

Suole anco auenire un'altro disordine ne Monasteri di Monache al qle è part.re rimedio la prouisione de Confessori, che non solo siano da bene, mà Letterati prudenti, e sodi. Alc.e, p leggierezza di ceruello, ò p esser stimate sante, ò tal volta ancora p illusione del Demonio, dicono di auer riuelazioni circa lo stato della Chiesa, delle riuoluzioni de Regni, dello stato delle Famiglie, e delle Persone viue, ò morte, che i Santi li parlano, che Dio le fauorisce di visioni celesti, e se gli si conferisce qlche dubbio sopra L'azioni Umane, siano, ò nò siano peccato, dicono sopra di ciò auer fatto Oraz.ne, e ne danno il giudizio. Q.ste tali se trouano il Confessore Uomo da bene, mà semplice, et ignorante, facilm.te li crede, scriue quelle visioni, e reuelazioni, ne parla, e le predica agl'altri, e ne nascono

molti inconvenienti; s'è letterato mà semplice, è dato ad una spualità non regolata da sodezza di giudizio, come semplice, e leggiero le crede, e come letterato le vuol diffendere con dottrine; e ben spesso con proposiz.i qualificabili, e punibili dal S. O.

Oltre le cause di leggierezza di cervello, di vanagloria d'esser tenuta santa, e l'illusione del Dem.o, s'è trovato in prattica, che alt.e volte anco vi hà cavato parte la concupiscenza, è carnalità; la q.le sotto pretesto di rivelaz.e, che si possa fare q.l, e quell'altro atto carnale, e che non sia peccato, anzi che sia merito, suole essercitarsi con mag.e licenza, e minor vergogna; e se il Confessore (benche Litterato, alm.o tanto che basti con la cogniz.e del vero in q.sta materia, e tristo, e malizioso, si vale anch'egli della cogniz.e, e procura con pretesti di rivelazioni, ò di Dottrine stirate provare che quelli sono atti leciti, e n. sono peccato, e si sono trovati di quelli nel S. O., che sebbene l'istessa natura in-

insegna l'illicitezza, e malizia di tali atti, e sia quasi impossibile à crederi, che essi così tenghino, ad ogni modo più tosto, che confessare la malizia della loro volontà fanno i semplici, et ignoranti, e dicono, che così hanno creduto, e però come heretici si fanno abiurare, e si condannano. Mà posto anche, che ꝑ simplicità, et ignoranza avessero realmente essi creduto (cosa, che in un Confessore ꝑ semplice, et ignorante che sia non è verisimile) n. li soffragherebbe, ꝑche n. admittitur ignorantia Iuris nat.lis

Quanto si è detto suol anche avenire trà Bizzoche, Terziarie, e simili Donne, che fanno delle spirituali, et il male talvolta si spiega da loro Confessori senza occasioni di rivelazioni, ò visioni delle penitenti, ꝑche ꝑ poter essi essercitare la loro libidine con le loro figlie spirituali senza durar fatica danno loro à credere, che il toccam.ti, et atti carnali n. sono peccati, mà atti meritorij di mortificazioni.

Alcuni avertimenti negl' esami.

Nel esaminare per conto d'eresie, e quasi nelle cause pntò del S.O. si fà alli Rei l'interrogaz.e sempre da chi l'hanno imparate, à chi l'hanno insegnate, perche non hanno denunziato al S.O. Et in materia di Sortilegi, à che fine abbino fatto, ò fatti fare i Sortilegi, e sopra la credulità. se hanno tenuto, che i Demonj sapino i segreti del cuore, che possino sforzare le volontà Vmane al male, e le cose Sagramentali possino cooperare ad effetti peccaminosi, ò altri effetti vani; e qui s'averta, qdo si dice, che s'interroghi il Reo sopra la credulità, et intenz.e, nõ s'intende, che egli s'abbia da interrogare, se egli credeva, che quegl' effetti avevano da riuscire, mà se hà creduto, che le parole sagre, aqua benedetta, e d'altre cose Sacram.li abbino efficaccia à produrre quegl' effetti. Per Libri proibiti poi se gli hà letti, e quante volte, se nel

17 Lug.o 1563.

nel leggere s'accorgeua, che vi fussero Ere-
sie, ò che fussero proibiti, se hanno ade-
rito alla Dottrina di quel Libro, ~~hann~~ se
per la lettura ~~[illegible]~~ di quel Libro hanno dubi-
tato della verità della Fede, se hanno
communicato ad alc.°, et à chi le cose
contenute, et il suo pensiero, ò giudizio
e circa le propos.ni ereticali erronee; e
che sapino d'eresia si deue considerare il
modo, et occas.ne di proferirle, e in tutte
le materie del S. O. hassi da considerare
la condiz.ne, inimicizia, e maleuolenza
de Testi. alli essaminandi, che confes-
sano si dimandi loro sempre ubi, quando,
quotiens, et quibus presentibus. Et à quelli,
che altre volte hanno abiurato semp.
si deuono interrogare ubi, quando quotiens,
quos errores, et Æreses, coram quo, seù quibus
abiurauerint, quæ penitentiæ eisd.m tunc
iniunctæ fuerint, et si eas ad impleuerint,
et si habuerint copiam sententiæ, et abiura-
tionis.

10. Feb.° 1588.

Instruz.e della Sagra Consulta
Li 15. Xmbre 1666.

Per prouare il corpo del delitto.

Atteso, che quanto prima terminarassi la Causa del Sortilegio qualificato, et ereticale, dal q.le s'è formato Processo in cotesta Inq.ne con. N.N., Perche fin' ora n. costa del corpo del delitto della sottraz.e delle Reliquie dalla pietra sagra dell' Altare, ordinano q.ti miei Emi.mi S.ri per far costare del corpo del delitto, che il Vic.o del S. O. col Can.cle, e duoi Testi faccino L'accesso giudiziale al d. Altare, e vedano se nel Luogo preciso della Pietra Sagrata, oue sogliono conseruarsi le Reliquie appare, che da essa manchino Le Reliquie solite porsi alla pietra Sacrata, ò pure ne sia qualche segno dal q.le appaia, che siano state sottratte, ò tutte, ò parte.

E perche per proua del delitto, ancorche costi della deficienza, n. è sufficiente proua, bisogna che ancora La preesistenza, e quando Li riesca dif-

difficile d.ª proua, dourà alm.te prouarsi, che nelle pietre, che si pongono negl' altari, sopra delle q.li si hà da celebrar la messa, siccome si faceua in d.o altare, sogliono communem.te porre le Reliquie, ne si prattica in altra maniera, et à q.to fine potrà esaminarè, ò due, ò tre Sacerdoti degni di fede, prattici della materia, e ridotte, che auerà in Processo le d.e proue, ce ne inuiarà subbito copia per riceuer gl' ordini opportuni p la spediz.e di codesta Causa.

Modo di procedere nel S. O.

Quando occorre nel S. O. prendere qualche denunzia, ò esaminare qualche Testimonio, non deue bastare al Giudice far spiegare il tpo, il Luogo, e l'altre circostanze in gñre, ò in spẽ, mà deue farle comparire, se sarà possibile in indiuiduo; Per essempio non basta, che il Denunziante, ò Testim.º dica in quest'Anno essendo su la piazza di Faenza udij Sempronio dire Xpto becco, che sarebbe spiegare il tpo, ed il Luogo in genere, ne men basta, che dica nella pma vera di quest'Anno essendo nel pnpio della Piazza di Faenza udij Sempronio dire Xpto becco, che sarebbe spiegare il tpo, ed il Luogo in specie; mà si deue procurare s'è possibile d'auerlo in indiciduo, come in quest'Anno nel tpo di pma uera nel Mese d'Aple alli 15. del med.º mese essendo nel pnpio della Piazza di Faenza; cioè derimpetto alla facciata

del Duomo vicino alla Bottega di N. de N. che fà il Sarto, essendo in compagnia di N.N.N. udij Sempronio, che discorrendo con Ercole N. à bestemiare, e disse ꝑ 2. volte Xp̃to becco ꝙ quando poi d.e circostanze n.' si ponno auer in indiuiduo, si procura di auerla in specie, e se nem.o in q.ta maniera si potessero auere, prenderle in genere, facendo però comparire nel Processo, che n.' si prende la circostanza in indiuiduo ꝑ la deficienza della mem.a del Denunziante, ò ꝑ causa, che da Lui s'addurrà.

Di più si deue osseruare, che taluolta occore, che un Denunziante comparisce al S. O., e riferisce una bestemia, ò altro delitto à Lui noto, n.' ꝑche abbia veduto, ò udito il Reo à cometterlo, mà gli è noto, ꝑche da un altro gli è stato riferito. Come se fusse da Bartolo riferito à Giustiniano, che Julio sà, come Cicerone si è seruito in male

dell'

dell'Ostia Consacrata: Giustiniano viene al S. O., e denunzia d'aver avuto discorso con Bartolo nel tal Luogo, tpo, et occone alla pnza. di N. e di N., ed'aver inteso dal med.° Bartolo, che tulio sà come Ciccrone si è servito male dell'Ostia Consagrata. In tal caso si deve esami-nare Bartolo (perchè si deve procedere gradatim, et n. per saltum, che sarebbe vitioso) e doppo le interrogazioni gnli, e l'altre nelle qli procurerà il Giudice di farlo convenire nel Luogo, tpo, et occone riferiti da Giustiniano, verrà al partre del discorso, e l'interrogherà = An sciat aut dici audierit factum fuisse aliquem discursum, in quo dictum fuit aliquam Personam dixisse alteri Persone quemdam malè usum fuisse Eostia Consecrata. = An sciat, vel dici audierit aliquid

All'ora si comincierebbe per saltum qdo in vece d'esaminar Bartolo s'esaminasse Tulio.

Quando si viene a q.e interrog.ni nella pma interrogaz.e con t.i si tace l'occone, Luogo, e tpo del fatto, pche confessandolo il Reo da Lui med.° si faccia esprimere simili circostanze. e pche q.i rispondendo poi egli, che non sà, nella 2.a interrogaz.e si spiega

L'occone luogo, e tpo. & qñ modo si deue oßeruare in tutti i costituti, così de Testimonj come de med.i Rei.

Personam occone, qua habeat discursum talem, vel talem tali Loco, et tali tempore dixiße alteri Personæ quemdam male vsum fuiße Ostia Consecrata = An J.C. occasione, Loco, et tempore ut s.a dixerit aliquem male usum fuiße Ostia Consecrata. Et ei dicto haberi in Proceßu dictis, Loco, tempore, et occone dixiße ut s.a, quare ingenuè dicat veritatem. Et monitus ad dicendã veritatẽ q.a si proceßu temporis S. Off.m venerit in cognitionem J.C. tacuiße veritatem, puniet, eumq. tamquam periuru, et modò incidit in excomunicationem, à qua n. poterit absolui, nisi & Nelle q.te Interrogazioni fatte si deue oßeruare, et oßeruare attentam.e, come n. si ricerca la verità del fatto, cioè se alc.o si sia seruito male dell' Ostia Consegrata, mà si cerca la verita del detto, cioè se si è fatto tal discorso, e se in quello si è detto, che una Persona, cioè Cicerone si è seruito in male dell' Ostia Consegrata, perche venuto in cogniz.e, che Bartolo hà

detto

detto c.ª S.ª, dalla verità del detto si fà pas-
saggio ad indagare la verità del fatto. E
questo bisogna attentam.te osservarlo, perche
molti confondono l'un con l'altro, dal che
ne risulta il più delle volte, che i Pro-
cessi sono fatti male. E nel caso propo-
sto chi facesse l'interrogazioni, come sie-
gue, farebbe molto male, perche in vece
di cercare se si è detto la tal propond.,
cioè, che uno si serve male dell'Ostia
Consagrata, in vece cercarebbe il fatto,
cioè se si è servito malè dell'Ostia
Consagrata. = An sciat aliquam Personam
malè usam fuisse hostia Consecrata =
An sciat aliquam Personam tali occond.,
loco, et tempore dixisse aliam Personam
malè usam fuisse Hostia Consecrata.

E parim.te d'avvertirsi, che all'ora, così i Te-
stimonj come i Rei si premono più, ò meno
con l'interrogazioni, contesture, e moni-
zioni, secondo i mag.ri, ò minori indizj.
Quando si avranno due Testi, con Testi

si puol premere il Reo con ogni moniz.ne, se poi
s'havesse con. un Testim.o solo, ò pure
vi fusse il solo Denunziante, che depo-
nesse in tal Caso basterà doppo l'aviso=
Et ei dicto haberi in actis & farli una
sola moniz.ne = Et monitus ad fatendam
veritatem, q.a si Processu temporis &
in q. però non si puol dare Regola de-
terminata, mà bisogna, che il Giudice
con la sua prudenza abbia riguardo
alle Persone, che depongono, come à quel-
le, che sono date p Testim.o & vedere
di quali qualità, ò buone, ò Ree condiz.ni
siano.

Se alle volte accadesse, che il Vic.o essaminan-
do un Reo, ò un Testim.o, q. dicesse, che
n. vuol rispondere, ò esponere avanti
di Lui la verità; Mà che l'esporrà avan-
ti l'Inq.re il Vic.o deue obligar colui à
rispondere all'interrogazioni fatte, di-
cendoli, che in tal caso hà l'autorità
conferitagli dall'Inq.re; e che però vuole,
che

che risponda all' interrogaz.e fatta; altrim.e
si puol minacciare la carcere, et ancora
farlo carcerare con protesta, che lo fà
carcerare precisè pp q.to motiuo ad haben-
dam responsionem interrogationi factæ.
Di q.ta autorità però se ne deue seruire
un Vic.o cum grano salis, massime quando l'
Ing.le non è molto distante, è ciò s'inten-
de d'un Vic.o Fnale.

Nell' essaminare i Testi, si deue sopra il tutto
auertire dall' interrogazioni suggestiue,
così dette à suggerendo, cioè dal suggerire
cose, che non costano dalla depone, e l'
interrogaz.i, che si fanno, deuono essere tutte
colimate ad auer la conferma di quello
si hà in essa, e niente più, e quanto più
l'interrogazioni sono larghe, et Fnali,
tanto più s' allontanano dal suggestiuo,
onde si suol dire, che nel formar i Pro-
cessi, si fà come il Contadino, che vuole
atterrare una quercia; il qle pma alla
lontana và tagliando le radici, e poi

à poco à poco si và auicinando al Ceppo, doue tagliando Le Radici più vicine fà, che cada, così il Giudice pma alla Lontana con Le interrogazioni Larghe, et Unati, e qto procede, poscia à poco à poco si và auicinando al ceppo, cioè alle medolle del deposto. Et ancora dourà procurare pma di venire al midollo, che il Testim.º conuenga col Denunziante nel Luogo, tpo, et occone del delitto, poiche aute dal Testim.º simili cose, sarà facile poi à conuincerlo, qdo negasse, del fatto.

L'esame del sponte comparente si chiama denunzia, ò accusa, qdo è contra il terzo; qdo è con. se med.º spontanea compariz.e. L'esame de Testij, si chiama propriam.te esame. Quello del Reo fuori delle carceri, si dice auditio, pche puram.te si ascolta quello, che dice con. gl'indizj, che si hanno con. di Lui nel Processo. Quando poi è nelle carceri si chiama costituito, e pciò quando vi sono proue sufficienti nel Processo p carcerarlo

Si puol fare pciò il decreto = audiatur extra carceres, et quatenus se aggrauet carceretur

rarlo si fà il decr.o = carcerets, et consti-
tuatz, onde solam.te il Reo carcerato propria-
mente si chiama costituirsi, costituito, con-
stitutus coram iudice.
Occorrendo tal volta riceuere dal Vescouato,
ò dal Foro secolare q.lche cosa spettante
al S. O., bisogna riceuerle giuridicam.te, e
far spiegare ss. ord.e di chi la porta, doue
è stata ritrouata, e da chi gl' è stata
consegnata, con qual occ.one, alla p.nza
di chi, se sà chi l'abbia fatta; e se fusse
scritta, se sà chi l'abbia scritta, ò se può
immaginarselo, et quat.s sic, come lo sà,
come conosce quel carattere con altre si-
mili specificazioni, come descriuere le cose
negl' atti, e segnarle con lettere maiuscole
ad una ad una, e se fusse un inuoglio di
scritture disfarlo, et ad una ad una descri-
uerle, far notare come comincia, e come
finisce, e segnarle con diuerse lettere
maiuscole, ò con diuersi numeri.
Quando si fa riconoscere q.lche corpo di

di delitto bisogna esser avertito d'interroga-
re, come il Reo l'abbia avuto, e da chi,
se sene è servito, quante volte, e come,
se l'hà communicato ad altri.

E quando si và à visitare qualche rottura
di porta, ò d'altro, non basta prendere
i periti di quella cosa, che si visita mà
di più bisogna prendere i Testimonj.

Forma di Rogito del Notaro

Per autenticare qualche copia di Pro=
=cesso, ò Scrittura.

Presens copia fuit fidel.r per me infrum ex-
tracta à suo origli existente in Ar-
chivis S.mæ Inq.nis Arimini cum quo di-
ligenter collata, inventa est de verbo
adverbu concordare &c.

Ità est N. de N. Not.s S. O. &c

Alcuni Avver

Alcuni Auertimenti.

Si deue auertire, che non si può dare giuramento à maschi se n. hanno 14. anni compiti, et alle femine se n. hanno compiti i dodeci, onde q.do occorresse essaminare i maschi, ò femine minori di d.a età, si esorteranno à dire la verità, e si farà comparire nella testa, ò pma interrogaz.e l'ammoniz.e fatta dal Giudice.

Circa il premere, ò n. i testi, e particolarm.te il Reo con l'interrogaz.i, et amonizioni, bisogna regolarsi con gl'Indizij, che si hanno in Processo da gl'esaminati pma, et auertire, che Padre, figlio, Marito, e Moglie, due fratelli, due parenti benche fussera contesti, si deuono tenere quasi un solo, essendoui sempre pericolo di collusz.e trà di Loro, e pciò in simili casi esaminando n. bisogna vscire alle amoniz.i

Se un Sortilego in foro seculare, in occone, che gli fussero fatte riconoscere alcr carte piene di segreti Sortileghi, e Le riconoscesse ꝑ sue, e poi fusse dato al S. O. col corpo del delitto, e negasse, che quelle carte fussero sue; La confessione fatta nel foro Laicale, e sufficiente ꝑ darli La corda, ꝑchè est semiplena probatio.

Vn Sortilego puol esser interrogato, anzi deue esser interrogato, se hà fatto quel Sortileggio, et ancora se hà fatto altri Sortileggi di altra sorte, ꝑche q. è un delitto simile al furto, che da motiuo sufficiente al Giudice ꝑ interrogare il Ladro, se in altra occone abbia rubbato, e ꝑciò il Sortilego si tortura sup complicibus, usu, intent., et ulteriori veritate.

Modo di pigliare una depone non presa bene La pma volta

Auie-

Auiene alle volte, che i Vicarj foranei prendono le depoñi senza Notaro, le q.ld depoñi perche non sussistono però si conualidano seruendosi del modo qui infro; auertendo, che nelle sequenti depoñe si deuono fare cũ quelli gli errori, che vi fossero commessi nella pma.

Die ... Anno ...

In exonem decreti suprapositi, nec n. literar. Remd P. Inqs.ij Pnalij N.

Adm R. P. F. N. Vics S. O. in Ciuitate N. una mecu infto Notario se contulit ad Monasteriu Monialiu Sancti N., et ppe ad locum N. sedente prope cratem ferream.

Vocata pntr. comp.t coram eodẽ adm R. P. F. N. existente ratis.a, in meiq. & Quedam Monialis induta habitu solito dorarium eiusdẽ Monasterij, cui delato. Iuram. & fuit pp D.

Int.a de noe tamen Religione, quam in Seculo, cognoe, Patre &c. à quanto tempore degat in d.o Mon.ꝺio, ubi antea habitabat, et quomodo accesserit coram R. S. A. R.

Interrogata An sciat aut saltem immaginetur causam suę vocconis, et p̄ntis examinis.

Risponderà facilm.te, che puol esser perche l'anno passato fece una depone cont.a N. N. di sollicitaz.ne avanti del P. N. Vic.o di N.

Et ei dicto ut sciat omnia ea quę tunc deposuit cont.a N. cora.a N., e se gli farà distintam.te dire, e spiegare tutto ciò che si ricordarà, e perche sarà cosa facile, dica, che l'anno passato era fresco il caso, e perciò si ricordava distintam.te, mà che ora per esser passato molto, non si ricorda distintam.te

Quia dixit se alio tempore deposuisse ut s.a, mo-

modò dicat, si audiret sibi Legi talem
depon.em factam. coram R. illam re-
cognosceret nec ne.

Tunc D. mandavit Legi J.C. depon.em in
actis habitam sub die pma 9mbris 1688.
clara, et intelligibili voce p me: R.
Lecta, et p eand.m bene audita, et in-
tellecta p.t asseruit, fuit J.C. p D.

Int.a An depositio, quam modò sibi Legi
audiuit, sit illa ead.m de qua modo
mentionem fecerat

R. Se gli farà dire, e si farà apparire, che hà
benissimo inteso, et udito tutto quello se
gli è Letto dal Pred.o Notaro, cioè (se è ne-
cessario, che in q.ta risposta L'E. spie-
ghi in sostanza tutto quello, che già
depose, e particolarm.te Le parole, che
sono il corpo del delitto, che si ricerca)
cioè, che nel pmo di 9mbre 1688. essen-
do in tal Luogo, con La tal occone, il
tale gli disse = Mi volete voi be-
ne? e se gli farà replicare in sostanza

tutto quello è nella depone, e dire, che quel-
la depone, è quella stessa, che già fece
nell' d.o t.po avanti del P.re N., e che p. la
med.a la riconosce p. aver memoria, e
ricordarsi ora del fatto, è p.che sa, che
la sottoscrisse, e fece quel segno di croce,
che riconosce p. sua sottoscriz.e

Int.o an sciat vel dici audiverit N. alia, vel
similia dixisse alijs penitentibus &

Quibus habitis &

Die &

In ex.onem literar. Rmi P. Inq.ris Gnalis & sub
die 6. Ap.lis datar. et mihi inf.to N. de
N. directar.

Vocatus fuit N.N. de Civitate & qui pntr cop.t
coram ad.m R. P. F. N.N. Vic.o S. O. Caser-
næ existente in camera suæ solitæ ha-
bitationis ac sedente, et coram illo
genuflexus p. eundem P. Vic.m, fuit acri-
ter monitus cum precepto imposterũ
avocando quamlibet Personam ad eff.m exer-
cendi quamcumq. actionem sortilegam,

et

et superstitiosam, et à ꝯiurie sub penis etiā
corporalibus arbitrio P. S. Rmē que om-
nia acceptauit, et parere promisit, et
eid. impositis penitentijs salutaribus
dimissus fuerit. = Testes fuerunt infra =
Ità est Fr. N. de N. Vic. S. O. &c.

Modo d'una depone da una Suora,
qdo scriue al Vic., che vadi
da Lei ꝑ interesse del S. O.

Die . . . Anno . . .

Cum Soror N. N. ex Monialibus Monasterij
Sancti N. Cuius Ciuitatis N. Die tali
scripsisset Eplam A. R. P. Vic. S. O.
eius d. Ciuitatis dirdebam, qua petijt
audiri prò exonerat. propriē conscie.
Idem R. P. Vic. una mecu &c. accessit
ad Monrium ptum, quo ꝯuenti, et in
comuni parlatorio ingressi coram d.
R. P. &c. ibid. existente, et sedente, in
medio &c.

Pntr comparuit ad pm cratem ferrea posita

prope portam eiusdem parlatorij ad dextera
in ingressu portæ in parte interiori quæ-
dam Monialis velata quæ dixit habere
quid exponend. S. O. prò exonerat.e propriæ
Conscie, quare eidem data facultate ac
Iuram.to de verit.e dicen., qd prestitit ad
tactum Evangelij S. Ioys eidem in parte
interiori in scedula parua porrecti
fuit deindeque [illegible] D.

Int.a de noe tum in seculo, tum in Relig.e
cognoe, Pre, Patria ętate, et à quanto
tempore degat in Loc. Mon.rio N. N.

Int.a q.a dixit nomen suum esse Sororem
N. N. dicat an Dia tali scripserit ali-
cui Personę, et quat.s dicat cui, quid, et
ad quem finem.

Int.a An si videret talem Ep.lam an re-
cognosceret.

R.t Prè si, che io riconoscerei quella Lrã,
e La riconoscerei, perchè io med.a La
scrissi, La sigillai, e La mandai.

Junè

Tunc de mto D. fuit Ostensa quedam Epla scripta in folio carte albe intus incipiens M. R: P. La necessità, che hò di parlare &, et finiens = Deuotissima serua Suor H. H. Inscriptio exterior est = al M. R. P. Vic. Luz
Epla visa, et pp eamdem &. inspecta pp dictam cratem absq. ulla D.

Interrogat. ex se dixit.

O' veduto, e vedo la Lett.a, e conosco, che è quella, che scrissi io med.a ieri à V. R., è senza, che me la diss pp la ruota, la vedo benissimo di qui, è la riconosco pp la med.a scritta di mio carattere, con la sottoscriz.e del mio nome, con l'improntatura del mio sigillo, e con la mia piegatura.

Quam Eplam id P. Vics tradidit mihi, et de eius d. mto acceptam signaui Lra maiori A., et in actis reposui ad oem bonum finem, et eff.m

Deinde pp dictum Patrem Vic.m monita

de importantia Iuram.ti, et ex eo q.d. d.a

Sp.la ut s.a recognita, petijt audiri pro

exoneratione pp.e Conscie ad Dei gloriam,

et absq. ullo respectu humano facultate iam concessa incipiat suam depo.nem

p.t infra vid.t

Doppo il Decreto fatto dall'Ing.re

In exonem antescripti Decreti P. S. R.mi vocatus pntr comparuit &c. vel.

In exonem Literar. P. S. R.mi Faventie sub Die tali mensis anni datar. P. Vic. S. O. directar. Cesene, Vocatus pntr &c.

Modo, ò Forma per provare l'Identità d'un supposto Reo nel S.O. in materia di sollicitaz.ne

Die . Hora . . Anno . .

Una Donna fu sollecitata ad turpia, e perche non sapea il nome del Confessore Regolare, che la sollecitò, e nem.

Vocata pntr comparuit &c.

Int.a An sciat vel saltem immaginetur causam sue vocationis, et pntis examinis.

R.t M'imagino, che sia perche qui sono comparui in q.o S. O. sub Die tali &c.

In-

Li fù fatto dal Vic.º be descriue re d.º Confes sore, e ssciossi

Interrog.ª an habet aliquid adden. ex se ijs quæ deposuit in hoc S. O. sub Die tali

R. Io non hò altro d'aggiongere rimettendomi.

Int.ª An sciat quot Confessionalia reperiantur in Ecclia H. H., et Confessionale illud in quo fuit sollicitata, in qua parte Ecclię sit situm, et precisè propè qd. altare.

Int.ª cum dixerit d.m Prem Confessarium = era tondo di volto, e grassotto = modò exprimat quam ętatem circum circa potuerit habere, cuius coloris, tum in facie, tum in capillis, an habeat barbam, nec ne, et qualis dicat cuius coloris.

Int.ª An sciat aut dici audierit ubi nam reperiatur prędictus Pater Confessarius aut aliquam Personam esse informatam de eodem Pre Confessario.

Perche n.º era più in quel Conuento.

Et ei dicto, ut curet secretè inuestigare de nome, Patria habitat.e, et ubi ad pñs reperiatur prędictus Pr.

Se ricusasse di far q.sta diligenza, se gli può far precetto.

R. Lo farò, e poi oggi, ò dimani ritornerò.

Quibus habitis &c.

Eadem Die.. Hora..

Rediit, et sp.te comparuit coram quo, et ubi s.a &c. exp.t ut infra.

Devi sapere, che mi sono informata con ogni destrezza, e modo da N. N. di quanto V. P. mi hà comandato q.ta mattina, et ho cavato, che il Confessore, q.le mi sollecitò già è il P.re N. N. da N. al p.nte stà nel Con.to di N., e q.o è quanto m'occorre di dire. Quanto alli Confessionarj nella Chiesa di N. N. ve ne sono tre, et il d.o P.re stava nel lato à man dritta nell'entrare in Chiesa vicino all'altare di S. Pietro alla destra di S. Fran.co alla sinistra essendo in mezzo. = Quibus habitis dimissa fuit &c.

Die &c.

Per provar la mag.re Identità s'esaminanno tre ò 4 Religiosi di quel Con.to

Vocatus sp.te &c.

Int.s An sciat aut imaginet. &c.

In-

Int.s à quanto temp.e degat assignatus in Conv.tu S. N. N. huius Civitatis N.

Int.s quot Sacerdotes erant in d.o Contu à festo Paschatis Resurrectionis Anni 1688 usq. ad Mensem 7bris eiusd. Anni.

In tal caso intermidio segui La sol. Recitazione

Et ei dicto ut nominet oẽs, et singulos dicendo eor. officia, et sp.r qui nam ex illis audiebant Confessiones Sacramentales, et in q.bus Confessionalibus, describendo oẽs, et singulos maiori claritate qua potest.

Int.s an quando unus Confessor audiebat Confessiones sates in Confessionali sibi destinato, alius Confessor esset solitus ꝑ mutare Confessionale.

Int.s ubi de pnti sint oẽs supd.i Patres, an aliquis eor. discesserit, et quo tempore, an soli vel associati qua de Causa, occone, et cum q.bus licentijs &.= Quibus habitis &=

Copia di Precetto di Sequestro.

De m.to ad.m R.P. F. N. de N. Ord. Pred.m, et Viarij S. O. N. de N. Precipitur tibi Illustri N. de N. Not.o vel mandatario

S. O. in Ciuitate vel Terra N., ut Domi tuæ solitæ habitationis sequestratus remaneas, ab illaq. exire n. valeas nec de die, nec de nocte sub quouis prætextu, causa, vel quæsito occasione sine Licentia in scriptis eiusdem A. R. P. Vic. et hoc sub pœna scutorum centum de auro in aurum Locis Piis arbitrio Rmd Pris Inqs. N. in casu Contrauentionis aplicandorum, alijsq. pœnis arbitrio. Datum N. in Canc. S. O. die 12 Junij 1688.

Testa del Processo per
Infermi, che fanno
chiamare

Cum N. Vxor N. de N. ætatis suæ Annorum 20. ut dixit de N. habitans modo in hac Ciuitate sub Par.a Sti N. Domi Dnd N. N. esset decumbens in Lecto propter ægritudinem notificare fecisset Adm R. P. F. habere aliquid deponendum spectans ad S. O., idcirco ptus adm R. P. F. unà mecum Not.o infto se contulit ad d.m habitationem

Dõmi

Domis N. situatam in via vulgar nuncu-
pata la N. ad quam perventus, et eam in-
gressus ascendit scalam in cuius sumitate,
vel medietate erat Cella cum pta N. de
N. decumbente, que petijt audiri pro exone-
ratione proprie Conscie, ut ei data facultate,
dat Juram. de veritate dicenda, qd prestitit
tit tact. Sacr. Litter. exposuit ut infra.

Testa del Processo pp Religiosi.

Sponte pntr comparuit coram N. N. Vic.
S. O. existentes in meiq. &.
Pr. Fr. N. de N. Sacerdos Regularis professus
Ord.s Conatium S. Francisci in Seculo
appellatus N. de N. filius q.m N. de N. de
tali Loco, etatis Annor. 30. circiter pt di-
xit, et ex aspectu apparet degens de fa-
milia in Contu Sui Ord.s S. Francisci
de N., ubi est Sacrista, cui delato Juram. &

Testa di Processo pp Monache.

Ad.m R. P. N. de N. una mecum Not.o in foo
se contulit ad Monrium Stor N. Civius
Civitatis N. ubi degunt Moniales S. N.

ad eff.m examinandi H. de H., seu audiendi H. H. quę vocare fecit P. S. A. R. quo gguenti ac precisè ad p.m cratem ferream positam ad partem dexteram Locutorij H. mandauit vocari Matrem Priorissam, ut accersiri faceret sororem H. de H. ut cont.e fecit.

Pntr q.o comparuit coram P. S. A. R. existente ubis.a in meig. &c.

Soror H. de H. filia H. de H. ętatis annorum 40 in sęculo vocata H. Monialis professa Ord.s S.ti H. à 15. annis p.t dixit, cui delato Juram.to veritatis dicendę &c.

Forma di Precetto.

In exonem Literarum R.mi P.ris H. de H. Inq.s H. ibidem sub die 2. 9mbris 1688. datarum, et Patri Fratri Vic.o S. O. H. directarum ad quas &c. antequam d.s H. discenderet pręceptatus fuit ab eodem P.re Vic.o ut spatio trium dierum natium hac die incipientium pntr comparere debeat fauz coram P. S. R.ma sub pęna carceris formalis, alijsq. pęnis arbitrio &c., qd. pręceptum pręf.s H.

N. acceptauit, et parere promisit, in fid.
se subscripsit vel fecit signum Crucis.
Io N. de N. hò accettato il Precetto di com-
parire &c, et in fede hò scritto &c
Ità est Fr. N. de N. Not. S. O. N.

Copia di Precetto de non
offendendo.

De mto Rmi Pris Inqris N. N. &c

Præcipitur, et expressè mandatur tibi N. de N.,
quatenus visis præsentibus non audeas, neque præ-
sumas sub aliquo quæsito, vel prætextu
offendere, molestare, seù perturbare nec of-
fendi, molestari seù perturbari facere
factis vel verbis N. de N. sub pœnis no-
minatis in Bulla B. Pij V. quæ incipit = Si
de protegendis &c = vel sub pœna scutorum
centum de auro in aurum Locis Pijs arbitrio
P. S. Rmæ in casu contrauentionis appli-
candorum &c

Testa del Processo quando per ord.e della
S. C. si deue andare ad un
altro Luogo.

In exonem mtorum p.t in Litteris ac instruct.e S. Cong.nis Rmus Pr. Inquisitor Fauentię qui supra unà mecum se contulit Rauennam ubi residentiam posuit in Conuu S. Dominici eiusd. Ciuitatis, mandauitq. ss. Off.les S. O. vocari supranominatas Personas, ac alias prò examinibus faciendis, ac procedendo p.t de Iure.

Ita est Fr. N. de N. Not.s S. O.

Relaz.e del Mandatario.

Ead. Die . vel Die . Mensis . Anni

Suptum Decretum aut Bulla in exemplaribus consignatum fuit N. de N. mandatario Curiæ S. O., ut illud publicaret, et Locis consuetis affigeret, qui mandatarius iens, et rediens post aliquantulum temporis retulit supto Prd. Vic.o, in meiq. pntia publicasse, et affixas reliquisse Locis consuetis copias ptd Decrti

Ita est N. de N. Not.s S. O. C.

Et cum n. videret dispositus veritate

fa-

fateri, pteis habitis, et acceptatis in parte, et partibus dimissus fuit cum precepto di-
scedendi ab hac Ciuitate N., atq. adeò ut in
ea sequestratus remaneat usq. quo Rmo Pri
Ingri placuerit, et comparendi totiesquoties vo-
catus fuerit ad hoc S.O. sub pena carceris
formalis, et alijs penis infligendis arb.o
P.S. Rmæ in casu contrauentionis, quæ pre-
cepta acceptauit, et parere promisit sub
Iuram.o qd. iterum prestitit &

Copia

Rev. Pre altre volte è stato risoluto qui, che i Viarj, e Notari del S.O. n.i sono tenuti all'Vbbidienza, et all'assistenza del Coro in riguardo delle occupaz.ni delle loro cariche: vero è, che q.do n.i sono impediti dagl'affari del S.O., non deuono sottrarsi all'ordinazioni della Regola, che è quanto deuo dirli in risposta della Lra delli 12. del cadente &

Roma 25. Giugno 1644.

Il Card.l Barberino.

Se mai occoresse di dover impinguare questo Processo, e tornare à risaminare il Carcerato; semp. segli fa La protesta con questa formola.

Die.. Mensis.. Anni..

Eductus de carceribus &

N. N. de quo supra cui delato Iuram. veritatis dicende qd. prestitit tactis Ss. Euangelijs fuit p D. prequia protestionem sine preiuditio prius ab eo Confessator, et quorumq. iurium à Fisco S. O. aquisitor, à qua protestione nullat.s recedere intendit in quacumq. interrogone facienda siuè in hoc, siuè in sequentibus examinibus etiamsi p errorem occurreret aliqua interrogatio sup iam confessis de quo espresse protestatus est, et iterum protestat. fuit postea interrogatus p D.

Int. s An sibi occurrat aliquid dicen. ex se circà sua Causam.

E poi si comincerà alla Lontana ad interrogare il Reo sopra i nuovi Articoli.

Nelli altri esami poi basta toccare solo la protesta con q.te parole = facta, et denuo solita protestione sine preiud. prius ab eo confessator. &

R.

Breve Istruzz.e per formare un Processo Criminale nel Tribl.e del S. O.

Il Processo Criminale, che altro n. è se n. un giuridico Instro con cui si prova qlc.e delitto commesso da Persona part.re, perche q.a sij punita ad essempio Commune, adequatam.te si divide in quattro parti. La pma si può nominare di Processo offensivo, ò informativo, La 2.a si dice repetitivo, la 3.a deffensivo, la 4.a speditivo, ò di Sentenza deffinitiva.

La pma parte, che nel S. O. si deve fare legalm.te si, mà con secreto, e segretezza sommariam.te, et de plano, senza strepito, e figura di giudizio si divide in trè parti. La pma consiste nell'accusa, ò denunzia, ò istanza del Fiscale, ò nella fama Publica, che dà forza d'accusa, et è sufficiente per appur.r la porta al Processo.

A q.a parte spetta la prova evidentem.te concludente il Corpo del delitto, qdo q.to lasci vestiggio doppo di se, è sij di fatto

permanentc. alla 2.a parte spetta La proua dell'essecuz.e del delitto, delle Persone in part.re con le circostanze del tpo, Luogo, occone, e pnti. La 3.a parte consiste nell'udienza, ò constituto, ò pure contestaz.e della Lite cioè del commesso delitto nelli esami fatti al supposto Reo.

Appertasi dunque la porta al Processo in uno delli sud.i modi, e specialm.te per la denunzia di Persona, che comparisca al S. Triblle per scarico di pp.a Coscienza, che ne tpi pnti pare il più usitato. Deue incontinente il Giudice fare il Decreto per gl'atti susseguenti degl'esami de Testj, qdo il delitto fusse facti transeunctis, come di parole, ò di qlche Sortilleggio, ouero fatto, che n. lasci doppo di se alcun vestiggio, che se il delitto sarà facti permanentis, il Decreto dourà essere di prouare pma concludentem.te il Corpo del

med.o

med.º delitto, che in altro nõ consiste, se nõ in fare apparire evidentem.te negl'atti ꝑ accesso del Giudice, Notaro, Testij, e Periti (portandone il caso) il segno, ò vestiggio lasciato ꝑ il commesso delitto nel modo apponto, che poi si dirà à parte essemplificandosi con le formole in casi particolari. Avertendosi di nõ procedere ad altro decre. di cattura, ò Ricercare il supposto Delinquente, se pma nõ resti provato concludentem.te il delitto, ò corpo del med.º anzi nem.no dovrà il Giudice descendere alla citaz.e Reale in scriptis, ò Personale con la cattura d'alcuno, se pma non averà negl'atti oltre la prova del corpo del delitto, alm.o una prova semiplena con indizij sufficienti alla tortura con.a del supposto Reo. Eccettuandosi il caso di delitto grave con sospiz.e veem.te di fuga dà regolarsi con la prudenza del Giudice; E ciò deve pratticarsi special.te nel S. C.,

stante, che le carceri dello stesso portano macchia d'infamia. E molto meno si dourà constituire inter Reos alc.a Persona senza che giuridicam.te precedino le proue sud.e, mà qdo costarà ne gl'atti il corpo del delitto p proue euidenti, e gl'indizj con.o il Delinquente saranno conuincenti, e sopra la semiplena proua si farà il decreto di cattura, e se il delitto lo richiederà d'esser gli aggiongerà preuia pquisitione, che dourà farsi giuridica con l'interuento del Giudice ò del Fiscale, cogito del Not.o, et alla pnza de Testj. qual pquisiz.e non solo in tal caso deue esser Personale, cioè sopra la d.a Persona carcerata, e q.a è gnale, et ordinaria, pche mai si può incarcerare alc.o, se pma non è pquisito sopra la Persona, douendosegli leuare ogni cosa, che no li sij più necessaria nella carcere, e però gli si leuano danari, cordelle, ò ligazze, cortelli forbicine, mà

an-

anco reale, e Locale nella Casa, ò altro Luogo sospetto, alla q.le perquisiz.e sarà bene, che sij pnte Lo stesso Reo, ò alm.o suoi Parenti; acciò vedino, che non si possano negare Le cose ritrouate, q.li douranno descriuersi minutam.e dal Notaro, e q.do vi fussero libri, ò fogli scritti si faranno sottoscriuere dallo stesso Reo, ò Parenti; et anco dalli Testij, q.li p maggi.e cautela, e proua si potranno esaminare.

Carcerato il supposto Reo, il Giudice mai Lascierà correre il 3.o g.no, che n. l'abbi constituito, alm.o una volta, q.do La qualità della Causa n. richiedesse il contrario.

E nel p.mo esame, tutto, che fusse notissimo L'interrogarà sub.o doppo il giuram.to

De nomine, cognomine, Patre, Patria, Etate, Professione, Condiz.e, habitat.e, et quomodo ibi reperiat.

Indi, se vi sarà stata perquisiz.e, se gli faranno riconoscere in giudizio tutte Le

cose ristouate, e concernenti. La Causa s'interrogarà poi (se il caso lo richiedesse) ut referat breuiter cursum vitæ suæ; e finalm.te si constituirà interrogandolo p.ma generalm.te, e poi à poco à poco descendo al particolare, procurando con destrezza, e solertia con interrogazioni pp.e fare, che confessi le circostanze, indi n. confessando alle q.ali, ne alle qualità se li dourà contestare il delitto interrogandolo in spe, et in indiuiduo e persistendo nella negatiua potrà ammonirsi, et obijcerli i motiui reali, p. i q.li debba indursi à Confessare il vero, anzi restando ostinato p. conuincerlo di bugia, e disposto a confessare la verità, dourassi leggerli in faccia i detti de Testi, tacendoli però il nome, e circostanze condurenti alla cogniz.e de med.mi (che è parte nelle Cause di Fede, nelle q.li si tengano secreti li Testi); che se poi perseuerarà denegando, dourà legitimarsi il

il Processo con esibirli la repetiz.ne de med.i
Testi, q.li nel d.o Processo informativo
non ~~...~~ citato il Reo furono esaminati
lasciando in arbitrio del med.o il dichia-
rarli, et averli p. bene, e ritam.te esami-
nati; benche esso n. citato, et absente;
e senza aver veduto li d.i Testi à giu-
rare, et udito adessere legitimam.te sen-
za suggestive interrogati, e p.p. legiti-
mam.te repetiti lasciando parim.te à
lui arb.o il riservarsi di farli ripetere,
occorrendogli, e di dargli eccez.ni, che sti-
marà opportune così con. le Persone de
med.i Testimonj, che potrà forsi imagi-
narsi, come alli detti delli stessi; mà
se poi accettarà l'esibiz.ne, et assoluta-
mente vorrà la repetiz.ne, si dovrà
proseguire il Processo descendendo alla
2.da parte di repetitivo, come qui sotto.

Il Processo repetitivo si divide in trè parti,
la p.ma contiene gl'articoli, ò capi de
delitti, ò d'indizj cavati dalli detti de

Testi con diligenza del Fiscale, quali capi
dovranno essibirsi in scriptis al Giudice
notando nella stessa carta la scala
de' Testi sotto nomi finti, che dovran-
no respettivam.te ripetersi sopra cias-
cuno de d.i articoli, che saranno gl'istes-
si già essaminati nell'offensivo. Ri-
ceuti giuridicam.te detti articoli, ordi-
nerà il Giudice, che ne sij data copia
al supposto Reo, ò al di Lui Proc.re per
formarvi sopra gl'Interrogatorj

La 2.a parte contiene gli detti Interrogatorj,
che si devono essibire in scriptis per par-
te del supposto Reo al Giudice, sopra
de quali dovranssi interrogare li Testi
da ripetersi. E q.ti d.i Interrogatorj
n. siano impertinenti, ne calunniosi,
ne subdoli, ò captiosi dovranno esser
ammessi dal Giudice, e registrarli
negl'Atti.

La 3.a parte consiste nell'attuale re-
petiz.ne de sud.i Testi ad uno ad uno con

se-

segretezza, e p.ma doveranno essaminar-
si sopra li sud.i Interrogatorj, gl'ed eva-
cuati s'interrogaranno sopra gl'arti
sud.i, e nel fine doverassi farli rico-
noscere il loro p.mo esame, essibendoli
l'autorità d'accrescere, ò sminuire
la loro p.ma depone:

E se in d.a Repetiz.e li Testj saranno
varj, titubanti, ò ritirraranno il loro
detto, doveranno carcerarsi, e con.o de medi,
come con.o à falsi Testj, et impostori
severam.e procedere. Dichiarando però
p.ma con Decto speziale Innocente il
supposto Reo, dal qual Decto incomin-
cerà il Processo di falsità, et impo-
stura n.o solo con.o d.i Testj; mà anco-
ra con.o gli Subornatori, che ss ord.is
in simili casi si trovano.

Mà se in d.a Repetiz.e speditam.e deporran-
no lo stesso confirmando le loro p.me
deponi, e sostanzialm.e n.o saranno varj,
in tal caso resterà legitimato il Processo

e dourassi procedere al defensiuo, assegnando al supposto Reo un t(ermi)ne competente de g(ior)ni à fare le sue diffese, concedendogli facoltà di parlare col suo Pro(curato)re, et Auocato decretandoli la copia del Processo, che accettandola dourà in più breue t(em)po possibile farli fare, supprimendo però gli nomi, e circostanze de Testi, acciò ^non^ si possa venire in cogniz(ion)e delli stessi.

E se nel t(ermi)ne assegnato n(on) aurà il supposto Reo addotta cosa alc(un)a in sua diffesa, potrà, anzi dourà il Giudice assegnarli altro t(ermi)ne pur competente, et anco replicarlo p(er) la 3.a volta, doppo di che se apparirà al Giudice, che vi siano motiui gagliardi in diffesa del sud(ett)o Reo, mà, che q(ues)ti, ò p(er) impotenza p(er) la sua pouertà, ò p(er) ignoranza trascuri, si dourà ordinare all' Auu(ocat)o ordi(na)rio de Rei del S. O., che ex Offitio, e senz' alcun Interesse glieli faccia nel modo apponto, che siegue.

Il Processo deffensiuo, che è la 3.a parte del

Pro-

Processo in genere, contiene anch'egli tre parti, nella prima vi sono gl'Articoli, ò capi in diffesa del supposto Reo da prouarsi, opposti à i capi de' delitti, ò pure d'Inimicizia capitale con de' Testij, ò d'altre eccezioni; questi capitoli registrati in carta con la scala de' Testij esaminandi, douranno essibirsi giuridicam.te in Atti, acciòche veduti dal Giudice, e conosciuti propri, e pertinenti alla diffesa siano amessi. Indi fattane copia douransi consegnare al Fiscale della S. C., acciò sopra de' med.i vi formi gl'Interrogatorj, in questi Interrogatorj consiste la 2.a parte del Processo defensiuo, questi pure deuono essibirsi ne gl'Atti, et accettarsi giuridicam.te dal Giudice.

Qui deue auuertirsi, che se trà gl'Articoli vi fusse la negatiua coartata, stante, che questa gettarebbe à terra tutto il Processo offensiuo, dourà il Fiscale auanti degl'Interrogatorj fare giuridica istanza, che

Li Testj esaminandi sopra d.a negatiua
p.ma si costituiscono in carcere, ad'esser ri-
tenuti ad arb.o del Giudice.

La 3.a parte consiste nell'attual esame
de sud.i Testj indotti à diffesa da farsi
con gran cautela, et accortezza del Giu-
dice med.o interrogandoli p.ma sopra degl'
Interrogatorj prodotti dal Fiscale indi
sopra gl'articoli esibiti p parte del sup-
posto Reo.

Terminato d.o Processo diffensiuo, e fattosi
in Ristretto tutto il dedotto, così con: come
in fauo.e del supposto Reo, dourà il Giu-
dice diligentem.e studiare tutto il Pro-
cesso Rifflettendo ad ogni cosa benche mi-
nima, che possa essere in diffesa dello
stesso, e p giudicare con più sicurezza,
participarà il Ristretto à SS.ri Consulto-
ri, dandoli tpo di studiare p q.to Gno
il caso, indi in Cong.e part.re riceuera p
Rogito di Notaro Li Voti, che abbenche
sijno consultiui, spettando al solo Vesc.o,

et

et Ing.le il decisivo, danno molto lume per
ben giudicare; et udite li d.i voti for-
meranno li Giudici sud.i il Decreto della
spediz.e, e se trà loro fussero discordi
sarà necess.o portarne l'aviso al Sup.mo
Tribunale di Roma per averne l'ultima ris-
soluz.e.

Doppo il sud.o Decreto deve seguire il Proces-
so, ò parte definitiva, e speditiva, quale alc.e
volte, cioè, quando non è necess.a abiura, consi-
ste nella Lettura giuridica in faccia del
Reo dal med.o Decreto alla presenza de Testi,
doppo di che si consegna ad essecutori per
l'essequz.e del med.o Decreto.

Mà prima doppo il Decreto difinitivo concluso
trà Giudici, dovrà fare il Fiscale far l'istan-
za, perche si citi il Reo ad audiendum De-
cretum, seu Sentiam, che dovrassi immedia-
tam.te essequire per mano del Mandatario,
che dovrà poi ridurre negl' atti la relaz.e
doppo della quale essendo riprodotta dal Fiscale con
nuova istanza, accio si venga alla spediz.e, si

decretarà = Promulgare &c. =

Mà perche quasi sempre nel Tribunale del S. O. dovesi torturare il Reo supposto, ò prò habendo veritate, qdo totalm.te averà negato, ò prò ulteriori veritate, se sarà in parte confesso, et in parte negativo, ò sopra Complici, se il delitto confesso sarà di tal natura, che gl'Ord.rio si faccia in compag.a, ò sup. Intentione, qdo il delitto confessato inducesi l'animo del Giudice in veem.te, ò violenta sospiz.e d'eresia. In d.i casi si dovrà di nuovo esaminare il pred.o Reo con l'esame chiamato communem.te rigoroso, e ciò si farà nel Luogo solito degl'esami, nò già de torm.ti interrogandolo imediatam.te sopra de delitti, Complici, Intenz.e &c. e persistendo nella negativa s'amonirà, e nò confessando alle amonizioni si decretarà la tortura, indi si farà condurre al Luogo de torm.ti, e quivi s'ordinerà, che sij applicato nel modo, e forma registrate nell'Arsenale parte sexta.

E se in tortura piena, cioè adequata proporzionalm.te

nalm.te agl'indizj restasse negativo, si dovrà
il supposto Reo rilasciare senz'alc.a pena,
ne abiura, come, che abbia purgato in d.o mo-
do ogni indizio con.tro di se, ma se in tortura
confessasse alc.a cosa è necess.o acciò sij vali-
da d.a confess.e che nel g.no seguente doppo
ore 24. giuridicam.te nel luogo dell'esami
doue n. sij torm.to, la ratifichi, mà se in vece
di ratificarla la ritrattasse si dovrà di nuovo
torturare, e nel g.no seguente procurare la con-
ferma, q.do confessasse che se di nuovo ritrat-
tasse potrà procedersi à nuova tortura sino
la 3.a volta, mà n. più oltre p n. pro-
ceder in infinito, mà bensì darne parte à
sup.mi Proni, quali considerando il caso, so-
gliono p ordinario terminare simili cause,
ò con pene straordinarie, q.do il delitto sij
grave, ò con il Decreto = ex quo toties. =
Che se il Reo in tortura confesserà, e doppo le
ore 24. ratificherà, si dovrà darli termine
ad dicendu con.tro propriam confessione, e se
nel spazio di d.o termine n. addurrà cosa

alc.te in suo disgrauio, si decretarà la sen-
tenza, e se il delitto n. sarà d'eresia for-
male, mà di atto, ò fatto, ò parole, che in-
ducrino la veem.za, ò violenza, ò leggiera
sospiz.ne di qualsiu.a specie d'eresia, dourà
il sud.o Reo doppo la lettura giuridica in
faccia dello stesso in pnza de Testi, della
sentenza, fare, che pure giuridicam.te ab-
iuri, n. solo la sud.a eresia, ò eresie part.li,
mà qualsiu.a nel modo, e forma registrato
nel sud.o Arsenale parte Settima.

E questo basti per una
breue Introduz.e
per formare
un Processo
nel
S. Offizio.